



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

413<sup>a</sup> seduta pubblica  
giovedì 19 marzo 2015

Presidenza del presidente Grasso,  
indi della vice presidente Fedeli  
e del vice presidente Calderoli

**INDICE GENERALE**

*RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . .* Pag. 7-63

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel  
corso della seduta) . . . . .* 65-81

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente  
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i  
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-  
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e  
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . .* 83-140

## I N D I C E

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 7, 8
MAURO Giovanni (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) . . . . .	7
Verifiche del numero legale . . . . .	7

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . 8

## IN RICORDO DI MARCO BIAGI

PRESIDENTE . . . . .	8, 9, 10 e <i>passim</i>
SACCONI (AP (NCD-UDC)) . . . . .	8
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) . . . . .	9
FUCKSIA (M5S) . . . . .	10
PELINO (FI-PdL XVII) . . . . .	11
BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)).	12
STUCCHI (LN-Aut) . . . . .	12
* ICHINO (PD) . . . . .	13
BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze . . . . .	15

## SULL'ATTENTATO TERRORISTICO DI TUNISI

PRESIDENTE . . . . .	16, 17, 18 e <i>passim</i>
RICCHIUTI (PD) . . . . .	16
MAZZONI (FI-PdL XVII) . . . . .	17
STUCCHI (LN-Aut) . . . . .	18
DE CRISTOFARO (Misto-SEL) . . . . .	19
AIROLA (M5S) . . . . .	20

## SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE . . . . .	20, 21, 22 e <i>passim</i>
ZANDA (PD) . . . . .	20
PALMA (FI-PdL XVII) . . . . .	21, 22
CIOFFI (M5S) . . . . .	22
FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) . . . . .	23

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 24
----------------------	---------

## SUI LAVORI DEL SENATO

## Ripresa della discussione:

MUSSINI (Misto-MovX) . . . . .	24
CENTINAIO (LN-Aut) . . . . .	25
DE PETRIS (Misto-SEL) . . . . .	25, 26

## DISEGNI DI LEGGE

## Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1813) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti* (Approvato dalla Camera dei deputati):

MIGLIAVACCA (PD), estensore del parere . . . . .	27
DE PETRIS (Misto-SEL) . . . . .	27
CRIMI (M5S) . . . . .	29
MALAN (FI-PdL XVII) . . . . .	30
GAETTI (M5S) . . . . .	32

## Discussione:

(1813) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

MOSCARDELLI (PD), relatore . . . . .	32
--------------------------------------	----

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI, AL CONSOLE ONORARIO DELLA ROMANIA E AD UNA RAPPRESENTANZA DI CITTADINI DI LAMEZIA TERME

PRESIDENTE . . . . .	37
----------------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomie) SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1813:**

SCALIA (PD), relatore . . . . .	Pag. 37
CONSIGLIO (LN-Aut) . . . . .	41
BERNINI (FI-PdL XVII) . . . . .	43
ENDRIZZI (M5S) . . . . .	45
DE PETRIS (Misto-SEL) . . . . .	48
PALMA (FI-PdL XVII) . . . . .	50

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE . . . . .	50, 51
----------------------	--------

**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA, VARIAZIONI. PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE, CONVOCAZIONE**

PRESIDENTE . . . . .	55
----------------------	----

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . .	55
-------------------------------------	----

**Discussione:**

(19) GRASSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(810) LUMIA ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

(846) AIROLA ed altri. – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. – *Disposizioni in materia di falso in bilancio (Relazione orale):*

D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)), relatore . . . . .	56
---	----

**SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI**

PRESIDENTE . . . . .	62
----------------------	----

**DISEGNI DI LEGGE****Ripresa della discussione del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868:**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 62
----------------------	---------

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 24 MARZO 2015 . . . . . 62****ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 1813**

Proposte di questione pregiudiziale . . . . .	65
---	----

**ALLEGATO B****VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . 83****SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . . 92****CONGEDI E MISSIONI . . . . . 92****COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

Variazioni nella composizione . . . . .	92
---	----

**INSINDACABILITÀ**

Richieste di deliberazione . . . . .	92
--------------------------------------	----

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . .	93
-------------------------------------	----

Assegnazione . . . . .	95
------------------------	----

Presentazione di relazioni . . . . .	95
--------------------------------------	----

**ATTI E DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE EUROPEA**

Deferimento a Commissioni permanenti . . . . .	96
--	----

**GOVERNO**

Trasmissione di atti per il parere . . . . .	96
--	----

**AFFARI ASSEGNATI . . . . . 96****GARANTE DEL CONTRIBUENTE**

Trasmissione di atti . . . . .	96
--------------------------------	----

**CONSIGLI REGIONALI E DELLA PROVINCIA AUTONOME**

Trasmissione di voti ..... Pag. 97

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme a mozioni e ad interrogazioni ..... 97

Interpellanze ..... 97

Interrogazioni ..... Pag. 100

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 139

**AVVISO DI RETTIFICA** ..... 140

---

**N. B.** - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

GENTILE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

#### Sul processo verbale

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

### **In ricordo di Marco Biagi**

PRESIDENTE. Oggi commemoriamo la figura di Marco Biagi, barbaramente ucciso per mano terrorista il 19 marzo 2002.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, ho chiesto di ricordare l'odioso omicidio di Marco Biagi nel giorno del suo 13° anniversario, perché non dobbiamo, soprattutto in questa sede, dimenticare il generoso sacrificio di un eroe civile consapevole del rischio che correva, la tragica sottovalutazione del pericolo da parte dello Stato che non seppe proteggerlo, l'anomalia di una Nazione insanguinata per decenni da un terrorismo ideologizzato che non ha avuto eguali in nessun altro Paese, l'attualità delle sue intuizioni che tanto hanno influenzato anche le più recenti riforme del lavoro.

Desidero innanzitutto unirmi all'immutato dolore dei suoi familiari, cui nulla e nessuno può restituire il vuoto immenso lasciato da un padre, marito, fratello esemplari. E desidero altresì richiamare l'attenzione di noi tutti, affinché non si ripeta mai più il clima di odio politico in cui maturò il suo assassinio. Mai, sottolineo mai, il legittimo dissenso circa il merito



delle politiche pubbliche può condurre al grave errore commesso da coloro che concentrarono sulla sua persona le loro critiche, facendone, senza volerlo, l'obiettivo di menti malate, ma non casualmente prodottesi a seguito di tanto odio ideologico lungamente propagato. Ricordiamo per non ripetere, per mantenere sempre il reciproco rispetto umano, per non dimenticare mai l'uomo che è presente nelle idee che contestiamo.

Lasciatemi peraltro segnalare anche quanto le sue convinzioni gli siano sopravvissute. Marco era persona di solidi principi, aveva una visione lucida del mondo nuovo che stava producendosi con il processo di globalizzazione, suggeriva una più evoluta combinazione delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori. La disegnò nel libro bianco, che con lui ho avuto l'onore di firmare, affinché la nostra economia diventasse più competitiva e capace di generare lavoro di qualità. Non propose solo flessibilità corrispondente all'epoca delle incertezze; indicò soprattutto nella continua possibilità delle persone di accedere a conoscenze e competenze la tutela più efficace, la via dell'autosufficienza di ciascuno in un tempo di cambiamenti continui e imponderabili.

Penso in coscienza che le recenti riforme del lavoro e dell'educazione siano state fortemente influenzate dal suo progetto, e che sarebbe quindi giusto definire statuto dei lavori, come egli auspicava, il nuovo testo unico che il Governo si accinge a redigere sulla base della delega ricevuta. Tuttavia, signor Presidente, ritrovare nelle riforme le sue convinzioni non lo restituisce in alcun modo a chi lo ha stimato ed amato, e probabilmente io stesso, per dirla con un suo concittadino, voglio trovare un senso ad una storia che un senso non ce l'ha. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), PD, FI-PdL XVII, M5S, LN-Aut, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, voglio intervenire in occasione di questa ricorrenza tragica per ricordare una personalità di grande spessore intellettuale e morale. Tuttavia, proprio per dare il senso della necessità che la politica deve essere in grado di sintesi positive, riconoscendomi totalmente nell'intervento del senatore Sacconi, rinuncio ad esprimermi ulteriormente. Di questo c'è bisogno nel nostro Paese in questo momento di particolare difficoltà: noi dobbiamo esprimere solidarietà, convincimento di un cambiamento di rotta anche della politica e della sua capacità di affrontare la diversità di opinioni non attraverso l'estremizzazione delle parole, com'è accaduto nella vicenda tragica di Marco Biagi, ma cercando di essere dialettici e positivi. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP (NCD-UDC)*).

FUCKSIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, sono passati tredici anni da quando il professor Marco Biagi venne barbaramente assassinato per il suo lavoro ed il suo impegno istituzionale e civile.

Marco Biagi, ordinario per molti anni all'Università di Modena e Reggio Emilia, e tra i massimi esperti di diritto comunitario, animatore di studi, ricerche e iniziative formative, soprattutto in materia di diritto del lavoro internazionale e di mercato del lavoro, presidente dell'Associazione italiana per gli studi di relazioni industriali, era un giurista apprezzato in Italia e all'estero.

Dopo esser stato in prima linea nell'elaborare molte proposte di politica del lavoro dei Governi di centrosinistra – come, ad esempio, la riforma del lavoratore socio di cooperative o la proposta dello statuto dei lavori – è stato tra gli estensori del libro bianco sul lavoro. Il professor Biagi fu barbaramente ucciso proprio per tale libro bianco, per il quale in molti lo ricordano. In pochi però ricordano e dicono che la riforma voluta dal professor Biagi non è esattamente quella che venne attuata dopo la sua morte: basta aprire il libro bianco per capirlo. Allora, se vogliamo omaggiare il professor Marco Biagi, dovremmo cercare di compiere davvero la riforma che avrebbe voluto.

Il libro bianco conteneva numerose proposte, tutte ovviamente opinabili, ma tutte ispirate all'intento di sperimentare anche in Italia rapporti e assetti del mercato del lavoro già sperimentati da tempo in Europa. Ma in esso si prevedevano quelle forme di sostegno al reddito che devono necessariamente accompagnare e sorreggere il lavoratore nel suo percorso di vita e si spiegava l'importanza degli investimenti per la concreta attuazione di politiche attive di inserimento lavorativo, di formazione e riqualificazione di disoccupati e inoccupati di lunga durata: il cosiddetto potenziamento delle tutele nel mercato.

Nel libro bianco si diceva che la vera risposta all'indigenza deve essere il lavoro; lavoro di cittadinanza, direi, quello sancito nella nostra Costituzione, ma esso deve essere sorretto da forme di sostegno al reddito; reddito minimo garantito, come accade in tutta Europa, che a noi del Movimento 5 Stelle piace chiamare reddito di cittadinanza.

Mi piace poi ricordare ed evidenziare il ruolo del professor Biagi come presidente della commissione di esperti incaricata di predisporre un testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro costituita prima, nel 1996, presso il Ministero del lavoro. Anche in questo caso, la riforma che auspicava Biagi è rimasta incompiuta e – anche qui – la vera commemorazione, il vero omaggio alla memoria del professore sarebbe quello di arrivare ad una riforma del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (il cosiddetto testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), che sia effettivamente un testo unico.

Verso queste soluzioni dovremmo convergere tutti, senza distinzione partitica, di prevenzione e di altro genere. D'altronde, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dei lavoratori non sono, in sé, né di destra, né di sinistra, perché la loro valenza effettiva e la loro capacità di proteggere efficacemente chi ne ha necessità trovano un senso solo dove si traducono in forme concrete di tutela e di equità. A ben vedere, infatti, sul terreno della politica del lavoro, la contrapposizione tradizionale tra destra e sinistra non ha alcun senso. Ciò che serve sono il buon senso, la visione del futuro, la giustizia e la tutela di chi è più debole. È questo il messaggio che ci ha lasciato il professor Biagi: un messaggio che è più forte di qualsiasi muro, di qualsiasi ideologia e di qualsiasi indiscriminato rifiuto al dialogo; più forte perfino della barbarie del terrorismo. (*Applausi dai Gruppi M5S e AP (NCD-UDC)*).

PELINO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il trascorrere del tempo rende giustizia e chiarisce i torti e le ragioni. Il trascorrere del tempo – tredici anni dal suo orribile ed insensato omicidio – ha reso giustizia di quanto Marco Biagi ha fatto, scritto e pensato nella sua vita troppo breve.

La sua figura, invece di essere ingrigita, superata dai cambiamenti, si staglia sempre più nitida come quella di un vero riformista, uno dei pochi pensatori liberi del nostro Paese. Che l'Italia avesse il peggior mercato del lavoro di tutta Europa, come ha detto lo stesso Biagi, era una cosa che sostenevano in molti. Nessuno, però, ha avuto la sua stessa capacità di dare risposte chiare e convincenti. Partendo da una visione complessiva del mondo del lavoro, senza ideologismi ottusi, bugie convenienti e convenienze di parte, Biagi aveva indicato i nodi centrali che, se affrontati in tempo, avrebbero portato ad un diverso e più forte sviluppo del nostro Paese, ad un'altra storia. E ben poca soddisfazione c'è nella constatazione che, dopo tredici anni dalla sua morte, una parte delle riforme proposte da Biagi sia stata finalmente accettata da quella sinistra che per anni lo aveva ciecamente combattuto. Allora quella sinistra che lo accusava di voler cancellare i diritti e di voler creare insicurezza attraverso la flessibilità. Con la calma e la ragionevolezza che gli erano proprie, Marco Biagi rispondeva che la sua era una riforma complessiva del mondo del lavoro che non poteva essere giudicata leggendone solo qualche parte. Da un lato, infatti, si riconosceva il diritto di ogni azienda ad organizzare la produzione nel modo più conveniente, senza dover sottostare a rigidità anacronistiche; dall'altro, aveva ben chiaro che nessun lavoratore poteva essere lasciato indietro. Se si ricordano solo le sue pur decisive parole sull'importanza della flessibilità intelligente, del *part-time* e di un mercato del lavoro dinamico, gli si fa un grave torto. Perché, indissolubilmente legata a tutto ciò Biagi esprimeva l'assoluta necessità di una profonda ri-

forma degli ammortizzatori sociali per difendere ogni lavoratore dagli effetti della disoccupazione, per facilitare il reinserimento e per rendere realmente efficaci i servizi pubblici e privati per l'impiego.

Rimane la tristezza per la sua morte, il rammarico per aver perso una persona limpida e coraggiosa. E mi domando quale sarebbe oggi, se Marco Biagi fosse ancora vivo, la portata e la centralità del suo contributo in un'Italia che arranca per uscire dalla crisi. Sono convinta che, con lui, tutto sarebbe più facile, più giusto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Buemi).*

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, con il garofano che porto, Marco Biagi non posso che ricordarlo come un giuslavorista socialista, riformista. Proprio per le sue idee riformiste è stato ucciso, ma i suoi carnefici hanno ucciso l'uomo, non le sue idee, che dopo tredici anni continuano ad essere ben presenti in tutti noi.

Personalmente, ho avuto modo di conoscerlo a Pisa, quando lui era al Sant'Anna. Ci siamo iscritti assieme nel 1974 al Partito Socialista, quando lui era un ventiquattrenne ed io leggermente più giovane. Avevamo grandi idee e mai avrei pensato di essere qui oggi a commemorare un uomo che, per capacità, sicuramente avrebbe dovuto essere qui a guidare il Paese per la ripresa economica, per i problemi del lavoro.

Termino facendo una riflessione a voce alta. Credo che l'intervento del collega Sacconi più di ogni altro abbia espresso, nel 13° anniversario della morte di Biagi, il significato e l'importanza che ha avuto per l'Italia e i lavoratori, per il socialismo italiano ed europeo, un uomo come Marco Biagi.

Il quesito che pongo è questo: perché sono sempre quelli di cultura riformista, socialista, a dover lasciare il segno con il sangue su questo suolo patrio? Perché i terroristi hanno paura di questa idea e cercano di tappare loro la bocca in ogni modo, anche con il sangue. Dopo l'intervento del senatore Sacconi, credo che un buon silenzio non fu mai scritto ed è per questo che taccio. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e del senatore Ferrara).*

STUCCHI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è sicuramente difficile ricordare un momento come quello che abbiamo vissuto tredici anni fa, quando una persona, uno studioso, un uomo che lavorava per i lavoratori, ha lasciato la sua vita per mano di brigatisti, di terroristi, che hanno compiuto

un gesto violento non tanto nei confronti di una singola figura, ma contro lo Stato, contro quel Paese che voleva cambiare.

Marco Biagi collaborava con l'allora ministro Roberto Maroni e con il senatore Sacconi, ed era impegnato in un grande tentativo, quello di modernizzare il mondo del lavoro nel nostro Paese cercando di introdurre degli elementi di novità che potessero permettere ai nostri lavoratori di godere di più tutele, ma soprattutto di avere un'aspettativa migliore, per quanto riguarda la possibilità di ritrovarsi occupati, per loro, per i componenti delle loro famiglie e per tutti coloro che erano vicini all'aspettativa di trovare uno sbocco occupazionale.

Quando si parla di Marco Biagi bisogna parlare delle sue idee, che non sono state assolutamente ammazzate – uso questo termine ricordando quel vile, drammatico gesto – perché hanno continuato a circolare, anche nelle nostre Aule, ed hanno trovato una applicazione concreta.

Forse questa è la vera testimonianza della sconfitta di coloro che pensavano di ammazzare, con un uomo, le idee che invece erano buone, condivise e avrebbero condotto il nostro Paese verso uno sbocco diverso e sicuramente più facile sotto il profilo occupazionale e che avrebbe potuto interessare parecchi nostri concittadini, giovani e non più giovani. Infatti, anche le persone che si trovavano in difficoltà, e magari avevano qualche anno in più, venivano prese in considerazione nelle proposte che ha fatto Marco Biagi assieme a una serie di altre persone. Io conosco Michele Tiraboschi, bergamasco come me, che sicuramente ha raccolto l'eredità di Marco Biagi: basta leggere i suoi scritti e ascoltare le sue parole nei vari convegni per capire quanto effettivamente ci possa essere di buono in quelle idee che allora già venivano portate avanti.

Concludo con una citazione. Qualche mese fa, un importante magistrato mi disse che non temeva di morire per mano della mafia, di essere ammazzato dalla mafia, perché sapeva benissimo che la sua morte sarebbe stata una condanna e una sconfitta per la mafia. Per la mafia era più utile che lui visse, piuttosto che vederlo morto e vedere, giustamente, riconosciuta in lui una figura alla ricerca dell'affermazione della legalità. Era questa la sua forza, la sua volontà ed è questa la battaglia che lui ancora oggi sta portando avanti con tanto successo e con tanto pericolo per la propria vita.

Allora i brigatisti non fecero questa valutazione quando uccisero Marco Biagi, e probabilmente questa è la loro sconfitta più grande, perché le idee di Marco Biagi continuano ad essere presenti anche in quest'Aula oggi. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e AP (NCD-UDC)).*

\* ICHINO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, colleghi, c'è un nesso, credo, tra la vicenda di Marco Biagi, che riassume la storia di un Paese malato di faziosità e di intolleranza, e l'episodio, se possibile ancora più grave, di

oscurantismo violento, di violenta intolleranza nei confronti delle idee, delle opinioni religiose, della stessa cultura altrui, che ieri a Tunisi ha fatto venti vittime, che oggi piangiamo. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Puglia e Centinaio*). Quelle venti vittime ci ricordano come questa malattia gravissima sia ben lontana dall'essere guarita.

A uccidere Marco Biagi fu, certo, soltanto la mano assassina dei terroristi; ma a fare di lui il bersaglio della violenza assassina fu uno scontro politico durissimo sulle questioni del lavoro, che non esito a definire come una sorta di infarto del sistema politico-democratico. Dobbiamo anche al sacrificio di Marco Biagi se il Paese oggi sta guarendo da quella malattia mortale; anche se, come vediamo, quella malattia ora ci assedia intorno ai nostri confini.

La faziosità non necessita della malafede, anche se a questa talvolta si accompagna. La faziosità è essenzialmente figlia della paura. Così come, di fronte a un nemico alieno, con il quale non c'è modo di comunicare, la paura ci spinge solo a sparargli per primi, allo stesso modo, di fronte a ragionamenti che sconvolgono il nostro modo di pensare, proviamo la tentazione di squalificare preventivamente chi li propone, per chiudere il dibattito prima ancora che esso si apra. È la tecnica del tabù, del cordone sanitario, contro la quale non c'è ragionamento efficace.

Per superare quella barriera, le argomentazioni raffinate servono poco o nulla. L'arma più efficace è una testimonianza di disinteresse personale e di spirito di servizio e di sacrificio, che induca gli interlocutori a comprendere intuitivamente la necessità del confronto.

Questa è la testimonianza che Marco Biagi ha dato al massimo grado ed è questo il contributo decisivo che egli ha dato, non solo per disincagliare la cultura del lavoro del nostro Paese dalle secche di un oscurantismo dannoso, ma anche per svelenire una dialettica politica intossicata, appunto, dalla faziosità. Tanto forte è stata questa sua testimonianza – spinta fino al punto di mettere consapevolmente a rischio la sua vita anche quando ogni difesa gli era stata colpevolmente tolta – che, dopo la sua morte, squalificare la sua persona non è più stato possibile.

È stato qui che si è assistito a un capitolo nuovo nella fenomenologia della faziosità: dal momento che non era più possibile squalificare lui, si è tentato di separare da lui la sua opera, negando che fosse opera sua. Quante volte, e da quanti esponenti anche eminenti dell'*establishment* politico, accademico e sindacale abbiamo sentito dire in questi anni: «Marco Biagi era persona troppo intelligente, colta e per bene per poter scrivere quella legge». E quanti, pur senza pronunciare questa frase – che oltraggiosamente implica la squalifica totale di quella riforma sul piano dell'intelligenza, della cultura e dell'onestà morale – ancora oggi tentano sostanzialmente proprio la stessa operazione, rifiutando di chiamare col suo nome la legge che lui ha scritto di suo pugno. La chiamano «legge 30», per paura che l'ammirazione o anche solo il rispetto suscitati dalla sua straordinaria testimonianza possano indurre la gente a guardare senza pregiudizi ai contenuti e agli effetti di quanto lui ha elaborato e proposto!

Ma il tempo è galantuomo: oggi tutti sono costretti a riconoscere che quella legge – accusata inconsultamente di essere la causa della diffusione del precariato nel nostro Paese – in realtà non ha istituito alcun rapporto di lavoro precario che non esistesse già, magari con un nome diverso, e ne ha semmai imposto una disciplina più compiuta, per certi aspetti persino più restrittiva rispetto all'ordinamento precedente.

Se un difetto aveva, quella legge, era semmai quello di limitare l'intervento riformatore ai margini del diritto del lavoro, senza toccarne il cuore, cioè la regola di *job property* che è per sua natura creatrice di una divisione profonda tra *core workers* e *peripheral workers*, tra protetti e non protetti. Ma quel difetto non era certo conseguenza di una timidezza nell'approccio riformatore dell'estensore della legge, bensì delle barricate erette dai suoi oppositori.

La parte essenziale dell'eredità intellettuale che Marco Biagi ci ha lasciato, comunque, non sta tanto in questa o quella scelta contingente di politica del lavoro, quanto nell'affermazione di un metodo nuovo per l'impostazione stessa del dibattito di politica del lavoro: un metodo fondato, in primo luogo sul confronto tra diritto, economia e sociologia, ma fondato soprattutto sulla comparazione internazionale.

Discutere di quelle idee con rispetto, respingendo ogni tentazione di chiusura preventiva del dibattito, è un dovere civile e morale per chiunque abbia a cuore il progresso sociale e la stessa democrazia. La battaglia contro il terrorismo si vince anche in questo modo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Sacconi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo si associa al ricordo del professor Marco Biagi: un intellettuale di altissimo livello, per sua scelta a servizio dello Stato; un riformista moderno che cercava incessantemente il punto di equilibrio tra i diritti inalienabili della persona e le esigenze collettive della comunità; un eroe civile, lucido precursore di analisi e di idee che ci hanno accompagnato in tutti questi anni alla ricerca di soluzioni che egli ci aveva già indicato.

Chi lo ha conosciuto, come è capitato anche a me, stimato e con lui ha lavorato, ricorda ancora con emozione quella sera di tanti anni fa, lo sgomento, il dolore e lo sconforto che ci prese. Ci sembrava che tutto fosse finito.

Se possiamo dire oggi – come spesso si fa retoricamente – che un sacrificio ha lasciato il segno, questo è il caso.

Il Paese procede, il mondo del lavoro avanza verso nuove prospettive tra contraddizioni e difficoltà. Ebbene, per molto di ciò che buono e migliore oggi la società italiana e il mondo del lavoro vivono e hanno costruito il merito va, ancora oggi, per molta parte attribuito al professor

Marco Biagi. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e AP (NCD-UDC) e del senatore De Cristofaro*).

### **Sull'attentato terroristico di Tunisi**

PRESIDENTE. Onorevoli senatrici e onorevoli senatori, nella giornata di ieri il mondo ha assistito ad un atto di vile barbarie e inaccettabile violenza.

I fatti accaduti a Tunisi sono espressione di un'intolleranza che impone a tutte le istituzioni e a ciascuno di noi fermezza nei principi e intelligenza nel costituire insieme le fondamenta di civiltà lungo le strade della pace, della giustizia e dell'integrazione.

In memoria delle vittime e in spirito di vicinanza autentica ai loro familiari, invito l'Assemblea ad un momento di raccoglimento. (*Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

RICCHIUTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*PD*). Signor presidente, ieri a Tunisi siamo stati sorpresi da un attentato vigliacco e insensato.

La violenza politica dell'ISIS ha colpito alla cieca e ha voluto dimostrare che nessuna parte del Nord Africa è al sicuro. Esprimo quindi la mia più sentita, incredula e addolorata vicinanza al signor Sergio e a tutta la famiglia di Giuseppina Biella, nativa di Desio e residente a Meda; altrettanto ai congiunti di Francesco Caldara, di Novara, e di Orazio Conte, di Torino.

Il mio pensiero va anche alle famiglie delle vittime degli altri Paesi coinvolti e a quelle tunisine.

### **Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 10,08)**

(*Segue RICCHIUTI*). Le vittime italiane ne hanno fatto le spese tragicamente anche in qualità di visitatori animati da spirito di amicizia, curiosità e solidarietà. Il viaggio nella nostra cultura è sempre stato questo: un modo per allacciare legami di reciproca conoscenza e scambio, per bandire guerre e violenza dal vocabolario delle relazioni internazionali.

Non è un caso che il terrorismo islamico si sia accanito su turisti inermi diretti ad un museo. Sono certa che la politica tornerà a dire la sua, a riprendersi il campo con i suoi mezzi, con le sue mediazioni, con le sue procedure, con il suo portato di rapporti commerciali e di confronto



istituzionale e culturale; sono certa che nessuno di noi si piegherà al ricatto del terrore.

È solo quando la politica tace, quando le cancellerie europee sono afone e impotenti che la pace e la stabilità sono compromesse e restiamo in balia di criminali senza scrupoli e senza umanità.

Ecco perché ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime, pianiamo con loro, ma non ci rassegniamo al dominio dell'imprenditoria della paura internazionale. (*Applausi dai Gruppi PD, Misto-SEL e della senatrice Bencini*).

MAZZONI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura esprimo il cordoglio per le vittime del vile attentato di ieri a Tunisi.

Mi permetto qualche considerazione sul fatto che la Tunisia non è la Libia, dove la rivolta contro il regime di Gheddafi, anche a causa degli errori tragici dell'Occidente, è diventata una lotta di tutti contro tutti che ha aperto la strada al califfato islamico e ha consentito di conquistare porzioni di territorio sempre più vaste. Ma la Tunisia non è neppure l'Egitto, dove c'è voluto il *golpe* illuminato di al-Sisi per mettere fuori gioco gli integralisti islamici della fratellanza musulmana.

La primavera tunisina non ha portato sconvolgimenti drammatici, tanto che la democrazia ne è uscita rafforzata. Ma anche una democrazia forte può essere messa in pericolo del combinato disposto della presenza di gruppi terroristici che si muovono all'interno del suo territorio e di combattimenti che avvengono, da diversi mesi, lungo la frontiera algerina contro le bande salafite che hanno rapporti organici e con Al Qaeda del Maghreb.

C'è poi un altro elemento che non va sottovalutato. La Tunisia è stata negli ultimi mesi uno dei maggiori fornitori di reclute jihadiste alle milizie dell'ISIS che combattono in Siria e in Iraq, ma la grande manifestazione di ieri sera a Tunisi contro il terrorismo è un grande segnale di speranza: è il segnale che esiste una Tunisia democratica pronta a sfidare il califfato.

Dobbiamo guardarci tutti negli occhi oggi e dirci con chiarezza che forse non è un caso se, per la prima volta, l'ISIS ieri ha sparso sangue italiano e dobbiamo contare le prime vittime della guerra che il califfato ci ha dichiarato. È necessario, dunque, ritrovare lo stesso spirito di coesione nazionale che ci consentì di vincere il terrorismo interno ed è indispensabile che il Governo metta in atto tutte le misure volte a garantire la sicurezza dei cittadini alla vigilia di tre appuntamenti cruciali che ci attendono quest'anno: l'esposizione della Santa Sindone, l'Expo e il Giubileo che inizierà l'8 dicembre. L'ISIS, infatti, ha più volte indicato i luoghi simbolo della cristianità come suoi obiettivi privilegiati. Nelle ultime ore servizi di *intelligence* hanno lanciato l'allarme per possibili azioni an-

che in Italia, il cui rischio si fa quindi sempre più concreto. Volenti o nolenti, dunque, siamo già dentro questo conflitto e dobbiamo attrezzarci di conseguenza.

Nello sfondo dell'attacco terroristico in Tunisia non può non essere accelerata la soluzione rapida della crisi libica per impedire all'ISIS di allargare le proprie aree di attività anche ai Paesi vicini e soprattutto di esportare la loro guerra totale in Europa attraverso l'Italia. La comunità internazionale deve stabilizzare la Libia a qualunque costo. È una priorità inderogabile per la nostra sicurezza nazionale e, dunque, siamo alla vigilia di un impegno gravoso di fronte al quale dobbiamo tutti essere all'altezza. Dobbiamo assolutamente mobilitarci, perché le nostre vittime di ieri siano le prime e le ultime di questa guerra che l'ISIS ci ha dichiarato. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*).

STUCCHI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUCCHI (*LN-Aut*). Signora Presidente, naturalmente intervengo per esprimere il cordoglio mio e di tutto il Gruppo della Lega Nord per tutte le vittime dell'attentato di ieri: per i quattro italiani in modo particolare, ma anche per tutte le ventiquattro persone decedute. Desidero, inoltre, esprimere i miei auguri ai feriti che, in questo momento, stanno combattendo per la loro sopravvivenza, alcuni dei quali purtroppo si trovano sicuramente in situazioni abbastanza precarie.

Quello che è successo in Tunisia ci deve far riflettere, perché è accaduto all'interno di un Paese diverso da quelli dell'area con cui confina. È un Paese che – come ha detto il suo Presidente ieri – ha cercato di intraprendere un cammino che guarda alla democrazia, naturalmente con una certa sua declinazione, conoscendo quanto sia complesso attuare i suoi principi in quella realtà. Si tratta comunque di un cammino che deve essere sostenuto ed incentivato.

L'attentato è stato compiuto in un luogo simbolico perché, se è vero che il primo obiettivo era il Parlamento, va detto che il museo del Bardo è il più grande dell'Africa ed è forse il luogo della cultura, il luogo di riferimento culturale, per un gran numero di cittadini africani. Questo ci deve far pensare, perché si sapeva che lì vi era comunque la presenza di tanti cittadini stranieri. E, quindi, l'eco di un avvenimento che se fosse avvenuto all'interno del Parlamento tunisino, piuttosto che all'interno del museo del Bardo, sarebbe stato mondiale.

È accaduto all'interno del museo ed ha comportato la perdita di vite di persone che appartengono a varie nazionalità, e questo oggi ci impone una riflessione: una riflessione che, per quanto riguarda solamente il 2015, ci ha già richiesto l'attentato di Parigi alla redazione di «Charlie Hebdo»; ci ha richiesto l'attentato di Copenhagen e ci richiede costantemente, guardando in casa nostra, anche l'opinione pubblica, che è molto attenta e molto timorosa. A tale proposito, prima sono stati citati tre degli eventi

importanti che riguarderanno il nostro Paese nelle prossime settimane e mesi: l'ostensione della Santa Sindone, l'Expo e il Giubileo, che sono eventi molto delicati oltre che importanti, da gestire con attenzione.

La nostra fortuna è vivere in un Paese attento a quello che accade al suo interno e che, quindi, richiama tutti alle proprie responsabilità. Mi auguro che quanto accaduto a Tunisi sia un ulteriore stimolo a chi ci governa, a chi rappresenta l'Esecutivo e a chi opera in determinati settori legati alla prevenzione e alla sicurezza dei cittadini, e quindi volti ad evitare che possano accadere fatti drammatici, ad essere ancora più deciso nell'affrontare con il giusto rigore questa sfida. Si tratta, infatti, di fare delle scelte non drastiche, ma giuste a difesa dei cittadini e della sicurezza del nostro Paese, per evitare che fatti del genere, che hanno riguardato – nel caso di ieri – cittadini italiani ed europei al di fuori dei confini dell'Unione europea, possano accadere anche all'interno del nostro Paese.

Credo che sullo strumento che abbiamo oggi a disposizione, che è la discussione nell'altro ramo del Parlamento del decreto-legge sul terrorismo, dobbiamo applicarci per inserirvi nuove misure che possano dare ulteriori garanzie ai nostri cittadini. Mi auguro che il Governo accolga questo invito, perché questi fatti drammatici non possono essere taciuti e meritano risposte adeguate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, intervengo per associare le parole mie, del mio partito e del mio Gruppo al cordoglio che anche i miei colleghi hanno espresso pochi minuti fa e per testimoniare sentimenti di vicinanza e di solidarietà innanzitutto alle famiglie delle vittime. Vorrei anche fare una brevissima considerazione – immagino poi che avremo modo di parlarne più diffusamente, quando riterremo di fare un approfondimento – su quello che sta accadendo nei Paesi del Nord Africa e purtroppo adesso anche in Tunisia.

La considerazione è legata a quanto rilevato nelle ultime ore da molti analisti ed osservatori – a mio parere molto condivisibili – circa il fatto che ieri è stato colpito un Paese come la Tunisia che, peraltro fra i pochi del Nord Africa, ha saputo più di tutti dare un percorso vero alla primavera araba e mettere in campo, nei mesi passati, un percorso democratico compiuto, una nuova Costituzione e forme di partecipazione significative che hanno interessato una parte consistente della popolazione. Insomma, si tratta davvero di un Paese che, nel corso di questi mesi, ha cercato di passare da una condizione di dittatura ad una di democrazia.

Non è, allora, certamente un caso, signora Presidente, se i tagliagole e gli assassini di ISIS colpiscono un Paese come la Tunisia, dove c'è un percorso democratico così significativo ed importante. Ma fortunatamente non è nemmeno un caso che non solo noi, che guardiamo quanto sta accadendo dall'altra parte del mare, nel Nord Africa, ma soprattutto la po-

polazione tunisina ieri si sia mobilitata e abbia detto no al terrorismo, no al terrore e sì alla democrazia.

Noi dobbiamo stare con quelle donne e con quegli uomini. Dobbiamo stare con la democrazia e contro il terrore. E dobbiamo incoraggiare e favorire tutti i percorsi democratici dal basso, che sono gli unici, nonostante tutto, che possono essere oggi il vero antidoto e il vero avversario del terrorismo integralista. *(Applausi dai Gruppi Mist-SEL, PD e Misto).*

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, intervengo per esprimere la vicinanza del mio Gruppo alle famiglie delle vittime dei fatti avvenuti in Tunisia e per ricordare a quest'Aula che, da molto tempo, il Movimento 5 Stelle chiede un impegno della politica estera, soprattutto in Libia e in Tunisia, che sono i due baluardi (in particolare la Tunisia) di un'area che ha bisogno di democrazia e che sta faticosamente lavorando per costruirla.

Gli attentati che si sono verificati devono in qualche modo colpire le vostre coscienze e quelle del Governo, perché fino ad oggi abbiamo esportato prevalentemente corruzione e armi.

Io non voglio accusare tutta la politica estera, perché abbiamo un Vice Ministro competente che ha fatto sicuramente un buon lavoro. Per il resto, però, i Ministri del nulla che avete messo agli Esteri non hanno rappresentato nulla e non hanno costruito nulla nel Mediterraneo, ma hanno soltanto tenuto gli occhi rivolti ai padroni della BCE e dell'Europa. Ebbene, io vi dico che oggi queste vittime non dovrebbero far dormire neanche voi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

### Sui lavori del Senato

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signora Presidente, ho chiesto di parlare perché vorrei chiedere alla Presidenza del Senato di valutare la possibilità di convocare una Conferenza dei Capigruppo, perché possa essere esaminata una modifica del nostro calendario così da accelerare l'avvio dell'esame in Aula del provvedimento anticorruzione.

Noi abbiamo due esigenze parlamentari, tutte e due di particolare rilievo. Abbiamo l'esigenza che la Commissione concluda regolarmente, e con tutti i dovuti approfondimenti, i suoi lavori, in modo che il provvedimento possa arrivare in Aula quanto più completo possibile, con tutta la sua istruttoria conclusa.

Contemporaneamente, abbiamo la necessità che l'Aula inizi il lavoro, per poterlo poi sollecitamente concludere, in modo che l'Italia abbia un provvedimento anticorruzione, di cui ha particolare bisogno in questo momento. La corruzione, nel nostro Paese, è diventata un fenomeno che mina la sua stabilità e sono, quindi, fondamentali provvedimenti anche legislativi per combatterla.

Io devo sottolineare che il tempo non può essere una variabile indipendente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Zanda, informerò tempestivamente il Presidente del Senato della sua richiesta.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intervengo in relazione alla richiesta del presidente Zanda, premettendo che il Gruppo di Forza Italia condivide l'urgenza e la priorità della discussione della legge anti-corruzione, per intervenire su un fenomeno che – ahimè – affatica l'economia e le sorti del nostro Paese in modo assolutamente intollerabile.

Al di là di questo, vorrei però rendere edotte l'Assemblea e la Presidenza, per le decisioni che si andranno ad adottare nell'eventuale Conferenza dei Capigruppo in ordine allo svolgimento dei lavori.

Lunedì scorso sono stati presentati dal Governo degli emendamenti in tema di falso in bilancio. Come prescritto dal Regolamento, si è aperta una fase subemendativa rispetto a questi emendamenti e, nella giornata di ieri, si è cominciata la votazione. Con riferimento ad un emendamento del Governo, si è rilevato che esso faceva riferimento all'articolo 131-*bis* del codice di rito: articolo che non risultava essere non solo entrato in vigore, ma neanche pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Da lì è stata rivolta la richiesta, da parte di taluni componenti della Commissione, di riaprire una fase emendativa, limitatamente a questo emendamento, per consentire la proposizione di subemendamenti, una volta conosciuto il testo dell'articolo 131-*bis*. Gli accertamenti, svolti in modo particolarmente rapido dalla Commissione ieri, rendevano edotta la Commissione di quanto segue.

Signora Presidente, mi scusi se richiamo la sua attenzione, ma si tratta di un argomento molto delicato.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, ma un conto è chiedere una convocazione della Conferenza dei Capigruppo – e ne ho informato il Presidente – altro conto è aprire oggi un punto non iscritto all'ordine del giorno.

Le ho dato comunque la parola per correttezza, e lei lo sa. Le chiedo solo di consentirci di proseguire.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, non intendo aprire una discussione nel merito, ma rappresentare la situazione sotto il profilo procedimentale e regolamentare, nei limiti che ritengo utili alla decisione che la Conferenza dei Capigruppo adotterà. Posso?

PRESIDENTE. Non a caso, vi sono già altri senatori che intendono intervenire. Prego tutti di restare nell'ambito delle regole che conosciamo. Prosegua, senatore.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Non c'è dubbio, signora Presidente, e la ringrazio.

Verso le ore 17 o 18 circa di ieri sera, si è appreso che il testo astrattamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo sarebbe stato reso pubblico nella giornata di oggi. Si è proceduto quindi, per una forma di pubblicità, all'inserimento sul sito *on line* della *Gazzetta Ufficiale*.

La fase subemendativa, aperta a tutti i senatori della Repubblica, imponeva conseguentemente la fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti per la giornata di oggi, in quanto, se ciò non si fosse fatto, si sarebbe violato l'articolo 71 della Costituzione, con una ricaduta di illegittimità costituzionale su una normativa così delicata come quella dell'anticorruzione. Alle ore 11 di oggi scade, dunque, il termine per la presentazione dei subemendamenti, che verranno trasmessi alla Commissione bilancio e, non appena questa avrà rilasciato il parere, la Commissione giustizia, all'uopo convocata, procederà alla votazione.

Mi permetto, però, di rappresentare fin d'ora all'Aula e alla Presidenza che il fatto che oggi sia stato pubblicato ufficialmente sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo sulla particolare tenuità del fatto non equivale alla sua entrata in vigore. Ciò significa che, in Commissione, ci troveremo di fronte ad un emendamento privo di portata normativa, non essendo entrato in vigore, pur essendo stato pubblicato, l'articolo 131-*bis* del codice penale. Il che evidentemente pone problemi al riguardo, che possono essere, se del caso, affrontati in un certo modo in Commissione, ma che penso creino grossi problemi per le decisioni che verranno assunte in Aula. Questo, però, è un problema della Presidenza del Senato e non del Presidente della Commissione giustizia.

CIOFFI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo sempre sull'ordine dei lavori.

Desidero ringraziare a nome del Gruppo il presidente Zanda, che si vede che stamattina si è svegliato e ha preso un buon caffè, perché aspettavamo da due anni che arrivasse in Aula. Lo ringraziamo, dunque, cortesemente. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Mi associo alla sua richiesta di convocare immediatamente la Conferenza dei Capigruppo e riproporrò di ve-

nire a lavorare venerdì, sabato e domenica, perché quel provvedimento deve venire in Aula.

Se la cosa che ci dice il presidente Palma è vera, è perché il Governo ha scritto un emendamento non conforme alle leggi esistenti in questo momento in Italia. Il senatore Palma ha però accettato l'emendamento del Governo, in cui vi era un errore materiale. Se l'emendamento è stato accettato, ma oggi ci viene detto che non esiste il l'articolo 131-*bis* del codice penale, vorrei capire se leggete le cose che scrivete. Allora, se il Governo fa opposizione a se stesso, forse il vero motivo è che il disegno di legge Grasso andava bene e avete voluto distruggerlo, per non raggiungere l'obiettivo.

Facciamo una cosa, allora: diciamo al Governo di ritirare quell'emendamento, o quantomeno la sua seconda parte, in cui si parla dell'articolo 131-*bis*, e veniamo in Aula domani mattina. (*Applausi del Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Informo l'Aula che il Presidente del Senato, da me informato della richiesta di convocazione della Conferenza dei Capi-gruppo, ha disposto che la riunione abbia luogo dopo le votazioni sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sulle banche popolari e sulle questioni pregiudiziali ad esso riferite.

FERRARA Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signora Presidente, quanto la Presidenza ha testé comunicato mi rafforza nella necessità di dover intervenire in Aula.

La decisione della Presidenza, che scaturisce dalla prerogativa necessaria ed obbligatoria per dirigere e coordinare i lavori d'Aula, in testa al Presidente, fa capire che la richiesta del presidente Zanda è quanto mai necessaria ed opportuna. Questo ha un grande significato. Il presidente Zanda, infatti, avrebbe anche potuto avanzare tale richiesta non in Aula, ma con una semplice telefonata, in modo da sollecitare il Presidente a quella che il Presidente ha immediatamente ritenuto una necessità. Ma, se il presidente Zanda l'ha fatto, ha rinverdito una sua antica esperienza, che l'ha visto cominciare in tal modo la sua presenza pubblica nella nostra Nazione. La comunicazione ha una grande importanza.

Quindi, quanto lei ha fatto emendando il comportamento del presidente Palma (nel senso che il presidente Palma avrebbe potuto non intervenire per una richiesta avanzata dal presidente Zanda) non ha significato, perché quanto ha fatto il presidente Zanda ha un significato non sull'organizzazione dei lavori, ma politico.

Allora, sul significato politico i Capi-gruppo, se mi permette, hanno non soltanto la possibilità, ma anche il dovere di intervenire. Il punto politico è che il Governo su questo provvedimento ha una contraddizione in-

terna, sorta non già nell'ultima settimana, atteso che in essa è risultata ancor più evidente, perché martedì il Governo ha presentato un emendamento di grande portata. Tale difficoltà interna risale sino ai primi dell'anno, perché la calendarizzazione in Aula di questo provvedimento – come ricordiamo – è stata sollecitata dai colleghi del Movimento 5 Stelle già all'inizio di gennaio. E all'inizio di gennaio – anche ella era presente in Conferenza dei Capigruppo, signora Presidente – abbiamo capito, dal balbettio del Governo, che c'era qualche problema.

Ora, non si può riversare sull'organizzazione dei lavori quello che è un problema del Governo. Il Governo dovrebbe chiarirsi al suo interno e dovrebbe dirci quello che vuole fare, anche perché, se avesse voluto, avrebbe potuto presentare l'emendamento non in Commissione, ma in Aula, come ha fatto tantissime volte, mettendoci di fronte al fatto compiuto, come ha sempre fatto. Perché non ci mette davanti al fatto compiuto? Perché il Governo non sa cosa fare. Allora il Governo prima ce lo comunica e meglio è, e non soltanto per i lavori dell'Aula, ma per il bene della Nazione. (*Applausi del senatore Arrigoni*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico statale «Amedeo Avogadro» di Biella. Benvenute e benvenuti al Senato della Repubblica. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione sui lavori del Senato**

MUSSINI (*Misto-MovX*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signora Presidente, è chiaro a tutti che il Gruppo cui appartengo ha sempre insistito perché il disegno di legge anticorruzione venisse portato avanti bene e in tempi rapidi. Abbiamo anche insistito perché venisse inserito in calendario più e più volte.

Vorrei, però, rappresentare a tutti anche la preoccupazione per il fatto che ora stiamo costruendo una legge che evidentemente è ritenuta un nodo particolarmente sensibile, perché – checché ne diciamo – sono comunque due anni che lavoriamo e da due anni questo disegno di legge viene proposto, riproposto e sottoposto ad un percorso ad ostacoli veramente complesso.

La preoccupazione principale è che si arrivi alla fine ad un testo che sia chiaro ed utilizzabile. La difficoltà creata dal fatto che in questo emendamento il Governo abbia inserito un riferimento di questo tipo è oggettiva. Chiediamo che questo aspetto venga trattato con estrema cura e sorvegliato dalla Presidenza: non vorremmo mai che poi venisse prodotta una



modifica particolare al falso in bilancio che si dovesse non solo rivelare inefficace, ma aprire anche un contenzioso che in questo momento non possiamo assolutamente permetterci. (*Applausi del senatore Carraro*).

CENTINAIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, capisco che in questo momento di estrema difficoltà della politica italiana sia necessario dare segnali ed essere più populistici possibile. Penso però che, dopo che questo provvedimento giace negli uffici da più di settecento giorni – e ci tengo a sottolinearlo – senza essere trattato da nessuno, ovvero dimenticato dalla quasi totalità della politica italiana, non si possa venire in Aula oggi a dirci che dobbiamo accelerare, dopo la Conferenza dei Capigruppo di qualche giorno fa, dove erano state annunciate proposte serie da parte dei colleghi, e anche dalla Lega.

Le «renzate», Presidente, lasciamole al Presidente del Consiglio fuori da quest’Aula. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Qui ci sono persone serie: persone che lavorano nelle Commissioni, come hanno fatto nelle ultime ore e in questi giorni. Ci sono senatori che operano per il bene della Nazione; senatori che, in tema di corruzione, hanno le idee ben chiare e sanno benissimo cosa bisogna fare.

Se bisogna fare del populismo per far sì che il Partito Democratico, dopo quanto è successo nei giorni scorsi, si metta il cappello agli occhi dell’opinione pubblica di essere contro la corruzione, dopo che per settecento giorni non ve ne è fregato niente, io non ci sto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Paglini*).

Oggi trattiamo il provvedimento sulle banche popolari. Martedì metterete la fiducia su questo decreto-legge e, nel pomeriggio, potremo tranquillamente trattare il disegno di legge sulla corruzione. Non saranno due giorni in più a trasformare l’Italia in un *caos* totale: chi corrompe e chi è colluso lo è oggi come tra due giorni, indipendentemente dal fatto che questo disegno di legge vada in Aula o meno.

Siamo disponibili a ragionare, ad accelerare il più possibile. Se bisogna venire sabato e domenica, veniamo; se è necessario venire a Pasqua, lo facciamo. Eravamo disposti a lavorare a ferragosto per i capricci del Presidente del Consiglio. Cerchiamo, però, di essere persone serie, Presidente. Una volta tanto, quando in Conferenza dei Capigruppo si prendono decisioni, che queste siano, perché altrimenti, purtroppo, chi vota il calendario diventa poco serio, se dopo due giorni viene qua a proporre qualcosa di diverso. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e delle senatrici Rizzotti e Musini*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, capisco la situazione in cui si trova il Governo e la sua maggioranza, perché non sfugge a nessuno il combinato disposto – va tanto di moda questa parola – del silenzio del presidente Renzi sulla vicenda Lupi, imbarazzante, da una parte, con la trattazione del disegno di legge anticorruzione, dall'altra.

Lei, Presidente, ha assistito a tutte le Conferenze dei Capigruppo e sa perfettamente che su questa vicenda ormai da mesi va avanti un balletto imbarazzante: il disegno di legge è stato in Commissione dove si è lavorato e poi è stato fermato, perché il Governo aveva annunciato la presentazione di un suo testo, che siamo stati ad aspettare per diverse settimane. Ora non si può venire in Aula ad avanzare simili richieste. D'altra parte, mi dispiace perché il presidente Zanda non è solito acconciarsi anche lui alla pura propaganda. Poteva avanzare la sua richiesta telefonando agli altri Capigruppo, come ha sempre fatto. Fatta così, detta richiesta ha il solo scopo di tentare di dare un messaggio esterno, data la situazione che è sotto gli occhi di tutti, nonché il silenzio imbarazzante del presidente Renzi sulla vicenda Lupi e i ritardi accumulati sul disegno di legge anticorruzione.

Noi abbiamo votato il calendario, tra l'altro in Aula, ancora una volta, l'altro giorno. Per carità, per quanto ci riguarda, possiamo lavorare oggi pomeriggio, venerdì e quando volete. Tuttavia, ormai da settimane va avanti la resistenza messa in campo dalla maggioranza e dal Governo a portare avanti questo disegno di legge. Questa mattina, invece, il presidente Zanda si sveglia e, all'improvviso, decide che, nel giro di pochi minuti, si possono risolvere i problemi. Noi siamo sempre disponibili a fare in modo che si faccia presto, ma non siamo più disponibili a tollerare continuamente in quest'Aula atteggiamenti che servono esclusivamente alla propaganda e alla demagogia quando i fatti sono altri. Bisognava alzarsi in quest'Aula – lo dico anche al Presidente del Senato – quando su Sky e sui giornali appariva il numero dei giorni e delle ore come se fosse responsabilità di quest'Aula il fatto che il disegno di legge anticorruzione aspetta da 700 giorni. Non è responsabilità di tutta quest'Aula: è responsabilità solo ed unicamente della maggioranza e del Governo. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S*).

**Deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:**

**(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,41)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di

necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1813: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Nel corso della seduta del 17 marzo la 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Migliavacca, se intende intervenire.

MIGLIAVACCA, *estensore del parere*. Signor Presidente, intervengo unicamente per confermare il parere favorevole alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

PRESIDENTE. Ricordo che potrà prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, abbiamo già avuto modo, in Commissione affari costituzionali, di spiegare nei particolari per quale motivo riteniamo che per questo decreto-legge non sussistano i presupposti di costituzionalità.

Riteniamo che questo decreto-legge – non è il solo perché siamo ormai abituati, ma esso in particolare – sia in palese e totale contrasto con l'articolo 77 della Costituzione. Riteniamo che, in questo caso, non ci siano i presupposti costituzionali per l'adozione del decreto-legge, perché non vediamo la necessità e l'urgenza. E i motivi sono molto chiari ed assolutamente palesi e si rintracciano, peraltro, anche nella relazione che accompagna lo stesso decreto-legge.

Vorrei anzitutto dire, con molta franchezza, che ci troviamo di fronte al fatto che questo decreto-legge introduce una riforma di sistema. Per introdurre una riforma di sistema, non è certo il decreto-legge lo strumento più adeguato. Le riforme di sistema devono avere un percorso che la Costituzione certamente non rintraccia nella possibilità dell'utilizzo del decreto-legge.

Tra le altre cose, l'asserita urgenza del decreto-legge è contraddetta dal tempo indicato per l'adeguamento alle nuove disposizioni, che è stato stabilito in diciotto mesi. Qualcuno mi deve spiegare come vi possano essere i presupposti di urgenza richiesti per emanare un decreto-legge, quando lo stesso provvedimento prevede diciotto mesi per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Non solo, addirittura vi è un'assoluta indeterminatezza della effettività della stessa prescrizione, che decorre dall'adozione di norme secondarie di attuazione emanate senza alcun vincolo temporale dalla Banca d'Italia. Quindi, si parla di diciotto mesi e poi di nessun tipo di vincolo temporale per le norme secondarie emanate dalla Banca d'Italia. Pertanto, la questione cardine dell'articolo 77, ossia il fatto che vi siano i presupposti di necessità e urgenza, è contraddetta dai dispositivi previsti dal decreto.

Un'altra questione che – a nostro avviso – palesa con assoluta evidenza il fatto che non vi siano i presupposti previsti e che il decreto-legge sia chiaramente affetto da illegittimità costituzionale è la seguente. Accenno al fatto che si introduce una riforma di sistema e, quindi, si tratta di norme ordinamentali che non possono essere condizionate dalla contingenza. Non solo: nella motivazione che si adduce per dimostrare la necessità e l'urgenza della riforma, viene invocato il fatto che vi sono delle indicazioni e delle direttive europee che ci obbligano alla trasformazione delle banche popolari. Ne abbiamo discusso a lungo in Commissione, anche con il contributo di senatori che avevano partecipato, essendo allora parlamentari europei, alla discussione sulle direttive stesse. È chiaramente palese, leggendo le direttive, che non vi è – a nostro avviso – alcun tipo di obbligo né si incorre in una procedura d'infrazione. Anzi, proprio da parte di Paesi come la Germania, dove il ruolo delle banche territoriali e popolari è molto forte, è stata avanzata la richiesta di una particolare considerazione della forma cooperativa nelle banche stesse.

Quindi, nell'elaborare le direttive e anche in relazione alla libertà di circolazione e allocazione di capitali, cui fa riferimento il Governo, la Commissione, intervenendo sull'archiviazione di una procedura d'infrazione aperta nel 2003 per sospetta violazione dell'articolo 56 del Trattato, ha concluso allora che le società cooperative hanno una particolare rilevanza nell'economia degli Stati membri dove hanno operato e continuano ad operare grazie al loro modello sociale, e che il diritto di tali società di espandersi e di ricorrere al mercato per la raccolta di capitali è pienamente riconosciuto. Cito queste, che sono le conclusioni cui pervenne allora la Commissione europea, per dire semplicemente che le motivazioni addotte per tentare di dimostrare la necessità e l'urgenza del provvedimento, come prescritto dall'articolo 77, non sono esattamente rappresentate, perché la discussione in Europa e la questione della applicazione delle direttive sono molto più articolate.

Avremo quindi modo, signora Presidente, durante la discussione sulla pregiudiziale di costituzionalità, di illustrare in modo ancora più articolato i vizi di costituzionalità presenti in tutto il decreto-legge, oltre a quelli riferiti all'articolo 77, ma è chiaro ed evidente che mai come in questo caso non vi siano i presupposti costituzionali di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

A questo aggiungiamo che per l'ennesima volta martedì prossimo – già lo sappiamo tutti – su questo decreto-legge sarà posta la questione di fiducia; ancora una volta si introduce una riforma di sistema così ampia, che avrà ripercussioni molto pesanti sui territori, sulle economie locali

e sulle piccole e medie imprese, attraverso uno strumento, come il decreto-legge (a nostro avviso viziato da una totale illegittimità costituzionale), e ancora una volta si ricorre a porre la questione di fiducia.

Signora Presidente, per queste ragioni non riteniamo che per il provvedimento in esame vi siano i presupposti di costituzionalità. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice De Pin*).

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signora Presidente, colleghi e cittadini, ci dilettiamo in questo esercizio di discussione, che sappiamo bene porterà al nulla. La maggioranza andrà, come al solito, come un *caterpillar* avanti con le proprie idee e così il Governo.

Poco fa abbiamo ascoltato qualcuno criticare il Governo perché aveva presentato in Commissione giustizia un emendamento riferito ad un comma di un provvedimento che non era ancora entrato in vigore: lo dico per far capire a che punto siamo. Ricordiamo che è lo stesso Governo che a dicembre scorso ha emanato un decreto-legge e ha pubblicato il decreto correttivo nello stesso giorno in cui veniva pubblicata la legge di conversione, perché il testo originario conteneva un errore: non si poteva fare diversamente, perché altrimenti sarebbe scaduto il decreto-legge. Siamo in queste mani.

Noi oggi valutiamo i presupposti di costituzionalità. Faccio riferimento al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali della Camera: non è il parere di un singolo, ma è di tutta la Commissione. Lo leggo: «Premesso che, trattandosi di una disciplina organica che incide con effetti differiti nel tempo sulla natura degli enti (banche popolari), non limitandosi a correggere alcune gravi e puntuali distorsioni, la forma del decreto-legge in cui è contenuta non appare la più ragionevole e coerente con la natura stessa della decretazione d'urgenza così come configurata dall'articolo 77 della Costituzione».

Il relatore, nel suo intervento in Commissione, la definisce una riforma: già la parola «riforma» dovrebbe essere considerato un ossimoro rispetto allo strumento della decretazione d'urgenza. Ma leggiamo anche, nel primo articolo (relativo alle banche popolari), l'espressione «in sede di prima applicazione», quindi praticamente si riferisce a tutte le banche popolari; infatti, se si scrive «in sede di prima applicazione» da quel momento, dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge, le nuove eventuali banche popolari si devono già adeguare a quanto esso prescrive, quindi non c'è bisogno di definire un concetto di prima applicazione: ovviamente si parla delle banche popolari esistenti, quindi tutte quelle che hanno quei requisiti.

Poi prosegue: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia devono adeguarsi»: disposizioni

emanate dalla Banca d'Italia, secondo il comma precedente, che però non hanno un termine entro il quale devono essere emanate.

Abbiamo, quindi, un decreto-legge che prevede che la Banca d'Italia dovrà fare qualcosa, forse, un giorno. Dopo questo provvedimento della Banca d'Italia – e su questo potremmo aprire il dibattito, ma è una questione che riguarda le pregiudiziali di costituzionalità nel merito del provvedimento – solo dopo, entro diciotto mesi, le banche popolari dovranno adeguarsi.

Capite tutti che non si tratta di una norma che ha un'urgenza: altrimenti si direbbe che entro un mese le banche si devono adeguare. Queste sono le regole. Evidentemente non c'è questa urgenza: è solo un pretesto per poter approvare una riforma, con tutte le criticità sollevate quando è stato emanato questo decreto-legge, con i riferimenti alle note vicende che riguardavano da vicino il ministro Boschi, legate alle varie banche popolari. Forse l'urgenza era solo legata a questo: all'urgenza di risolvere questioni interne, di poter ottenere vantaggi economici diretti con l'emanazione di un decreto-legge.

Aggiungerei che questo decreto-legge è stato emanato in vigore di una Presidenza della Repubblica *pro tempore*. Ricordo, infatti, che è stato firmato dal presidente Grasso il 24 gennaio scorso, in una situazione, anche questa, un po' *sui generis*.

Abbiamo, quindi, un decreto-legge che non è urgente, perché non presuppone un problema immediato, che troverà applicazione entro diciotto mesi dopo le direttive della Banca d'Italia e che è stato emanato proprio durante la Presidenza *pro tempore* del presidente Grasso, forse nel timore che il successore – nella lotteria della nomina del Presidente successivo – potesse essere un ghigliottinatore di decreti non urgenti e non necessari.

Per questi motivi, per l'ennesima volta invitiamo a ragionare: non come la Commissione affari costituzionali, che ha espresso questo parere («non è il più ragionevole»). Non riesco a capire, ancora ora, cosa significhi «non è il più ragionevole»: o è ragionevole o non lo è. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non c'è una logica. Dire che questo provvedimento non è proprio giusto non va bene. Qui stiamo facendo le leggi, siamo il Parlamento: o una cosa è ragionevole o non lo è.

Per questo invito la Commissione affari costituzionali per il prossimo decreto-legge (perché sappiamo già cosa accadrà dato che ci sono troppi interessi economici in gioco), a tirare su la schiena per una volta e a bocciare i decreti-legge quando non hanno i presupposti di necessità ed urgenza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia ritiene che non vi siano i presupposti di straordinaria necessità

ed urgenza che, ricordiamolo sempre, non sono una fantasia ma sono previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Già altri hanno detto, ma è giusto sottolinearlo, che le norme al nostro esame entrano in vigore da diciotto mesi in poi, anche quelle più importanti, e addirittura si arriva a 540 giorni per determinate scadenze, per cui la necessità ed urgenza davvero non ci sono.

C'è, invece, un problema con gli articoli 41, secondo cui l'iniziativa privata è libera, e 45 della Costituzione, che tutela la cooperazione e ne assicura il carattere e le finalità. Queste sono banche cooperative, che improvvisamente vengono trasformate in qualcos'altro e chi ci è dentro si trova a vedere mutata una situazione che è basata su caratteri privatistici.

Poi vediamo il guasto che possono produrre i decreti-legge. Si è parlato di *insider trading* e non si tratta esattamente di pettegolezzi giornalistici: sono segnalazioni che vengono precisamente dall'organismo preposto a vegliare su questo genere di pratiche, vengono, cioè, dal Presidente della CONSOB il quale ha parlato nella sede più propria, cioè nel corso di una audizione tenutasi nell'altro ramo del Parlamento. Il Presidente ha parlato di operazioni sospette con acquisti effettuati prima del 16 gennaio e vendite nella settimana successiva che hanno procurato profitti per dieci milioni di euro. Lasciamo stare i nomi, che pure sono stati fatti, di chi ha fatto queste operazioni. È chiaro che questo è un abuso dell'utilizzo del decreto-legge, ma in più il decreto è stato preannunciato per cui il 20 gennaio il Consiglio dei Ministri lo ha approvato, ma la pubblicazione è avvenuta solo il 24, quindi sono passati quattro giorni molto utili. Nei mercati, infatti, lo so per esperienza diretta e personale, sono importanti anche i secondi. Figuriamoci quanto lo sono due o quattro giorni, che è come dire due giorni lavorativi bancari. Tra l'altro, se le operazioni, come risulta, sono state fatte sin dal 16 gennaio, è chiaro che qualcuno già precedentemente aveva un'idea al riguardo.

In un certo senso possiamo parlare di un progresso, perché per il cosiddetto sblocca Italia per sei settimane è stato fatto girare un testo da personaggi che sono sulle cronache giudiziarie di questi giorni prima che fosse pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Dobbiamo dire no a questo genere di pratiche, no a considerare il rispetto della Costituzione come un vecchiume da mettersi dietro le spalle, no ad interventi che presentano forti problemi che rischiano di mettere in grave difficoltà un intero sistema importantissimo proprio per le piccole e medie imprese con giustificazioni e pretesti quali quelli citati nel decreto-legge.

Concludo ricordando la premessa del decreto-legge in cui si legge: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il processo di adeguamento al sistema bancario» – per la verità c'era scritto altro, probabilmente c'è stato un cambio di passo – «agli indirizzi europei». Poi si introduce la soglia di otto miliardi di euro che non risulta scritta in alcuna delle norme europee.

Diciamo quindi che c'è un'autodenuncia persino nel testo stesso del decreto-legge che afferma che non c'è traccia dei presupposti di necessità ed urgenza. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 3.

GAETTI (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(1813) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (**ore 11,02**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1813, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Moscardelli e Scalia, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli.

MOSCARDELLI, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo onorevoli colleghi, il provvedimento di conversione del decreto-legge in esame presenta norme importanti in alcuni settori, in particolare all'articolo 1 che riguarda la riforma delle banche popolari. Un argomento che è stato al centro di un dibattito anche molto partecipato e forte nel corso del quale sono state espresse diverse obiezioni in ordine alle scelte operate, alla necessità di mantenere una peculiarità che è quella rappresentata dalle banche popolari, sono state poi sollevate obiezioni sui parametri scelti e così via.



In realtà, credo questa riforma, attesa da tempo (la stessa Banca d'Italia ne aveva sottolineato l'urgenza più volte dato che la questione è da anni sul tappeto) rappresenti un punto importante e le scelte fatte credo vadano nella direzione giusta. Dobbiamo infatti tener conto del contesto in cui avviene questa riforma; un contesto che ha visto la crisi economico-finanziaria globale agire in particolare sul sistema bancario, oltre che in termini di ricaduta sull'economia reale e sull'occupazione: si tratta di una crisi che, partita dal sistema bancario e finanziario, ha visto una sofferenza, una difficoltà, di tutto il sistema bancario europeo e italiano nel far fronte alla recessione e alla crisi.

Sono stati fatti molti passi in avanti, c'è stata un'azione tempestiva. In realtà, anche il nostro sistema bancario ha evidenziato una serie di elementi di difficoltà che in un primo momento erano stati valutati in maniera contenuta: oggi ragioniamo su una parte deteriorata del sistema bancario e parliamo di crediti deteriorati per circa 180 miliardi di euro. È stato fatto un percorso importante di patrimonializzazione e di rafforzamento del capitale delle nostre banche e c'è stato un passaggio fondamentale a livello di istituzioni europee. La crisi ha dunque agito nella direzione del rafforzamento dell'unità dell'Unione europea e il passo più significativo è stato compiuto soprattutto sul versante dell'unione bancaria. Anche da questo punto di vista, il nostro sistema è riuscito a superare bene la fase della valutazione (mi riferisco al nuovo sistema di controllo e di vigilanza): siamo quindi in una condizione che sicuramente ci ha fatto uscire da una difficoltà, da una preoccupazione forte per la tenuta del nostro sistema bancario.

Per quale motivo, allora, si interviene sul sistema delle banche popolari? Dobbiamo considerare che il nostro sistema delle banche popolari rappresenta per un verso un elemento di peculiarità e di differenziazione rispetto al contesto europeo, ma non in senso positivo. Noi, infatti, ci riferiamo alle banche popolari pensando automaticamente che esse siano banche di prossimità e del territorio, banche che aiutano a differenziare l'offerta, soprattutto in un quadro di accesso al credito molto difficile: pensiamo, insomma, che si tratti di un elemento di positività e di ricchezza che aiuta il nostro tessuto imprenditoriale. In realtà questo non è più vero da tempo. Le nostre banche popolari, principalmente quelle più grandi ma la loro gran parte, hanno perso questi connotati per la loro diffusione sul territorio, per la loro ampiezza e per la capacità di esercitare la loro attività di intermediazione del credito sul territorio nazionale e non più a livello locale. Quando parliamo di queste caratteristiche, dobbiamo riferirci a una banca che ha limiti territoriali e che eroga il prestito principalmente all'interno degli stessi; tuttavia tali caratteristiche non sono più proprie delle banche popolari, ma riguardano in realtà le banche di credito cooperativo, che sono – queste sì – un modello che si avvicina di più al contesto europeo del settore. Vi è però una differenza importante, cioè che la loro insistenza limitata da un punto di vista territoriale e di sostegno al credito di quel territorio, oltre che l'assenza di un contesto di rete di questo tipo di banche sono fattori che ne diminuiscono l'efficienza e la capa-

cità di intervenire positivamente, come invece avviene in altri Paesi. Anche da questo punto di vista il provvedimento assicura una migliore efficienza di *governance* e di capacità di accesso al mercato dei capitali, cioè cerca di dare risposte che vanno in quella direzione.

Dobbiamo invece ricordare che il sistema delle banche popolari presenta delle criticità che sono alla base di questa riforma. Intanto va detto che il patrimonio di migliore qualità delle popolari maggiori, pari all'11,6 per cento, è di poco inferiore a quello delle banche italiane più significative, ma decisamente più basso di quello europeo già calcolato al 2013. Comunque questo 11,6 per cento è stato raggiunto *in extremis*, sotto un'azione anche incessante e forte della Banca d'Italia per rientrare nei parametri del *comprehensive assessment*.

Questo sistema delle banche popolari presenta degli elementi di criticità che vanno da quote deteriorate pari al 18,7 per cento del totale dei prestiti (due punti sopra la media del sistema), ad un tasso di copertura con accantonamenti in bilancio pari al 32 per cento (10 punti in meno della media di sistema), a una redditività bassa, perché il rendimento annualizzato del capitale e delle riserve è stato del 2 per cento, inferiore di un punto a quello già basso del sistema più complessivo.

È evidente, quindi, come è emerso anche nell'ambito delle audizioni che abbiamo avuto con i soggetti del sistema bancario, che il nuovo contesto europeo va verso regole sempre più stringenti e sempre più volte a tutelare i risparmiatori, perché il rafforzamento e la patrimonializzazione del sistema bancario va nella direzione anche di garantire la tutela del risparmio e non è possibile, da questo punto di vista, pensare di tornare indietro. Non è una tipologia di banca che favorirà l'accesso al credito: peraltro le misure intraprese a livello di Banca centrale europea, la immissione di liquidità e i provvedimenti assunti danno oggi alle banche grande possibilità di accesso al credito con tassi molto bassi.

C'è un problema sull'altro versante, quello della domanda, che è ancora bassa a causa di una economia che adesso finalmente comincia, dopo tanti anni, a dare segnali di ripresa e quindi è sul versante degli investimenti, dello stimolo all'economia reale che dobbiamo sostenere questo accesso al credito.

Per quanto riguarda invece la tipologia connessa alla dimensione delle imprese, il sistema delle banche di credito cooperativo rappresenta il punto di riferimento su cui noi possiamo dare una risposta a questo livello, connesso a una dimensione piccola che caratterizza la gran parte del nostro sistema produttivo.

Sul tema delle banche popolari, la normativa in realtà interviene stimolando, attraverso questa riforma, una vera spinta ad aggregarsi, a patrimonializzare, a rafforzarsi e dobbiamo tenere presente che anche il limite scelto degli otto miliardi di euro di attivo ha una sua logica, che è quella di sostenere questa riforma innanzitutto per le banche che hanno un attivo più ampio: si tenga conto che sulle 37 banche, 10 (le banche popolari cosiddette maggiori) sono ampiamente al di sopra degli otto miliardi euro. Per queste, quindi, la spinta alla trasformazione, a migliorare la *gover-*

*nance*, a rendere più facile l'accesso al mercato dei capitali, a rendere più facili gli investimenti rappresenta un elemento di positività e non di stravolgimento.

Il tema della contendibilità all'interno del sistema di queste banche non è un elemento distorsivo, ma un elemento di efficienza, un elemento che aiuta e non vale dire che l'obiettivo delle banche è dare credito e non essere contendibili: si tratta di due profili diversi. Si tenga conto, peraltro, che comunque fra le banche popolari che hanno un attivo inferiore agli otto miliardi di euro (mi riferisco alle restanti 27 banche) una sola di queste ha un attivo di poco superiore ai sei miliardi, mentre le altre 26 hanno un attivo dai quattro miliardi in giù e per queste viene mantenuto il sistema di società per azioni cooperative a responsabilità limitata, che è l'attuale strumentazione giuridica. Anche per queste, viene però migliorata la possibilità di accesso ai mercati di capitale e l'efficienza a livello di *governance*. È evidente dunque che la spinta alla trasformazione per le banche con un attivo superiore agli otto miliardi – ovvero le dieci principali banche popolari – è ormai logico, sta nelle cose, sta anche nella loro dimensione di carattere nazionale e di esercizio della loro attività su mercati sovranazionali, per cui non sono condivisibili tutta una serie di obiezioni e critiche arrivate a questo livello di riforma.

Penso che invece la possibilità di superare tutta una serie di limiti e di ingessature connessi al voto capitaro, a limiti troppo stringenti sulla detenzione di quote, alla possibilità quindi di migliorare un rinnovo delle *governance* di queste banche, viste le loro dimensioni, sia un elemento assolutamente positivo.

Per quel che riguarda gli ulteriori elementi del decreto che andiamo a convertire in legge, segnalo alcune altre norme e cambiamenti che attengono a questa riforma.

In particolare, l'articolo 2 stabilisce che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta del cliente, adottano e concludono la relativa procedura entro i termini previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, ponendo inoltre a carico dei medesimi soggetti l'obbligo di indennizzare il cliente, secondo criteri da definirsi con apposito decreto ministeriale.

Così l'articolo 2-*bis* individua i servizi che, nel caso di richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento o di un conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro comunitario diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta, quest'ultimo è tenuto a fornire, nei termini previsti dalla disciplina europea

L'articolo 3 – integralmente sostituito rispetto alla sua formulazione originaria – al comma 1 attribuisce a Cassa depositi e prestiti la competenza a svolgere attività creditizia, che può esercitarla direttamente o tra-

mite SACE, ovvero tramite una diversa società controllata, in quest'ultimo caso previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Al comma 2 viene conseguentemente modificata la disciplina della cosiddetta *export* banca, consentendo l'utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione cosiddetta separata di Cassa depositi e prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese, e non solo quelle – come precedentemente stabilito – assistite da garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite dallo Stato.

L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata – cosiddetta *patent box* – introdotto dalla legge di stabilità 2015. Si tratta dell'esclusione dalla formazione del reddito complessivo di una percentuale dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

In particolare, i marchi commerciali vengono ora inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale e viene ampliato il campo di applicazione oggettiva.

Dispone inoltre che la fondazione Istituto italiano di tecnologia possa costituire o partecipare a *start-up* innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, specificando che la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF.

All'articolo 6 si modifica la legislazione vigente in materia di esenzione dalla ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, estendendo il citato regime di esenzione ai finanziamenti effettuati da tutti gli investitori istituzionali costituiti in Paesi inseriti nella cosiddetta *white list*, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti, o a prescindere dalla loro politica di utilizzo della leva finanziaria finalizzata agli investimenti, nonché dalla loro appartenenza al territorio UE.

Così l'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti e beni industriali. L'articolo 8-*bis* è volto ad introdurre alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Di altre misure importanti, che attengono al sistema delle imprese e alla ricerca e innovazione, parlerà più diffusamente il collega Scalia, per la 10ª Commissione.

Corre però l'obbligo di sottolineare che qui in Senato dovevamo avere la possibilità di apportare dei miglioramenti. La Camera ha però te-

nuto troppo a lungo questo provvedimento, sostanzialmente limitando la nostra possibilità di dare un contributo in termini migliorativi del testo.

Il testo però, lo ribadisco, contiene una riforma importante e positiva, che va nella giusta direzione, com'è oggi inserita nel contesto europeo del mercato dei capitali e dei soggetti abilitati all'intermediazione del credito, quindi del nostro sistema bancario: si tratta di una riforma importante e attesa, che giudico molto positiva. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti, al console onorario della Romania e ad una rappresentanza di cittadini di Lamezia Terme**

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico «Albert Einstein» di Rimini: benvenute e benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Salutiamo anche il console onorario della Romania, dottor Maurizio Passerotti. Benvenuto al Senato. *(Applausi)*.

Salutiamo infine monsignor Colafati, di Lamezia Terme, che è venuto al Senato accompagnato da un gruppo di cittadine e di cittadini. Benvenuti anche voi al Senato. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1813 (ore 11,21)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Scalia.

SCALIA, *relatore*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, a me compete riferire sulla parte del provvedimento toccata solo marginalmente dal dibattito che si è sviluppato in questi mesi.

L'attenzione, anche mediatica, si è concentrata infatti sul tema delle banche popolari, mentre sono rimaste sostanzialmente oscurate le altre misure introdotte dal decreto-legge che stiamo convertendo, finalizzate a consentire al nostro Paese di cogliere appieno le sfide dell'innovazione e della crescita e coerenti con l'azione fin qui condotta dal Governo.

Ieri il Presidente del Consiglio, intervenendo in quest'Aula, ha avuto modo di evidenziare i cinque fattori che possono finalmente innescare la ripresa economica. Si tratta, per quattro su cinque, di condizioni determinate dalle scelte di Bruxelles di questi ultimi mesi, frutto di un cambio di paradigma che, bisogna riconoscerlo, è stato favorito in maniera determinante dal semestre di presidenza italiana. Si tratta del piano di investimenti Juncker, della comunicazione sulla flessibilità, del *quantitative easing* voluto dalla Banca centrale europea di Mario Draghi e – in conseguenza soprattutto di quest'ultimo – di un rapporto tra dollaro ed euro più logico ed economicamente sostenibile. Il quinto fattore è l'abbassamento del prezzo del petrolio, che ovviamente dipende da ragioni estranee all'azione dell'Europa e del nostro Paese.

Ebbene, sarebbe per noi imperdonabile se non mettessimo il nostro Paese in condizione di cogliere le opportunità che vengono da tali fattori. I piccoli, ma importanti segnali che l'economia e l'andamento dell'occupazione stanno evidenziando in questi giorni – come l'atteso ritorno in territorio positivo del Prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2015 e la richiesta di accesso alle decontribuzioni previste dalla legge di stabilità per le nuove assunzioni di 76.000 imprese dal 1° al 26 febbraio scorsi, riferitaci dal presidente dell'INPS Boeri – ci confermano nella convinzione di essere sulla strada giusta. Al tempo stesso, però, ci motivano ad un impegno ancor più profondo e puntuale, teso a consentire al nostro Paese di cogliere e valorizzare appieno gli stimoli che vengono dalla nuova fase della politica economica europea, di consolidare i primi – ancora flebili – segnali di ripresa e di tornare a crescere in maniera stabile e sostenibile.

In questa prospettiva si iscrive l'odierno provvedimento che, oltre a riformare il sistema delle banche popolari (il tema di cui ha già parlato il collega Moscardelli e su cui, come ho detto, si è concentrata l'attenzione generale), introduce misure importanti per favorire investimenti nell'innovazione, il credito all'esportazione, la patrimonializzazione e la ristrutturazione di imprese in crisi.

Per quanto attiene alle disposizioni di competenza della 10ª Commissione, che mi accingo ad illustrare, l'articolo 4 introduce la definizione di «piccole e medie imprese innovative» che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle *start-up* innovative. L'articolo interviene inoltre nell'ambito d'applicazione della normativa sulle *start-up* innovative, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti. Sono piccole e medie imprese innovative – nel testo emendato dalla Camera dei deputati – le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (si tratta dei parametri fissati dalla raccomandazione 2003/361/CE per l'individuazione delle PMI), in possesso dei requisiti fissati dalla norma e che abbiano un certo contenuto innovativo. In particolare, ricorre quest'ultima condizione in presenza di almeno due dei seguenti requisiti: volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione, escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili, ma incluse quelle per l'acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo; personale qualificato in percentuali, rispetto alla forza lavoro, diverse a seconda che si tratti di dottori o dottorandi di ricerca, ovvero di laureati con esperienza certificata almeno triennale di ricerca, ovvero ancora di personale in possesso di laurea magistrale; la titolarità di almeno una privativa industriale.

La norma prevede l'istituzione di un'apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese a cui le PMI innovative devono essere iscritte per poter accedere alle agevolazioni e disciplina la procedura dell'iscrizione in tale sezione, indicando in particolare le informazioni che devono essere contenute nella domanda, nonché la frequenza per l'aggior-

namiento delle informazioni (30 giugno di ogni anno, visto che la Camera dei deputati ha soppresso l'altra scadenza del 31 dicembre).

Il comma 9 dell'articolo 4 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *start-up* innovative. Tali disposizioni si applicano, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, solo alle piccole e medie imprese innovative costituite da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento UE n. 651 del 2014. La Camera dei deputati ha anche aggiunto un comma 9-*bis*, che specifica che, per le piccole e medie imprese innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla prima vendita commerciale, gli incentivi fiscali si applicano qualora le piccole e medie imprese stesse presentino un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.

Il comma 10 estende alle PMI innovative anche le norme in materia di raccolta di capitale di rischio introdotte per le *start-up* innovative, consentendo che essa avvenga mediante portali *on line* (il cosiddetto *crowdfunding*). Inoltre, si interviene sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, modificando la definizione di «portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative», integrandola con le PMI innovative. Il portale è ora una piattaforma *on line* che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start-up* innovative, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative e/o in piccole e medie imprese innovative.

Il provvedimento in esame interviene anche sulla normativa che riguarda le *start-up* innovative. In particolare, il comma 11 ne estende l'ambito di applicazione anche a società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia.

La Camera dei deputati ha poi aggiunto ulteriori norme che estendono le agevolazioni previste per le *start-up* innovative. In particolare, il comma 11-*ter* amplia il requisito relativo alla costituzione della *start-up* innovativa, portandolo a 60 mesi dai 48 in precedenza previsti, ed estende a cinque anni (prima erano quattro) il periodo, successivo all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, dell'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.

Quanto all'articolo 5, il collega Moscardelli ha dato conto delle modifiche concernenti il regime del *patent box*. Compete a me invece trattare brevemente i commi 2 e 3, integralmente sostituiti dalla Camera. Il nuovo comma 2 dispone che la fondazione Istituto italiano di tecnologia possa costituire o partecipare a *start-up* innovative e ad altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo. Il nuovo comma 3 prevede che, nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con contributi pubblici, la fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota

fino ad un massimo del 10 per cento dell'assegnazione annuale, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Di particolare importanza l'articolo 7, che dispone che il Governo promuova l'istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato. Dio sa quanto c'è bisogno, in questa fase di uscita dalla crisi, di un sostegno ad imprese che hanno attraverso la crisi, ne sono state a volte profondamente toccate ma mantengono le prospettive industriali di mercato.

La Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche al comma 1: vi si elimina il riferimento esclusivo alle imprese industriali, tra quelle per il rilancio delle quali la società deve intraprendere iniziative; laddove si definiscono gli scopi della società, si specifica che essa deve favorire processi di consolidamento non solo industriale, ma anche occupazionale; tra gli investitori istituzionali e professionali sono compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria; si prevede che il termine per la cessione delle partecipate, ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento, decorra entro il tempo più breve possibile, dopo il superamento della situazione di squilibrio temporaneo e, comunque, entro il periodo stabilito dallo statuto. È stato anche inserito dalla Camera un periodo, con il quale si prevede che il Ministero dello sviluppo economico presenti un relazione annuale al Parlamento sull'attività della società; si amplia poi l'oggetto del decreto per l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi, verso lo Stato, dei soggetti che si avvalgono della garanzia, inserendo il riferimento ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della stessa.

Con l'articolo 7-bis si incrementa da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.

L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (la cosiddetta nuova Sabatini). La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito *plafond* costituito presso la Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle PMI per le suddette finalità di investimento.

La Camera ha inoltre introdotto modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI. In particolare, si è estesa l'operatività del fondo alle imprese di assicurazione per le attività di finanziamento di-



verse dal rilascio di garanzia, nonché agli organismi di investimento collettivo del risparmio; è stata circoscritta alla sola garanzia diretta la limitazione del rilascio della garanzia del fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione; sono state introdotte norme in materia di flessibilizzazione dell'utilizzo delle risorse del fondo e di diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo medesimo.

Infine, l'articolo 8-ter è volto a riconoscere priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate da quelle imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, soggette ad amministrazione straordinaria (è il tema che abbiamo trattato in quest'Aula recentemente anche per le imprese fornitrici dell'ILVA). Per semplificare ulteriormente l'accesso al fondo per le predette imprese, si specifica che il consiglio di gestione del fondo deve pronunciarsi entro trenta giorni e, decorso tale termine, la richiesta si intende accolta.

Signora Presidente credo di poter concludere che questo provvedimento introduce misure adeguate non solo per sostenere, attraverso il sostegno finanziario, quindi facilitandone la vita, la nascita di *start-up* innovative, ma anche il continuo sviluppo di imprese innovative e l'accompagnamento oltre la crisi di quelle imprese che hanno attraversato la crisi stessa, ne sono state toccate ma mantengono prospettive industriali di mercato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore Consiglio per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, dopo una serie di interventi su argomenti non proprio piacevoli, vorrei preliminarmente fare gli auguri a tutti i papà presenti in quest'Aula, e non solo, e ai neopapà.

PRESIDENTE. Auguri anche da parte mia a tutti i papà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Rappresentanti del Governo, Presidente, il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, rappresenta un po' il paradigma, direi addirittura la metafora, dell'azione di Governo di questi due ultimi anni: una continua decretazione d'urgenza nelle materie più varie ed eterogenee, interventi su interventi strutturali, poche volte contingenti (quasi sempre non urgenti), nessun ascolto della società e delle forze sociali e giammai ascolto delle proposte dell'opposizione. Se poi questi decreti arrivano dalla Camera dei deputati negli ultimi giorni disponibili diventano decreti assolutamente inemendabili e, quindi, è indispensabile il ricorso alla fiducia. Il reiterato uso del decreto-legge è stato più volte censurato dai ri-

chiami, non solamente dell'opposizione, ma anche del Capo dello Stato e delle numerose sentenze della Corte costituzionale.

Il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità. Sono palesemente ignorati i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. È stata palesemente aggirata l'omogeneità di materia, vista la compresenza di norme riguardanti materie che richiederebbero di essere trattate in distinti provvedimenti. Il decreto-legge, poi, mira a riformare una parte del sistema bancario nazionale, adducendo, da parte della maggioranza, le più svariate motivazioni, ma la realtà è che la trasformazione delle banche popolari in società per azioni potrebbe produrre effetti assolutamente diversi da quelli indicati dal Governo, mettendo a rischio il finanziamento alle imprese e alle famiglie. Il provvedimento è quindi contrario agli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione. Si sono aperte le porte anche agli investimenti agli stranieri, probabilmente verso le società per azioni, a discapito delle piccole banche, alterando di fatto le regole della libera concorrenza. Non doveva nemmeno trovare spazio in questo provvedimento l'articolo 3, in quanto comprende norme di carattere ordinamentale.

Signor Presidente, re Mida, che godeva nel trasformare in oro qualsiasi cosa toccasse, presto si rese conto che la sua cupidigia non gli avrebbe permesso neanche più di sfamarsi e supplicò Dioniso di togliergli quel potere. Quanto tempo dovremmo far passare per renderci conto che il potere delle banche d'affari sta affamando questo Paese? Dal fallimento della Lehman Brothers ad oggi sono passati otto anni. In questi otto anni tutti – dico tutti – hanno pagato il caro prezzo di una crisi economica scaturita da un sistema perverso di speculazione finanziaria basato sull'alchimia del generare soldi dai soldi. Con questo provvedimento, per l'ennesima volta, state incentivando quel sistema malato e fallimentare. Non solo con questo decreto-legge state violando i principi fondamentali della Carta costituzionale che sanciscono agli articoli 41, 45 e 47 l'utilità sociale dell'iniziativa economica, la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata ed il risparmio in tutte le sue forme, ma contraddite quel diritto naturale e non scritto al rispetto della dignità umana che non può essere mai condizionata dal becero interesse economico.

Signor Presidente, i senatori del Gruppo Lega Nord, quindi, non possono credere alle dichiarazioni di questo Governo se i fatti che esso produce e i provvedimenti che propone all'approvazione di questa Assemblea contrastano totalmente con i principi dichiarati e sbandierati. Per questi motivi, per ripristinare il principio della legalità costituzionale e il principio di responsabilità delle istituzioni, propongo, a nome del Gruppo Lega Nord, di non procedere alla discussione di questo disegno di legge, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, e di rivederne in maniera sostanziale i contenuti, eliminando tutti gli aspetti di incostituzionalità evidenziati in questa proposta di questione pregiudiziale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, ancora una volta ci troviamo a commentare un decreto-legge emanato dal Governo che non avrebbe mai dovuto nascere. Siamo al ventinovesimo decreto-legge dell'era renziana; decreti-legge che per lo più si presentano, e questa è la loro caratteristica e il loro comune denominatore, sprovvisti, a volte totalmente, dei necessari presupposti costituzionali, sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, di straordinaria necessità e urgenza e quindi omogeneità.

Ringrazio i relatori per l'esposizione dei contenuti del provvedimento; ringrazio i relatori per aver tentato di dare un alibi a questo emiciclo: l'alibi di votare un provvedimento ancora una volta viziato da incostituzionalità. Incostituzionalità nel metodo: perché un decreto-legge? Lo ripeto ancora una volta: perché un decreto-legge? Al di là dell'oggettiva mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, noi percepiamo solo la soggettiva necessità della fretta di questo Governo che vuole regolamentare la forma e la *governance* di istituti bancari che esistono da centocinquanta anni e rispetto alla cui regolamentazione sono pieni i cassetti, non solo di questo ramo del Parlamento, ma anche della Camera dei deputati: progetti, proposte e disegni di legge che avrebbero potuto, ben più opportunamente e democraticamente, regolamentarli. Ancora una volta: perché si è voluto autoritativamente, illiberalmente e antidemocraticamente procedere con un decreto-legge?

Perché mancano i requisiti di necessità e urgenza lo hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. È quasi tautologico. Lo abbiamo detto: da centocinquanta anni questi istituti di credito operano sul territorio – e vedremo con quali elementi di positività – e ora pretendiamo, in diciotto mesi, di modificare la loro forma giuridica, oltre tutto prevaricando articoli del codice civile che, da più di sessant'anni, tutelano l'autonomia statutaria non solo degli istituti di credito, ma di formule societarie che noi non possiamo dimenticare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Stiamo autoritativamente prevaricando anche sul codice civile. Colleghi, stiamo esagerando; relatori, stiamo esagerando! Lo ripeto, io apprezzo il vostro sforzo, ma non è possibile che nessuno in quest'Aula noti – e qui, colleghi, perdonatemi, faccio un'allusione «pornografica» al merito – che noi stiamo espropriando i soci del loro diritto al rimborso della quota in caso di recesso. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Colleghi, si tratta di un esproprio nient'affatto proletario, bensì di una confisca da parte del Governo di quote societarie che sono a mercato. Colleghi, si parla di mercato, di concorrenza, di crescita. Addirittura, il proemio, la relazione di questo provvedimento dice: la necessità e l'urgenza nascono dal fatto che ce lo chiede l'Europa. Posto che il nostro Presidente del Consiglio ha detto che sarebbe andato in Europa a battere i pugni, quindi non capisco il motivo di questo atteggiamento pronò a presupposte richieste europee; ma, colleghi, l'Europa non ce lo chiede; la Banca cen-

trale europea non ce lo chiede; il Fondo monetario internazionale non ce lo chiede; la Commissione non ce lo chiede.

La Merkel in questo caso ha fatto molto meglio di noi, perché ha tutelato le sue *Volksbanken* e le sue *Landesbanken*, e ha stabilito che non si possa andare oltre i 30 miliardi di attivo prima di esercitare un'autoritativa valutazione e tutela bancaria. La sorveglianza bancaria per gli istituti bancari strategici che esercitano il credito e tutelano il risparmio non può essere esercitata sotto i 30 miliardi. Perché noi vogliamo essere più autoritari della Merkel? Colleghi, perché? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Io non sono abituata a fare i processi alle intenzioni, né mi metterò a farlo qui e ora. C'è già la CONSOB che sta valutando per quale motivo, in un momento storico precedente all'emanazione di questo decreto, ci sono state delle alterazioni dei volumi e dei valori del mercato e della borsa. Non saremo noi a dire perché, chi è stato e sulla base di quali interessi di tutela di amici o presunti amici degli amici. Non saremo noi a farlo però non possiamo non domandarci, colleghi, se Banca Etruria fosse assistita dalla zingara nel momento in cui ha deciso di fare investimenti che hanno portato ai suoi soci plusvalenze non irrilevanti. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Quindi, colleghi, ricordiamoci che stiamo valutando della costituzionalità sotto il profilo del metodo e della costituzionalità nel merito di un provvedimento che viola sicuramente l'articolo 3 della Costituzione con il trattamento diseguale di formule societarie che vengono autoritativamente imposte da un Governo che non si vergogna più di fare nulla. Violazione dell'articolo 41, libertà di intrapresa economica. Violazione dell'articolo 45, scopo mutualistico. Colleghi, questi istituti di credito, in un momento di crisi, a differenza di tutti gli altri e in controtendenza, hanno erogato credito ai territori: un miliardo di euro sui territori quando tutti gli altri istituti di credito con il *credit crunch*, la contrazione del credito e un merito di credito sempre più avaro, costringevano le imprese e i singoli consumatori a fare scelte recessive! (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut e del senatore Endrizzi*).

Dov'è la crescita, colleghi relatori, nel togliere a queste banche la possibilità di operare sui territori, di avere un merito di credito più consapevole delle singole realtà territoriali? Dov'è la crescita? Dov'è l'implementazione della crescita? Si viola un senso mutualistico di vera mutualità prevalente.

### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,45)**

(*Segue BERNINI*). E ve lo dice una collega che viene da una Regione dove si è abusato in maniera inverecconda del cooperativismo. Si viola l'articolo 47. Non è così che si raccoglie il risparmio.

Caliamo poi un vero pietoso sulla ormai sistematica violazione da parte di noi tutti degli articoli 70 e 77 della Costituzione, lo abbiamo già detto. La disomogeneità è *in re ipsa*. Quasi ci vergogniamo a fare provvedimenti che non siano decreti-legge e non siano disomogenei. Si viola anche l'articolo 81. Colleghi, promettiamo soldi da parte di gestioni separate della Cassa depositi e prestiti e da parte di presunti fondi non meglio identificati, di cui non conosciamo la consistenza.

Colleghi, ancora una volta stiamo assumendo degli impegni che non sappiamo se potranno essere mantenuti e in questo caso, ancora una volta, non abbiamo solamente noi stessi come referenti dei nostri comportamenti ma gli italiani, le imprese, i consumatori, i singoli cittadini che guardano e si aspettano da noi dei comportamenti seri.

A proposito di omogeneità posso fare solamente alcuni accenni. Il provvedimento al nostro esame è diviso in due, con uno iato. Vi è una parte che parla incospicuamente di banche popolari, rendendo urgente e necessario ciò che non lo è e quindi violando la Costituzione sotto tutti i profili che abbiamo detto, e una restante parte assolutamente disomogenea che parla di tutto, ad esempio di erogazione di credito sulla base di beni immateriali che vengono diversamente tassati a seconda che siano o meno reimpiegati in azienda. La cosa potrebbe sembrare utile e proficua se non fosse che per la *sedes materiae* la collocazione è sbagliata. Perché lo deve fare il Governo, perché non possiamo decidere noi sul famoso *patent box* di cui già in legge di stabilità si parlava per i brevetti e i marchi commerciali? (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut*).

Perché ancora una volta, colleghi, tutte le cose importanti di questa legislatura devono passare sulla nostra testa? Non potremmo avere un rigurgito di orgoglio? Non potremmo pensare che sarebbe giusto che fossimo noi a preoccuparci di questi temi, soprattutto se impattano sulla vita dei cittadini?

Colleghi, abbiamo parlato di metodo e di merito e direi che dalle mie parole non vi può sfuggire che il mio Gruppo parlamentare considera questo provvedimento profondamente illegittimo e profondamente sbagliato nel metodo e nel merito. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut*). È per questo motivo che noi convintamente voteremo a favore di questa pregiudiziale perché non vi sia il passaggio agli articoli di questa infelice ultima produzione di questo Governo. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, M5S e LN-Aut. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Endrizzi per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, noi sosteniamo che questo provvedimento non sia costituzionale. Mi chiedo a chi potrà interessare questo tema: ai cittadini. Credo che la Costituzione abbia un valore anche economico e chiedo a voi se ne avete idea, se lo sapete quantificare. L'aderenza dell'ordinamento giuridico a valori condivisi che cosa porta nelle nostre tasche? Porta che si organizzi un vivere in cui prevalgono i com-

portamenti di cooperazione rispetto a quelli di contrapposizione, perché ci si riconosce in un bene comune, in valori che sono chiari, immutabili, rispettati, protetti dal Parlamento e non asserviti. È come avere un timone che sta saldo, diritto, sulla rotta da tenere: non solo evitiamo rischi e pericoli, ma risparmiamo anche energia, aumentano il benessere e la qualità della vita.

Il problema è che, se questo non ce lo rappresentiamo, se non ci rendiamo conto, ad esempio, di quanto ci costa in termini di punti di prodotto interno lordo, perdiamo il senso dell'importanza di questa realtà. Un sistema giudiziario che funzioni e che sia rapido potrebbe farci fare un salto, esso solo, in termini di ricchezza e occupazione; o potrebbe farlo la lotta alla corruzione. Invece, voi avete desertificato la rete dei tribunali e state frenando su un provvedimento che tutta l'Italia chiede da decenni. Non saremmo come la Germania, saremmo meglio, se avessimo il pieno rispetto dei principi della Costituzione. (*Applausi della senatrice Donno*).

Perché, invece, questo non accade? Perché se la Costituzione ha un valore economico, questo comporta anche che abbia un prezzo e molti sono disposti a pagare per poter prendere il controllo della Costituzione, del potere legislativo. Lo sta facendo il Governo, con una riforma del Senato che lo renderà composto da nominati, al cento per cento, e con una legge elettorale che darà tre quarti di nominati anche alla Camera. Abbiamo visto o no – oppure forse ci dimentichiamo – come un *ex* senatore abbia fatto esplodere i suoi patrimoni mentre aveva il controllo del potere politico e legislativo?

A questo punto, dobbiamo decidere cosa ci stiamo giocando su questo provvedimento e sulla responsabilità del parere che ora dobbiamo esprimere con il voto.

Cosa sono le banche popolari? Nascono nel 1800, con peculiarità diverse rispetto agli altri istituti di credito. Ogni socio non può superare l'1 per cento del capitale sociale e si vota con il principio «una testa, un voto», così che non siano i capitali a prevalere ma le idee.

Non è un caso, allora, se in tempi di contrazione del credito alle imprese, in tempi in cui la crisi è stata scientificamente amplificata dalle politiche di rigore, questo sistema bancario abbia garantito la tenuta del credito – quel poco che si è avuto – alle piccole e medie imprese, che non hanno santi in paradiso per riuscire comunque ad avere gli investimenti garantiti da un credito favorevole.

Noi oggi pensiamo ai piccoli imprenditori. I piccoli imprenditori sono anche i soci delle banche popolari, che sono, di norma, delle cooperative. Questi soggetti non vengono tutelati da questo provvedimento: vengono espropriati, come è stato detto, non solo del potere di decidere, ma anche del potere di recuperare le proprie quote; vengono, di fatto, messi di fronte ad un *aut aut*.

Questo confligge con molti principi costituzionali. L'articolo 41 della Costituzione tutela la libertà dell'impresa; la libertà anche dal potere impositivo del Governo, che, peraltro, si svolge in violazione di un'altra

norma, l'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la materia legislativa della cooperazione.

Confligge inoltre con l'articolo 3 della Costituzione, non solo perché si viola il principio di uguaglianza tra i cittadini, ma perché da questo articolo viene fatto discendere il principio della ragionevolezza della legge, e una legge che non ottiene i risultati che si prefigge non è ragionevole. Infatti, da una parte si proclama di voler intervenire a favore del credito alle imprese, dall'altra, si va a minare l'autonomia, la libertà e l'azione lodevole, fin qui condotta, da uno dei capisaldi del sistema creditizio.

Viola poi l'articolo 45, che riconosce un valore sociale alla cooperazione. Questa violazione viene proprio da chi discende da una tradizione politica che considerava questo valore fonte di importanti principi alla base della propria azione politica e di Governo.

Viola altresì l'articolo 47, quindi l'affidamento stesso del cittadino alla certezza del diritto. Cosa accade, infatti, se per legge rendiamo obbligatorio lo stravolgimento degli statuti? Significa che, se qualcuno aderisce ad un'impresa economica diventandone socio, sulla base di un determinato quadro regolamentare interno, che poi però viene stravolto senza dare ai soci la possibilità di esprimersi, di poter intervenire adeguatamente, si crea una turbativa.

Personalmente non credo di avere i dubbi della collega Bernini sul perché stiamo facendo tutto questo. Forse la spiegazione sta proprio nelle parole che ho detto: si vuole andare a toccare qualcosa che funziona per farlo funzionare in un modo che andrà a vantaggio d'altri. Ne abbiamo già avuto dimostrazione. Con l'annuncio del Governo, infatti, si è creato immediatamente un fenomeno speculativo: Banca Etruria ha impennato le sue quotazioni del 65 per cento in poche ore; e lasciamo stare il conflitto di interessi del ministro Boschi, che forse andrebbe trattato in altra sede con una mozione di sfiducia a parte. *(Applausi della senatrice Donno)*.

Siamo di fronte ad una distorsione del mercato, della funzione sociale del risparmio, e a grandi gruppi finanziari che probabilmente hanno già fatto grandi affari e si apprestano a farne altri, perché dallo smembramento eventuale di queste banche – non conosciamo infatti l'esito futuro di questo provvedimento – i suddetti gruppi finanziari potranno facilmente procedere alla loro scalata e rimpolparsi. Altrettanto potranno fare altri gruppi bancari.

Stiamo andando a creare un effetto catastrofico che non può conciliarsi con le dichiarazioni del relatore Scalia, quando afferma che si sottace che vi sono anche provvedimenti in favore del credito alle imprese perché con queste affermazioni sta autodenunciando la natura disomogenea di questo decreto; un decreto che oggi ci troviamo a convertire in poco tempo quando già tutto sta accadendo, violando quindi anche il principio che attribuisce al Parlamento il potere legislativo. Stiamo invece abdicando colpevolmente.

Chiudo allora con un invito alle coscienze, quelle che forse non hanno un prezzo. Ricordo ancora il monito lanciato in questa sede dalla Presidente della Commissione affari costituzionali sulla decretazione d'ur-

genza; ho visto com'è rimasto inascoltato. Ho sperato, dopo il pronunciamento del Presidente della Repubblica, che qualcosa cambiasse.

Ebbene, signori, oggi con il voto ognuno di voi è chiamato a stabilire se anche la sua coscienza ha un prezzo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP4.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, come ho già ampiamente detto, è evidente il contrasto del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015 con l'articolo 77 della Costituzione; tuttavia, il provvedimento alla nostra attenzione presenta dei profili di incostituzionalità a nostro avviso molto ampi e per la verità anche molto evidenti. Io ritorno su uno dei dati che francamente ci ha colpito di più, cioè l'utilizzo del decreto-legge per avviare ed imporre rapidamente una riforma di sistema.

Tra l'altro, stupiscono, signor Presidente, anche le motivazioni adottate per l'urgenza della conversione del provvedimento. Si è detto, cioè, che ci sarebbe la possibilità di fallimento di queste banche popolari. Ora, delle due l'una: o il Governo ha deciso di mettere in discussione gli *stress test* che quasi tutte queste banche hanno superato ampiamente (e quindi ci sta dichiarando che quei risultati non sono attendibili), oppure il Governo, nel motivare l'urgenza del decreto-legge dicendo che la sua conversione è assolutamente necessaria pena il fallimento degli istituti di credito coinvolti, sa di mentire. Questo elemento a nostro avviso inficia tutta l'operazione stessa e, avendolo anche utilizzato per motivarne la necessità e l'urgenza, è in palese contrasto con l'articolo 77 della Costituzione.

Vi sono però altri aspetti che dovremmo discutere, ma ne avremo poche possibilità, perché martedì sarà posta la fiducia sul decreto-legge in esame, quindi come al solito ci sarà tolta la possibilità di svolgere una discussione più approfondita in Aula, come anche quella di modificare il testo. Tuttavia, ci colpisce il fatto che ci sono aspetti davvero palesemente in violazione di moltissimi articoli della nostra Costituzione. Per esempio, la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, cioè il limite di 8 miliardi di attivo imposto alle banche popolari, con i relativi divieti e sanzioni, contrasta a nostro avviso con gli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione; inoltre, le misure consequenziali al superamento di questo limite, in particolare l'obbligo di trasformare una società cooperativa in società per azioni, contrastano con gli articoli 2, 3, 18, 41 e 45 della Costituzione. In particolare, il limite di 8 miliardi all'attivo delle banche popolari non appare ragionevole e coerente con il riconoscimento della cooperazione, anche nel settore del credito, e con l'indirizzo costituzionale che impone di promuoverne l'incremento. Anche se si tratta di cooperative a mutualità non prevalente, nelle banche popolari non manca l'elemento mutualistico. Cito tra l'altro una autorevole parere del presidente emerito della Corte costituzionale Mirabelli. Secondo il costituzionalista Ainis da ciò deriva



un'obbligata conclusione: il decreto-legge n. 3 del 2015, nella parte in cui riforma le banche popolari, è viziato da irragionevolezza, o meglio da irrazionalità, per contrasto con le sue stesse premesse.

La violazione dell'articolo 45 della Costituzione si ravvede a nostro avviso nel fatto che il provvedimento, nel prescrivere che promuove e favorisce l'incremento della cooperazione a carattere di mutualità, non consente che si imponga un limite sia esso riferito all'ambito delle attività nelle quali la cooperazione può operare sia che venga rapportato alla dimensione che può assumere. A nostro avviso, la cooperazione non rappresenta un corpo eccentrico nella Costituzione, o il frutto di un compromesso di basso livello, ma una modalità concreta e tipizzata, liberamente attivata dai cittadini, per realizzare in uno specifico ambito quella solidarietà economica e sociale che costituisce un dovere inderogabile ed il cui adempimento è connesso con il godimento dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della Costituzione.

Quindi, a nostro avviso, la violazione di questi articoli della Costituzione è assolutamente palese, così come è altrettanto palese la lesione del principio di uguaglianza sostanziale enunciato dal comma 2 dell'articolo 3, che viene soddisfatto dalla cooperazione bancaria nella realizzazione della democrazia economica, perché consente l'articolazione e la diffusione del potere economico, nonché dell'esercizio della libertà di associazione, a sua volta garantita dall'articolo 18.

Il problema politico, però, che c'è dietro questo decreto è che l'obbligo di trasformazione delle banche cooperative in Spa in realtà andrà – questo sì – a mettere questo sistema sotto *stress*. Sono infatti le banche dei territori che in questi anni hanno avuto la funzione storica di erogare crediti soprattutto ad una clientela legata alle piccole e medie aziende del territorio. L'obbligo di trasformazione in Spa, a nostro avviso, creerà quindi un problema molto serio, perché non permetterà soltanto la fusione e quindi la realizzazione di un sistema bancario più solido, ma renderà scalabili, soprattutto da parte delle banche estere, questi istituti, che sono esperienze che non esistono solo – vorrei ricordarlo – nel nostro Paese, ma anche in Germania, dove sono state ampiamente difese e rafforzate.

Rappresenterà un problema molto grave perché ancora una volta metterà in discussione soprattutto la possibilità di credito alle piccole e medie imprese, con il relativo problema di credito che si aprirà in questo momento, con una trasformazione così repentina ed obbligatoria.

Siamo molto preoccupati, signor Presidente, non solo perché le violazioni costituzionali sono così palesi, ma perché questo decreto, che evidentemente è stato voluto per tutelare alcuni piccoli, ristretti e forse anche conosciuti interessi, metterà ancora una volta in discussione e a repentaglio la possibilità di ripresa di un settore come quello delle piccole e medie imprese e del credito familiare, che in questi anni peraltro è stato pesantemente messo sotto stress.

Per questo motivo, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1813. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Campanella*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Consiglio e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP2), dalla senatrice Bottici e da altri senatori (QP3), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP4).

**Non è approvata.**

PALMA (*FI-PdL XVII*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Colleghi, sospendo la seduta per lo svolgimento della Conferenza dei Capigruppo.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,09, è ripresa alle ore 12,48).*

## **Presidenza del presidente GRASSO**

### **Sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito a maggioranza che la seduta sarà sospesa per consentire il prosieguo dei lavori della Commissione giustizia sui disegni di legge in materia di corruzione. La seduta riprenderà alle ore 17,30 per lo svolgimento della relazione sui predetti provvedimenti. Il termine per la presentazione degli emendamenti è nuovamente fissato per le ore 13 di lunedì 23 marzo.

Per il resto il calendario rimane invariato.

AIROLA (*M5S*). Lavorare domani non si può? È faticoso, è troppo difficile. Invece la legge elettorale la possiamo incardinare alle sette di mattina! Vergognatevi!

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ovviamente le questioni pregiudiziali di costituzionalità non verranno svolte oggi, altrimenti non avrei il tempo di prepararmi.

PRESIDENTE. No. Oggi verrà svolta solo la relazione.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni  
Parlamento in seduta comune, convocazione**

Giovedì	19 marzo	(antimeridiana) (h. 9,30)	} – Disegno di legge n. 1813 – Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Scade il 25 marzo</i> )
			} – Disegno di legge n. 19 e connessi – Norme in materia di corruzione ( <i>Svolgimento della relazione</i> )

Gli emendamenti al disegno di legge n. 19 e connessi (Norme in materia di corruzione) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 23 marzo.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 19 marzo, alle ore 15, per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale.

Il calendario potrà essere integrato con un'informativa del Governo su questioni attinenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

413ª Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

19 marzo 2015

Martedì	24 marzo	(antimeridiana) (h. 11-13)	} – Seguito disegno di legge n. 1813 – Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Scade il 25 marzo</i> )	
»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)		
Mercoledì	25 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)		} – Seguito disegno di legge n. 19 e connessi – Norme in materia di corruzione
»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)		
Giovedì	26 »	(antimeridiana) (h. 9,30-14)		} – Disegno di legge n. 803 – Identificazione appartenenti Forze dell'ordine ( <i>Fatto proprio dal Gruppo Misto ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento</i> )
Giovedì	26 marzo	(pomeridiana) (h. 16)	} – Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 803 (Identificazione appartenenti Forze dell'ordine) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	31 marzo	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	} – Disegno di legge n. 1577 – Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> ) ( <i>Collegato alla manovra finanziaria</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )	
Mercoledì	1° aprile	(antimeridiana) (h. 9,30-13)		} – Disegno di legge n. 1232-B – Misure cautelari personali ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati</i> )
»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)		
Giovedì	2 »	(antimeridiana) (h. 9,30-14)		} – <i>Doc. IV-bis, n. 1</i> – Proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere per reati ministeriali nei confronti dell'ex Ministro Matteoli e altri coindagati ( <i>mercoledì 1, ant.</i> ) (*)
			} – Disegno di legge n. 1328 – Semplificazione settore agricolo ( <i>Collegato alla manovra finanziaria</i> ) ( <i>Voto finale con la presenza del numero legale</i> )	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1577 (Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti ai disegno di legge n. 1232-B (Misure cautelari personali) e n. 1328 (Semplificazione settore agricolo) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 26 marzo.

(\*) L'Assemblea procederà a votazioni solo qualora siano presentate proposte intese a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal caso la votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato, nella seduta antimeridiana di mercoledì 1º aprile. I Senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai Senatori segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Le operazioni di voto saranno chiuse alle ore 19. Durante l'intervallo tra le due sedute i verbali saranno custoditi a cura dei Senatori segretari.

Martedì	7 aprile	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16,30-20)	} – Eventuale seguito argomenti non conclusi – Ratifiche di accordi internazionali – <i>Doc. XXIV</i> , n. 40 – Risoluzione della 14ª Commissione permanente sulla proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo – Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – Mozione n. 384, Crosio, sul piano di razionalizzazione di Poste Italiane S.p.A. – Mozione n. 258, Amati, sulla promozione della cultura contro i maltrattamenti degli animali – Mozione n. 378, Uras, su iniziative contro la crisi economica e sociale della Sardegna
Mercoledì	8 »	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 9,30-13)	
»	» »	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16,30-20)	
Giovedì	9 »	( <i>antimeridiana</i> ) (h. 9,30-14)	
Giovedì	9 aprile	( <i>pomeridiana</i> ) (h. 16)	} – Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1813  
(Decreto-legge n. 3, riforma Banche popolari)**

*(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

Relatori .....	40'
Governo .....	40'
Votazioni .....	40'

*Gruppi 5 ore, di cui:*

PD .....	1h 12'
FI-PDL XVII .....	47'
M5S .....	36'
AP (NCD-UDC) .....	36'
Misto .....	32'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE .....	27'
LN-Aut .....	26'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) .....	26'
Dissenzienti .....	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1577  
(Riorganizzazione Amministrazioni pubbliche)**

*(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

Relatori .....	1h
Governo .....	1h
Votazioni .....	1h

*Gruppi 7 ore, di cui:*

PD .....	1h 40'
FI-PDL XVII .....	1h 05'
M5S .....	50'
AP (NCD-UDC) .....	50'
Misto .....	45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE .....	37'
LN-Aut .....	36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) .....	36'
Dissenzienti .....	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328  
(Semplificazione settore agricolo)**

*(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

Relatori .....	1h
Governo .....	1h
Votazioni .....	1h

*Gruppi 7 ore, di cui:*

PD .....	1h 40'
FI-PDL XVII .....	1h 05'
M5S .....	50'
AP (NCD-UDC) .....	50'
Misto .....	45'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE .....	37'
LN-Aut .....	36'
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) .....	36'
Dissenzienti .....	5'

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,49 è ripresa alle ore 17,30).*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

PRESIDENTE. Comunico che, in data 18 marzo 2015, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno*

«Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative» (1818).

**Discussione dei disegni di legge:**

**(19) GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio**

**(657) LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio**

**(711) DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio**

**(810) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura**

**(846) AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio**

**(847) CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio**

**(851) GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato**

**(868) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio**

*(Relazione orale) (ore 17,31)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Il relatore, senatore D'Ascola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, l'attuale disegno di legge si compone sostanzialmente di due parti. La prima riguarda i reati contro la pubblica amministrazione e tutta una serie di disposizioni connesse al trattamento punitivo in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La seconda parte è incentrata invece sui delitti di false comunicazioni sociali.

Per quanto riguarda la prima categoria di delitti, si prevede un inasprimento sanzionatorio generalizzato, che riguarda cioè non soltanto le pene principali, ma anche quelle accessorie. In particolare si interviene sul delitto di corruzione per l'esercizio delle funzioni di corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, di corruzione in atti giudiziari, di indebita induzione e di peculato.

Da questo punto di vista si è allargato l'inasprimento del trattamento sanzionatorio in virtù della necessità di armonizzare e riequilibrare detto trattamento all'interno delle figure che compongono i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in quanto l'inasprimento sanzionatorio, prevalentemente incentrato sull'articolo 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) ha determinato la necessità di un più generale coordinamento sanzionatorio volto, per l'appunto, ad armonizzare l'inasprimento sanzionatorio tra le figure che compongono l'intera categoria.

Tanto per dare facile esemplificazione al problema, una volta inasprito il trattamento sanzionatorio sul versante dell'articolo 319, è sembrato necessario prevedere una pena ancora più aspra per il più grave –



per me lo meno per come ritenuto dalla Commissione – delitto di corruzione in atti giudiziari.

Come relatore mi permetto di rispondere ad alcune questioni poste prevalentemente nel corso dei lavori svoltisi dinanzi alla Commissione giustizia, finalizzati a rispondere ad un'obiezione principale sollevata dalle opposizioni. Si è detto che l'inasprimento sanzionatorio non si giustifica in relazione all'obiettivo di una prevenzione generale ossia all'obiettivo che si individua nel presunto decremento di fatti concernenti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in corrispondenza dell'incremento sanzionatorio.

Sul punto deve essere chiaro che se pure non si trova una regola scientifica volta ad individuare una chiara relazione tra l'incremento sanzionatorio e la dissuasione nel commettere delitti di questo genere, è però indubbiamente vero che la giustificazione di questo trattamento sanzionatorio più aspro si individua sul versante, potremmo dire classico, della retribuzione. Infatti, più cresce nella società la disapprovazione per tali delitti, più si registra la natura plurioffensiva di tali fatti di reato. È notorio come i delitti contro la pubblica amministrazione abbiano degli effetti lesivi nei confronti, per esempio, dell'economia nazionale, dell'immagine internazionale dell'Italia, dalla quale ovviamente discendono anche conseguenze in campo economico. Come dicevo, più si registra tale natura offensiva, più si giustifica un incremento sanzionatorio con riferimento agli aspetti classici di un sistema penale che si regge sul principio retributivo, ossia al crescere del danno si giustifica un accrescimento dell'intervento sanzionatorio.

Devo poi dire che non ci sono soltanto misure di natura repressiva, ma anche volte a incentivare il versante preventivo. Si inseriscono in questo filone legislativo gli obblighi di informazione funzionali a determinare un coordinamento tra l'Autorità nazionale anticorruzione, la procura della Repubblica e i tribunali amministrativi regionali, i quali ovviamente hanno il polso di situazioni disfunzionali che possono e debbono, per la convinzione della Commissione, essere riferite a quell'Autorità, che poi ha il compito di coordinare l'intervento preventivo in materia di anticorruzione.

Con la giustificata finalità di conoscere una maggior quota di fatti concernenti i reati contro la pubblica amministrazione, si prevede l'attenuante della collaborazione nel contesto di una disposizione che utilmente grava l'accento sull'avverbio «efficacemente», volto a sottolineare che l'attenuante è riconosciuta soltanto a soggetti che abbiano reso una collaborazione che abbia dato un risultato utile per le indagini.

Sul piano patrimoniale, l'articolo 322-ter prevede la sanzione patrimoniale con una pluralità di funzioni, delle quali in maniera più dettagliata si potrà riferire in occasione delle fasi del dibattito e della votazione in Aula. Si prevede, ad esempio, la riparazione del danno che corrisponde a una entità pari a quanto indebitamente ricevuto, ma da pagarsi a vantaggio dell'amministrazione di appartenenza; in tale disposizione si intravede non soltanto una sanzione per la infedeltà del pubblico ufficiale e per il danno cagionato all'amministrazione di appartenenza, ma soprattutto una

sorta di funzione ulteriormente dissuasiva. Si sottolinea cioè il fatto che, qualsivoglia possa essere l'abilità adoperata nell'occultare il provento e il profitto di tali reati, comunque quel vantaggio ingiusto sarà sanzionato da un obbligo di riparazione che corrisponde esattamente alla somma indebitamente ricevuta.

Gli incrementi sanzionatori nell'ambito del disegno di legge, per effetto di emendamenti da attribuirsi al Governo, non riguardano soltanto il versante che potremmo definire originario del disegno di legge n. 19, ossia i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma si prevedono anche norme, come l'articolo 416-*bis* (associazione di stampo mafioso), rispetto alle quali si è inteso intervenire con sanzioni – e qui l'avverbio ha un significato – ulteriormente aggravatrici di un trattamento sanzionatorio già cospicuo. Qui, tuttavia, l'argomento giustificativo, nel senso ovviamente di spiegare il perché di questa decisione approvata dalla Commissione, sta nell'ulteriormente crescente gravità del fenomeno associativo per come per l'appunto controllato da recenti e – potremmo dire – incessanti fatti di cronaca.

Vi è poi il versante delle false comunicazioni sociali. Sul punto si potrebbe ovviamente parlare per ore e non è certo questo il compito del relatore, e nessuno deve preoccuparsi al riguardo. Ma c'è una chiara connessione tra i delitti contro la pubblica amministrazione e i delitti di false comunicazioni sociali, soprattutto allorquando essi si connettono alla possibilità di creare quel nero poi funzionale al pagamento delle tangenti. La disciplina si rende comunque necessaria, quanto alla sua modificazione, per tutta una serie di obiezioni che sono già state fatte proprie dalla Corte costituzionale con la nota sentenza dell'anno 2004, con la quale è vero che è stata salvata la costituzionalità delle ipotesi di cui agli articoli 2621 e 2622 per come riformulate dalla riforma del 2002, ma è anche vero che con quella sentenza furono evidenziati tutti quegli aspetti che hanno fatto di queste due norme penali incriminatrici delle fattispecie che potremmo definire blindate. E il participio passato sta ad evidenziare la rarefazione quanto al campo di applicazione di norme costruite funzionalmente ad un'applicazione rarissima, tanto ricche erano quelle disposizioni di componenti volte, per l'appunto, a renderle scarsamente applicative.

Insomma, quali sono state le scelte di fondo per un verso del disegno di legge e per un altro della Commissione nella fase lunga della elaborazione di un testo evidentemente complesso e difficile, e soprattutto quali sono state le scelte del Governo? C'è da dire infatti che se è vera l'accusa di blindatura (potrei ripetere questo termine) rivolta alle due disposizioni nate con la riforma dell'anno 2002 è anche vero d'altra parte che sul piano degli interessi contrapposti, soprattutto in un momento di gravi difficoltà economiche e finanziarie per il Paese, si poneva la necessità di una tutela delle società e quindi della ripresa economica, volta, per l'appunto, a determinare una riduzione del rischio di interventi penalistici in settori che, salvi casi comprovati di falsificazioni, dovevano ritenersi protetti. Si trattava quindi di un gioco delicato di equilibri e della necessità di rispettarli. Sul punto il relatore, che è anche autore di un testo sul delitto di cui al-

l'articolo 2621 e su quello complementare di cui all'articolo 2622, ha insistito reiteratamente nel corso dei lavori in Commissione sul fatto che i delitti di falso hanno una struttura unitaria e il falso in bilancio non è altro che una ipotesi particolare di manifestazione dei reati di falso.

Insomma, noi dovevamo concepire, pur rispettosi di queste esigenze, la ricostruzione di una speciale, particolare ipotesi di falso che fosse però, ciò nonostante, concepita in un contesto unitario, razionale e coordinato rispetto alla sua disciplina generale.

La Commissione crede di poter presentare all'attenzione e all'autorità dell'Assemblea un testo che si fa carico di questi problemi e che ovviamente è costruito nelle forme dei reati cosiddetti propri, ossia dei reati che sono previsti nel senso di ipotizzare l'autorità tipica soggettiva in capo a determinati soggetti particolarmente qualificati. Questo è nella storia dei delitti di falso in bilancio, questo è quello che è avvenuto dinanzi alla Commissione ed è chiaro che, a prescindere dalla previsione di un autore proprio, tipico, la norma di cui all'articolo 110 del codice penale, che disciplina il concorso di più persone nel reato, rende applicabile queste norme a chiunque sia stato, ciò nonostante, concorrente nel fatto proprio e tipico del soggetto espressamente evocato dalla disposizione legislativa.

Per dire qualcosa di molto sintetico sulla struttura della norma (mi riferisco all'articolo 2621, ma le stesse cose si potrebbero dire con riferimento all'articolo 2622), essa si caratterizza per una componente di dolo specifico, caratteristica di reati che, a prescindere da una struttura di pericolo, sono comunque eventualmente funzionali ad offendere interessi patrimoniali. Tant'è che c'è un dolo specifico: «al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto». Essa si caratterizza col fatto che le informazioni e le comunicazioni sociali non possono essere qualsivoglia informazioni, ma soltanto quelle tipicamente previste dalla legge. Questo nel rispetto di quel principio di tassatività e di determinatezza che contrassegna il volto costituzionale dell'illecito penale.

La norma è poi costruita nella doppia forma dell'azione o dell'omissione perfettamente equivalente: «espongono ovvero omettono». E cosa devono esporre ovvero omettere di esporre? Si parla di: «fatti materiali rilevanti». Questa espressione del legislatore potrebbe sembrare enfatica e caratterizzata, sostanzialmente, da superfetazioni. Si potrebbe dire che il fatto è inevitabilmente materiale, e forse questa obiezione potrebbe meritare una contro obiezione.

Ma si dice: «rilevanti», e il relatore si permette di dare una sua interpretazione funzionale, essendo il termine «rilevanti» volto a garantire il profilo di offensività. Sappiamo che l'offesa si costruisce in relazione al danno, come anche al pericolo. Quindi, un fatto materiale è rilevante allorquando non è un fatto inidoneo ad offendere l'interesse giuridicamente protetto, ancorché formalmente corrispondente al tipo.

In ciò permettendosi il relatore di evocare una questione storica, tradizionale, che fa parte della esperienza di ogni penalista: il problema, trattato reiteratamente anche dalla Corte costituzionale, della necessaria offen-

sività delle condotte di rilevanza penalistica, da determinarsi anche in presenza di una loro apparente corrispondenza al tipo.

Quindi, il legislatore, attraverso questa formula (che ad un osservatore distratto potrebbe sembrare enfatica, ripetitiva, caratterizzata da superfetazioni), vuole sottolineare che i fatti inoffensivi, le valutazioni, i fatti che in sostanza non sono in grado neanche di innescare la categoria del pericolo, si pongono al di fuori dell'ambito della punibilità.

La Commissione (ma prima ancora il Governo) ha pensato ad una circostanza attenuante: il fatto di lieve entità punito con una pena che va da uno a tre anni di reclusione, al contrario della ipotesi tipica, punita con una pena che va da uno a cinque anni di reclusione.

Questa scelta legislativa non è una scelta casuale. Essa gioca un ruolo specifico (potremmo definirlo insostituibile), perché lega il delitto di cui all'articolo 2621 al problema della tenuità del fatto e, quindi, a quella causa di non punibilità. Io qui uso un termine tecnico, generalizzante, sotto il quale, storicamente, si pongono tutta una serie di fenomeni caratterizzati dalla non punibilità, ma nettamente diversificati l'uno dall'altro. La causa di non punibilità è prevista, per come noi sappiamo (e anche questa sarà una questione che verrà trattata in Aula), ed è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica proprio ieri. La ammissibilità di tale causa di non punibilità è prevista, sostanzialmente, solo per i delitti puniti con una pena compresa fino ai cinque anni di reclusione.

Pertanto, la previsione sanzionatoria e l'effetto diretto di quell'articolo 2621-ter – del quale il relatore non ha ancora detto, ma del quale parlerà immediatamente – prevede, in una maniera che potremmo dire «speciale» (e uso quest'aggettivo per sottolineare la connessione della causa di non punibilità della tenuità del fatto con la specifica materia delle false comunicazioni sociali), tutte le volte in cui questo fatto di false comunicazioni sociali sia caratterizzato dalle componenti storiche della tenuità del fatto, una valutazione che guardi però in maniera prevalente al danno che sia stato arrecato.

Abbiamo quindi una disciplina complessa: l'articolo 2621, nella sua dimensione che potremmo dire generalista; la circostanza attenuante della lieve entità, per com'è prevista nell'articolo 2621-bis; la previsione ulteriore che sono di lieve entità tutti quei fatti che ricadano nell'ambito delle società di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 267 del 1942, (la cosiddetta legge fallimentare), tutte le volte in cui quindi quelle società ricadano entro i limiti quantitativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto in questione; e poi, questa speciale ipotesi di tenuità del fatto, tutte le volte in cui per l'appunto, trattandosi dell'articolo 2621 – quindi di società non ammesse ad un mercato regolamentato: questa è la discriminazione e la linea di separazione tra gli articoli 2621 e 2622 – questo fatto appaia particolarmente tenue, con quella speciale previsione di tenuità che impone al giudice una particolare e più attenta valutazione, con riferimento alle componenti del danno che già caratterizzano per l'appunto quella speciale tenuità di cui all'articolo 131-bis del nostro codice penale. Lo ribadisco: quest'ultima è una norma

non ancora entrata in vigore, ma vigente nel nostro ordinamento giuridico, perché pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* di ieri.

Bene: resta poco da dire, con riferimento all'articolo 2622, perché, allorché mi sono permesso di illustrare la struttura del fatto di reato di cui all'articolo 2621, ho detto che essa è sostanzialmente sovrapponibile a quella di cui all'articolo 2622. Pertanto, se illustrassi questa seconda struttura del fatto, altro non farei che ripetere quanto ho già avuto modo di dire con riferimento alla figura del 2621. Ho detto però che l'elemento differenziale è quello storico: insomma, fintanto che si tratta di società non quotate, con titoli non diffusi e non ammesse ad un mercato regolamentato italiano o dell'Unione europea, ovvero alle situazioni ritenute equivalenti dal secondo comma dell'articolo 2622, si tratta di fatti che possono essere sussunti nello schema dell'articolo 2621.

Quando invece questi fatti riguardano le ben più gravi vicende che si connettono alle società le quali operano all'interno di mercati regolamentati, ovvero che si trovano in quelle quattro situazioni ritenute equivalenti da quella che noi riteniamo sarà la futura legge penale, quindi dal capoverso dell'articolo 2622, allora non v'è dubbio che il fatto sia di maggiore gravità. Infatti, non soltanto la pena come indice maggiore del disvalore è superiore, perché qui arriviamo ad un massimo edittale di otto anni, ma le ipotesi previste dagli articoli 2621-*bis* e 2622-*ter* – sulle quali, convinto di averne lungamente riferito, non intendo attardarmi ulteriormente – non sono nemmeno applicabili per l'appunto al delitto di cui all'articolo 2622.

Chiudo con un argomento molto diffuso sul punto. L'articolo 2621 si caratterizza, come abbiamo visto, per un'area di non punibilità, che sta nel 2621-*ter*, e per un'attenuante che rende il reato di molto limitata gravità e che riguarda i fatti di lieve entità, come ad esempio i fatti che avvengano nel contesto di società che non sono sottoponibili né al concordato preventivo, né al fallimento. Insomma, a noi è sembrato razionale che, se queste società non possono essere assoggettate a procedure concorsuali, ovviamente meritassero un trattamento di favore anche sul complementare e correlativo versante del trattamento penalistico, trattandosi quindi di un trattamento certamente differenziato rispetto a quello di natura fallimentare, ma che pur sempre deve tener conto delle valutazioni favorevoli che il legislatore, con la riforma del diritto fallimentare, ha ritenuto di dedicare a queste società. Ciononostante, questi trattamenti di favore non sono previsti e alcuni addirittura non potevano essere previsti. Non si può ritenere strutturalmente un fatto di lieve entità o un fatto non punibile per la tenuità dell'offesa un fatto che avvenga nel contesto di società che hanno dimensioni e, sostanzialmente, struttura e funzioni delle società ammesse al mercato regolamentare.

Con questa ultima e forse ripetitiva considerazione, credo di aver assolto ad un obbligo, sia pur sintetico, di informazione, ritenendomi ovviamente a disposizione dell'Aula per dare tutte le ulteriori e successive informazioni che eventualmente verranno ritenute necessarie. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Compagna e Giovanardi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto gli alunni, le alunne, i docenti e gli accompagnatori dell'Istituto statale di istruzione superiore «Galileo Galilei» di Firenze, che hanno seguito questa interessante relazione, anche se abbastanza tecnica, ma molto istruttiva. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 17,57)**

PRESIDENTE. Secondo quanto previsto dal calendario dei lavori, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per le sedute di martedì 24 marzo 2015**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 24 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. GRASSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (19).

– LUMIA ed altri. – Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (657).

– DE CRISTOFARO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (711).

– LUMIA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (810).

– AIROLA ed altri. – Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (846).

– CAPPELLETTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (847).

– GIARRUSSO ed altri. – Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (851).

– BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di falso in bilancio (868).

*(Relazione orale)*

La seduta è tolta *(ore 17,58)*.





Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (1813)**

## PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

CONSIGLIO, CROSIO, COMAROLI, TOSATO, CANDIANI, BELLOT

**Respinta (\*)**

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge in esame reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti»;

la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge utilizzato dall'attuale Governo e più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un *vulnus* all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando in particolare l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;

il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità. L'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica, infatti, il Governo utilizza il ricorso allo strumento del decreto-legge solo perché un disegno di legge, avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi. È palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;

il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri

previsti dal dettato costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;

le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

è, inoltre, manifestamente incostituzionale introdurre, attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, norme la cui applicabilità effettiva è differita nel tempo, poiché ciò contrasta con il dettame dell'articolo 77 della Costituzione che prevede la conversione in legge tassativamente entro 60 giorni; esempi sono l'articolo 7, comma 7 e l'articolo 8, comma 2;

l'aleatorietà dei contenuti del decreto-legge, già a partire dal titolo, determina la compresenza di norme riguardanti materie che, se pur interdipendenti, nella sostanza richiederebbero di essere trattate in distinti provvedimenti, al fine di soddisfare i requisiti di omogeneità richiesti dalla Costituzione;

la Corte costituzionale ha più volte censurato la carenza di omogeneità dei decreti-legge ed ha considerato quel requisito rilevante tanto quanto i requisiti espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione nonché di quelli indicati all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Il problema dell'omogeneità è intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;

il decreto-legge mira a riformare una parte del sistema bancario nazionale che il Governo giustifica come intervento necessario perché richiesto dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica e dalle istituzioni dell'Unione europea quale strumento utile ad aumentare i finanziamenti e quindi a rilanciare l'economia;

la trasformazione delle banche popolari in Spa in realtà potrebbe produrre effetti diametralmente opposti a quelli indicati dal Governo dirottando la risorse disponibili verso investimenti ad alto rischio e sottraendo le stesse dal finanziamento delle famiglie e delle imprese;

il decreto-legge appare quindi contrario al coordinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione che sanciscono l'utilità sociale dell'iniziativa economica, riconoscono la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata ed incoraggiano il risparmio in tutte le sue forme;

desta perplessità quanto affermato dal Governo nella relazione illustrativa in riferimento all'effettiva tutela delle banche popolari ex articolo 45 della Costituzione nella parte in cui si ritiene che il carattere della mutualità non sia necessario corollario dalla forma cooperativa delle medesime banche, la quale risulterebbe pertanto un mero contenitore giuridico atto a nascondere finalità lucrative;

in questo nuovo quadro normativo non si tiene conto dell'effettivo ruolo svolto dalle banche popolari come enti di partecipazione e di aggre-

gazione delle realtà economiche e sociali presenti sul territorio, benché quelle di più grandi dimensioni siano presenti nei mercati su scala internazionale;

il decreto introduce poi un'alterazione delle regole della libera concorrenza dirottando gli investitori, anche stranieri, verso le nuove Spa a discapito delle piccole banche rimaste con la forma giuridica di società cooperative;

diversi sono stati gli annunci del Governo sulla necessità di rilanciare gli investimenti ma fino ad oggi nessun provvedimento è riuscito nell'intento; anzi il proliferare di interventi in materia, ricompresi in diversi provvedimenti legislativi, non fa altro che creare incertezza normativa a discapito della produttività delle imprese e difficoltà dei soggetti interessati, costretti ad adeguarsi ai continui cambiamenti;

inoltre si rileva come all'interno del decreto siano state inserite norme a carattere ordinamentale che, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale, non dovrebbero trovare spazio nella decretazione d'urgenza; un esempio è l'articolo 3, che detta norme che consentono alla società SACE Spa di svolgere il proprio intervento attraverso l'esercizio del credito diretto;

molte delle norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre ad oltrepassare i profili di incostituzionalità, non possono essere condivise neanche nel merito,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

---

## QP2

BERNINI, BRUNO, FAZZONE, BRUNI, MAZZONI

### Respinta (\*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti»,

premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, è l'ennesimo decreto che si va a sommare ad una serie di provvedimenti di urgenza emanati dal Governo che poco hanno a che fare con i criteri di straordinaria necessità ed urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione;

la decisione del Governo di dettare norme riguardanti la riforma delle banche popolari attraverso il ricorso alla decretazione d'urgenza, anziché come originariamente previsto, all'interno di un disegno di legge destinato a seguire il normale *iter* parlamentare, alimenta ancora una volta

forti perplessità, sia riguardo alla natura delle norme stesse, sia per l'assenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

non si ravvisano nel decreto-legge in esame i requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza – diventati da tempo una mera clausola di stile – che legittimano, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge, e ciò tenuto conto che il Governo, con il reiterato ricorso ai decreti-legge cristallizza una modalità impropria di «sistemazione» della legislazione vigente, in quanto lo strumento della decretazione d'urgenza è eccezionale e, per sua natura, dovrebbe essere temporaneo e tendenzialmente non ripetibile;

l'assenza del requisito dell'urgenza è ravvisabile nel comma 2 dell'articolo 1 che in sede di prima applicazione del decreto-legge, concede 18 mesi alle banche popolari per trasformarsi in Spa, un tempo quindi più che congruo per seguire un *iter* ordinario legislativo piuttosto che attraverso l'utilizzo dell'ennesimo decreto;

il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere assolutamente eterogeneo, comprendendo nello stesso contesto normativo una pluralità di materie che giova elencare: riforma delle banche popolari (che ne coinvolge la forma giuridica e la *governance*), norme sul trasferimento dei servizi di pagamento, attuazione della direttiva 2014/92/UE in materia di agevolazione dell'apertura di un nuovo conto transfrontaliero da parte dei consumatori, norme per l'esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della CDP Spa, disposizioni in materia di piccole e medie imprese innovative, modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali, prestito indiretto per investitori istituzionali esteri, società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria, ricorso alla provvista di CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI, potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e, infine, disposizioni in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale;

valutando nel merito il decreto-legge, emerge una mancanza di aderenza di talune disposizioni ivi contenute al principio di necessità ed urgenza. In particolare:

– risulta evidente l'assoluta mancanza di nesso tra gli articoli elencati e che il decreto è nettamente diviso in due parti: la prima relativa alla riforma delle banche popolari – attraverso la modifica del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 -, la seconda relativa alle piccole e medie imprese innovative;

– l'articolo 5 – rubricato «Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali» – reca disposizioni che non corrispondono al titolo del decreto-legge, considerato che esso amplia l'ambito applicativo del cosiddetto *patent box* (istituito dall'articolo 1, commi 37-45, della legge di stabilità 2015, che ha introdotto nel nostro ordinamento un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo);

– non è condivisibile l'obbligo introdotto per le principali banche popolari a voto capitario di tramutarsi, oltre una certa soglia dimensionale, in società per azioni, trasformazione che determinerà la perdita della loro finalità sociale con effetti negativi per il Paese, penalizzando il sistema delle banche popolari che ha storicamente sostenuto l'economia familiare e imprenditoriale dei territori;

– come evidenziato dall'Associazione nazionale fra le banche popolari, nel corso dell'audizione svoltasi nella 6<sup>a</sup> Commissione finanze del Senato l'11 marzo ultimo scorso, il decreto-legge presenta profili di criticità;

– in particolare, desta perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale, la subordinazione della possibilità di esercizio dell'attività bancaria in forma cooperativa di «Banca Popolare» al rispetto di una determinata soglia dimensionale che il decreto-legge individua in 8 miliardi – limite assolutamente arbitrario – e che, a quanto risulta, non trova riscontro in alcuna normativa esistente, nazionale o internazionale. Giova, anche considerare che la BCE, ai sensi dell'articolo 6, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024 del 2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, considera come significativi gli enti creditizi che presentino un valore totale delle attività superiore ai 30 miliardi di euro;

– si tratta di un intervento discriminatorio di una realtà che esiste da circa 150 anni e che è parte integrante del sistema economico del nostro Paese;

il decreto desta perplessità anche sotto il profilo della copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione, considerato che alcune disposizioni indicano in maniera vaga le modalità per farvi fronte, facendo riferimento a entrate non certe;

in particolare, nella nuova formulazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 3 – che attribuisce a CDP Spa, direttamente o tramite SACE spa, ovvero anche attraverso una diversa società controllata, l'attività di credito diretto a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana –, al fine di valutare l'impatto finanziario, come per il comma 1, andrebbe chiarito con quali risorse la CDP provvederà ad espletare tale attività con particolare riferimento all'ipotesi di utilizzo di risorse provenienti dalla «gestione separata» in quanto per espressa previsione del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tale gestione utilizza le risorse della gestione separata, assistite dalla garanzia dello Stato;

l'articolo 4, recante disposizioni in materia di piccole e medie imprese innovative, al comma 11-*quater* indica la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 11-*ter* (che interviene sulla disciplina vigente in favore delle *start up* innovative di cui al decreto legge n. 179 del 2012, determinandone un ampliamento dell'ambito applicativo) a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per i seguenti importi: 1 milione di euro per il 2015, 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 3,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Sarebbe opportuno verificare se il Fondo rechi le necessarie disponibilità, considerato che non viene data sufficiente informazione e certezza in ordine alla esistenza delle disponibilità sul FISPE. Nell'occasione deve nuovamente rimarcarsi come il Parlamento non sia messo in condizione di conoscere con certezza lo stato delle disponibilità sugli stanziamenti di bilancio, nonostante quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità) che stabilisce espressamente che ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, le Camere hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche;

inoltre, riguardo alla definizione di PMI innovative ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al citato articolo 4, non è chiaro se le modifiche apportino variazioni della platea interessata rispetto a quella considerata dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale, tali da comportare eventuali profili di onerosità della disposizione;

con riferimento all'autonomia negoziale delle parti è palese una violazione delle disposizioni del codice civile afferenti al diritto di recesso da parte dei soci nonché dell'articolo 41 della Costituzione;

considerato che:

com'è noto, il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei punti fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da ultimo fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge. In particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto *tout court* illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

come si legge nella sentenza, quest'ultima disposizione, infatti, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte – costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che hanno assunto nel corso della presente legislatura la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «*omnibus*», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo – e ormai sistematico – ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

occorre ricordare che i ripetuti messaggi del Presidente della Repubblica inviati (il 9 aprile 2009, il 15 luglio 2009, il 22 maggio 2010, il 22 febbraio 2011, il 23 febbraio 2012 e, da ultimo, il 27 dicembre 2013) ai Presidenti dei due rami del Parlamento, richiamano la necessità del rispetto dei principi relativi alle caratteristiche e ai contenuti dei provvedimenti di urgenza stabiliti dalla Costituzione e dalla legge n. 400 del 1988, più volte citate;

occorre altresì evidenziare che anche il presidente della Repubblica Mattarella, nel suo discorso d'insediamento il 3 febbraio ultimo scorso, ha ribadito «... la necessità di superare la logica della deroga costante alle forme ordinarie del processo legislativo, bilanciando l'esigenza di governo con il rispetto delle garanzie procedurali di una corretta dialettica parlamentare»;

alla luce di quanto sopra evidenziato, appare evidente come l'impianto normativo del decreto-legge in esame sia nettamente privo dei rilievi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale e contravviene pertanto ancora una volta alle esternazioni presidenziali;

l'ostinazione da parte del Governo nel riproporre all'esame del Parlamento provvedimenti d'urgenza al cui interno si rinvergono innumerevoli profili di illegittimità, riconducibili al mancato rispetto dei requisiti costituzionali richiesti, rappresenta il proseguimento di un metodo procedurale non più accettabile, che non risponde alle continue sollecitazioni in merito al ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti, e che determina una produzione normativa fuori controllo e illegittima,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1813.

---

### QP3

BOTTICI, ENDRIZZI, CIOFFI

#### **Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1813, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

premesso che:

i sottoscrittori del presente atto devono, ancora una volta, denunciare l'utilizzo del tutto abnorme e inappropriato della decretazione d'urgenza da parte del Governo, attraverso la quale, in via di prassi, si assiste al radicale e inaccettabile spostamento della produzione legislativa dal Parlamento al Governo stesso, in modo del tutto estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionale di cui agli articoli 70 e 77 della Costituzione;

infatti la sentenza n. 171 del 2007 della Corte costituzionale statuisce che è opinione largamente condivisa che l'assetto delle fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso è correlato alla tutela dei valori e diritti fondamentali. Negli Stati che s'ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo; l'articolo 77 della Costituzione, al primo comma, stabilisce che «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Tenuto conto del tenore dell'articolo 70 Costituzione, la norma suddetta potrebbe apparire superflua se non le si attribuisse il fine di sottolineare che le disposizioni dei commi successivi – nel prevedere e regolare l'ipotesi che il Governo, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, sotto la sua responsabilità, adotti provvedimenti provvisori con forza di legge, che perdono efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni – hanno carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale»;

con la continua e reiterata decretazione d'urgenza viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento: non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi, quanto il trovarsi, da tanto e troppo tempo, di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo;

considerato inoltre che:

il decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, emanato in assenza del Presidente della Repubblica, dispone misure importanti su sistema bancario, patrimonializzazione delle imprese, agevolazione fiscale per investimenti e innovazione, attrazione di capitali e credito *export*;

si è usato lo strumento del decreto-legge per abbinare una pesante riforma delle banche popolari con misure a favore delle imprese e degli investimenti, sovente su materie fiscali, violando il principio di omogeneità di cui all'articolo 15 della legge 23 agosto n. 400 del 1988;



il decreto-legge è un atto di necessità e urgenza ma, in questo caso, il termine concesso per adeguarsi alle banche popolari che superassero la soglia di attività ammessa, fino a 18 mesi, potrebbe lasciare spazio al rischio di turbolenze sui mercati finanziari, essendo al contempo così lungo da far pensare che fosse più che possibile disporre questa riforma con un più opportuno e costituzionalmente rispettoso disegno di legge;

la manovra del Governo ha comportato un effetto speculativo finanziario derivante dall'annuncio e dalla successiva pubblicazione del decreto-legge, prestando il fianco a più di un sospetto che dietro questa riforma ci siano gli appetiti di speculatori di breve periodo che sono interessati a giochi sulle plusvalenze delle banche popolari che sono il patrimonio di generazioni di risparmiatori, dei sacrifici di famiglie e piccoli imprenditori. Infatti, in seguito alle indiscrezioni sulla riforma in atto, lasciate trapelare dal Governo nei giorni antecedenti l'emanazione del decreto e riprese dai *mass media*, i titoli delle banche popolari quotate nei mercati finanziari hanno registrato rialzi consistenti e non in coerenza con il contesto di crisi economica che affligge sia il sistema bancario sia quello produttivo. L'inopportuno annuncio dell'imminente approvazione della riforma da parte del Governo, dunque, potrebbe aver «maliziosamente» giovato ai grandi fondi di investimento e creato un danno ai piccoli risparmiatori: infatti la riforma consente ai grandi investitori istituzionali di assumere il controllo delle banche popolari, attualmente circostanza non possibile proprio grazie ai limiti di partecipazione al capitale sociale ed al principio del voto capitaro, avendo – gli stessi – provveduto all'acquisto delle relative azioni ad un prezzo basso; altresì, gli investitori istituzionali potrebbero aver speculato sul valore dei titoli delle banche popolari attraverso le cosiddette «vendite allo scoperto» sia nelle ipotesi di risultati in profitto sia nel caso di risultati in perdita: tale speculazione potrebbe aver arrecato e potrebbe continuare ad arrecare pregiudizi ai piccoli risparmiatori che hanno investito risparmi e capitali nelle banche popolari;

valutato altresì che:

più grave e moralmente ancor meno opportuna appare, a giudizio dei sottoscrittori, la condotta del ministro Maria Elena Boschi, che avrebbe partecipato (a quanto sembra, in violazione della normativa sul conflitto di interessi di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 215) alla riunione del Consiglio dei ministri in materia, nonostante fosse consapevole del fatto che la suddetta riforma riguardasse inevitabilmente anche la Banca dell'Etruria, nella quale il dottor Pier Luigi Boschi, padre del citato Ministro, riveste il ruolo di vice presidente; altresì in seguito alle indiscrezioni relative alla riforma, delle banche popolari, ma soprattutto in seguito alla deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, il valore delle azioni della banche popolari oggetto della riforma ha «registrato» incrementi pari a diverse decine di punti percentuali e la Banca dell'Etruria ha segnato la migliore *performance*, con un incremento del 65 per cento: viste le circostanze i firmatari del presente atto ritengono che sarebbe stato più corretto, da parte di un Ministro della Repubblica, non presenziare alle

riunioni del Consiglio dei ministri per evitare il configurarsi di un eventuale conflitto di interessi;

l'articolo 1 del decreto-legge in esame rivoluziona la vita di molti istituti di credito italiani. Con questo decreto, infatti, tutte le banche popolari con un attivo superiore agli 8 miliardi di euro dovranno trasformarsi in società per azioni nei 18 mesi successivi, diventando dunque di fatto scalabili come una qualsiasi società per azioni. Anche una banca estera, ipoteticamente, potrebbe impadronirsi di un numero di azioni sufficiente per avere la maggioranza assoluta nell'assemblea di una popolare;

le modifiche apportate dal decreto in esame al Testo unico bancario in materia di banche popolari sono incostituzionali in quanto contrastano con gli articoli 3, 41, 45 e 47 della Costituzione sull'eguaglianza dei cittadini, la loro libertà economica e la tutela del risparmio diffuso. Una norma non può cancellare per decreto i contratti tra privati e, in particolare, la possibilità di questi di organizzarsi secondo un modello economico, quello cooperativo, ammesso dalla legge;

il provvedimento in esame non rispetta il principio della ragionevolezza delle leggi, che è un corollario del principio di uguaglianza elaborato dalla Corte costituzionale, che viene violato quando si riscontri una contraddizione all'interno di una disposizione legislativa, oppure tra essa e il pubblico interesse con essa dichiaratamente perseguito. A tal proposito il decreto appare irragionevole in quanto elimina un importante settore del credito cooperativo, non tenendo debito conto dei seguenti dati: i prestiti concessi dall'insieme delle banche popolari e di quelle appartenenti a gruppi guidati da una banca popolare sono aumentati quasi del 2 per cento, a fronte di una contrazione dello 0,7 per cento del totale di quelli erogati dall'intero sistema bancario. Più intensa è stata anche la ripresa dei prestiti nel 2010 (5,5 per cento a fronte del 2,8 complessivo). Le differenze sono ancor più ampie se si considerano solamente i prestiti alle imprese. L'espansione dei crediti è stata più sostenuta per le banche popolari non quotate, in virtù del loro radicamento sul territorio e dei rapporti di lunga durata con l'imprenditoria locale. Quindi proprio quelle banche popolari che sono prese maggiormente di mira dalla riforma hanno garantito, in fase di mancanza di liquidità e di *credit crunch*, i prestiti alle imprese e alle famiglie e tutelando al contempo il risparmio;

appare allo stesso modo non ragionevole la sconfessione del principio mutualistico (ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione), di cui le banche popolari sono state storicamente un'importantissima espressione, peculiare del nostro Paese;

il risparmio oggetto della tutela costituzionale sarebbe quello destinato ad entrare nel ciclo economico, poiché la disciplina delle modalità di garanzia degli investimenti è finalizzata a tutelare il risparmio non come mera accumulazione di ricchezza ma per la sua funzione strumentale alla distribuzione della proprietà e all'allocazione produttiva delle risorse, in

conformità a quanto espresso dagli altri articoli della Costituzione in materia economica;

rilevato inoltre che:

il disegno di legge n. 1813 viola l'articolo 117 della Costituzione, in base al quale la «cooperazione» (e le banche popolari sono di norma cooperative) è di competenza esclusiva delle Regioni, mentre le casse (cooperative) rurali, quelle di risparmio e il credito a carattere regionale appartengono alla legislazione regionale concorrente, quindi lo Stato non può legiferare sulla solidarietà economica dei territori;

le banche popolari, in Italia, nascono nel XIX secolo con peculiarità diverse rispetto agli altri istituti di credito: ogni socio non può superare l'1 per cento del capitale sociale, e questo comporta il fatto che non ci possano essere soci di maggioranza, per cui non può esistere una concentrazione nel capitale sociale tale da determinare il predominio di un socio sugli altri. A tale principio di limitazione azionaria si associa un altro fondamento finalizzato a non creare prevaricazioni: il «voto capitaro», secondo cui ogni socio ha diritto a un voto indipendentemente dalla quota azionaria posseduta. Tutto ciò impedisce concentrazioni, scalate e speculazioni di alcuni soci ai danni di altri, anche se l'istituto è quotato in borsa. Ogni socio partecipa all'assemblea generale della sua banca e vota mozioni e rinnovo dei membri del Consiglio di amministrazione;

la caratteristica forse più importante, tuttavia, è che le banche popolari, avendo una struttura che incentiva una forte integrazione con il tessuto produttivo del proprio territorio, tendono a promuovere lo sviluppo dell'economia locale, per far crescere le comunità in cui operano, intrecciando rapporti diretti e di forte prossimità con le famiglie, oltre che con piccole e medie imprese;

la riforma proposta configura il pericolo etico di trascurare il bene comune, giacché implica una serie di incognite, come ad esempio il rischio che la trasformazione in società per azioni delle banche popolari legittimi una forte esposizione verso attività speculative, nel contesto della competizione liberista;

bisogna preservare le caratteristiche tipiche del credito cooperativo: la trasparenza, la mutualità, la prossimità alle famiglie e alle imprese nei territori;

il modello della società per azioni, previsto dal decreto-legge, è inappropriato, perché omologa le popolari alle grandi banche d'affari, che sono più attente a massimizzare i profitti per gli azionisti che allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Le banche cooperative, in questi anni, hanno incontrato il favore del mercato e dei risparmiatori proprio perché hanno dimostrato di essere per molti aspetti migliori delle banche costituite in società per azioni, sia in Italia che all'estero;

si assisterà a processi di concentrazione tra banche, con le popolari che facilmente si trasformeranno in prede. Il legislatore deve esplicitare al mercato quale strategia intende favorire: non è dimostrato né in letteratura né dai fatti, per esempio, che ci sia più apertura al credito quando nel sistema sono presenti banche di grandi dimensioni; al contrario, così si limita la libertà di scelta dei cittadini;

è un dato di fatto che le banche popolari abbiano servito l'economia italiana meglio delle grandi banche d'affari, continuando a erogare credito, mentre le altre stringevano i cordoni della borsa e assorbivano liquidità per fare fronte ai costi delle loro speculazioni su strumenti finanziari estranei alle indicazioni della Carta costituzionale;

abbandonare il «voto capitario» può aprire al rischio che l'emarginazione dei piccoli soci renda la *governance* indifferente alla platea più ampia degli *stakeholders*, snaturando il rapporto banca-cliente precedentemente costituitosi negli istituti interessati, con effetti negativi sul finanziamento all'economia reale;

si ripropone in modo ricorrente l'attacco alle banche popolari, con l'argomento ingiusto che difendere le Popolari significa volere la conservazione e che ciò ostacolerebbe la modernizzazione;

persino nell'ultima tornata degli *stress-test* si è assistito al tentativo di mettere in discussione le banche popolari, alzando i requisiti patrimoniali e finanziari, ma ciò non ha impedito che i test stessi evidenziassero come due banche popolari fossero persino più performanti delle banche italiane costituite in società per azioni, banche la cui proprietà è sempre meno decifrabile e, in buona parte, nelle mani di fondi finanziari di varia origine, alcuni dei quali anche speculativi;

difendere le banche popolari da questo ennesimo attacco significa difendere un pezzo importante della democrazia economica di questo Paese, il diritto a non omologarsi e non arrendersi ai dettami della speculazione;

non si tratta della difesa di un residuo corporativo, come si vuole fare credere, ma della difesa di una idea di società nella quale la cooperazione e la solidarietà, che rappresentano i principi cardine della Costituzione, possano persistere;

la riforma disposta dal presente decreto rappresenta un attacco alla democrazia, a uno dei suoi pilastri, a uno dei corpi sociali intermedi che costituiscono l'ossatura di una società plurale e complessa, come lo sono i sindacati, le associazioni e i movimenti democratici, le comunità religiose o quelle politiche,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1813.

**QP4**

DE PETRIS, VACCIANO, URAS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO

**Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di discussione della proposta di legge Atto Senato 1813: «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti»,

considerato che:

con il disegno di legge n. 1813 il Governo ha inteso avviare una inopportuna quanto pervasiva riforma dell'assetto normativo delle banche popolari, esercitando la facoltà accordatagli dalla Carta costituzionale di ricorrere alla decretazione d'urgenza;

ed invero, l'articolo 77, comma 2, della Costituzione subordina l'esercizio del potere in questione ad un presupposto imprescindibile, previsto dai costituenti per arginare il rischio di possibili abusi da parte dell'Esecutivo, quale è quello della pre-esistenza di una situazione di fatto straordinaria, che comporta la necessità e l'urgenza di provvedere tramite il ricorso ad uno strumento eccezionale, perché consapevoli della deroga che la previsione della decretazione d'urgenza rappresentava rispetto al principio della divisione dei poteri proprio dei moderni sistemi costituzionali ed all'ordine naturale delle competenze in materia di produzione normativa;

altro principio invalicabile che non consente di disattendere la carta costituzionale è quello della distinzione e del reciproco rispetto delle prerogative istituzionali, in forma di leale cooperazione, tra poteri e organi costituzionali dello Stato, anch'esso evocato in parte dall'articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarse enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento legislativo;

pertanto, soltanto entro i suddetti limiti, il Governo sarebbe autorizzato ad esercitare funzioni di normazione primaria al fine di sopperire ad esigenze indifferibili, che non potrebbero altrimenti e tempestivamente essere soddisfatte con gli ordinari procedimenti legislativi avviati in Parlamento, in guisa che la decretazione d'urgenza non può costituire il grimaldello attraverso cui scardinare la normale procedura di approvazione delle leggi. D'altra parte, per gli stessi padri costituenti il requisito della «necessità» è un elemento che qualifica una fattispecie normativa da non confondere con l'opportunità politica dell'atto, e presuppone che l'adozione dello stesso sia indispensabile e dovuta in quanto unica modalità per produrre determinati effetti, mentre il requisito dell'«urgenza» presuppone che l'adozione del provvedimento sia indifferibile, pena, vanificarne gli effetti: quindi non sinonimo di speditezza, né tanto meno concetto identificabile con le difficoltà del Governo di vedere approvate le proprie proposte, risolvendosi al contrario nella «imprevedibilità»;

per il Governo, come reca la stessa Relazione di accompagnamento al disegno di legge, «l'importanza di intervenire con urgenza sulla struttura cooperativistica delle banche popolari si evince dai reiterati interventi al riguardo svolti dal Fondo monetario internazionale, dalla Commissione europea e dalla Banca d'Italia, i quali hanno più volte segnalato i rischi che il mantenimento della forma cooperativa determina per le banche popolari maggiori.....», svelando in tal modo la posizione di totale subalternità rispetto alle istituzioni europee ed ai dettami dei mercati finanziari speculativi;

invero, non sembra neppure possibile collegare l'urgenza della innovazione normativa con la necessità di adeguamento al diritto europeo. Difatti, proprio con riferimento alla libertà di circolazione e di allocazione dei capitali cui fa riferimento il Governo, la Commissione europea, archiviando nel 2006 una procedura di infrazione aperta nel 2003 per sospetta violazione dell'articolo 56 del Trattato CE ha concluso che: «le società cooperative hanno una particolare rilevanza nell'economia degli Stati membri dove hanno operato e continuano ad operare grazie al loro modello sociale e che il diritto di tali società di espandersi e di ricorrere al mercato per la raccolta di capitali è pienamente riconosciuto. Una volta accettato che le società cooperative siano aperte agli investitori puri sono fattori secondari... altrettanto irrilevante è la dimensione...» ne deriva che le considerazioni addotte dal Governo sulla necessità di un adeguamento alla situazione europea non valgono ad evidenziare una situazione giuridica di contrasto del regime delle banche popolari con il diritto europeo, tali da giustificare, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'emissione del decreto-legge;

la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1 presenta profili di illegittimità costituzionale per il contenuto sostanziale: il limite di 8 miliardi di attivo imposto alle banche popolari, con i relativi divieti e sanzioni contrasta con gli articoli 3, 41, 45, e 47 della Costituzione e le misure consequenziali al superamento di questo limite ed in particolare l'obbligo di trasformare una società cooperativa in società per azioni contrasta con gli articoli 2, 3, 18, 41, 45 e 47 della Costituzione. In particolare «Il limite di 8 miliardi all'attivo delle banche popolari non appare ragionevole e coerente con il riconoscimento della cooperazione, anche nel settore del credito, e con l'indirizzo costituzionale che impone di promuoverne l'incremento. Anche se si tratta di cooperative a mutualità non prevalente, nelle banche popolari non manca l'elemento mutualistico». (C. Mirabelli) «Da qui un'obbligata conclusione: il decreto-legge n. 3 del 2015 – nella parte in cui riforma le banche popolari è viziato da irragionevolezza, o meglio da irrazionalità per contrasto con le sue premesse concettuali» (M. Ainis);

l'articolo 45 della Costituzione nel prescrivere che la legge «promuove e favorisce l'incremento della cooperazione a carattere di mutualità» non consente che si imponga un limite sia esso riferito all'ambito delle attività nelle quali la cooperazione può operare sia che venga rapportato alla dimensione che può assumere;

la cooperazione non rappresenta un corpo eccentrico nella costituzione, quanto piuttosto una modalità concreta e tipizzata, liberamente attivata dai cittadini, per realizzare in uno specifico ambito quella solidarietà economica e sociale, che costituisce un dovere inderogabile, ed il cui adempimento è connesso con il godimento dei diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della Costituzione;

l'esercizio del credito da parte di organizzazioni cooperativistiche consente di perseguire finalità mutualistiche, permette di orientare la raccolta del risparmio indirizzandola al sostegno finanziario di iniziative economiche dei operatori o di imprese cooperative che è oggetto di una specifica protezione costituzionale ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione che in questo disegno di legge viene completamente disattesa;

è evidente la lesione del principio di eguaglianza sostanziale, enunciato dal comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione che viene soddisfatto dalla cooperazione bancaria nella realizzazione della democrazia economica, perché consente l'articolazione e la diffusione del potere economico, nonché dell'esercizio della libertà di associazione, a sua volta garantita dall'articolo 18 Costituzione;

come riporta l'ufficio studi della CGIA Mestre, le banche popolari nell'arco di tempo che va dall'inizio della fase di *credit crunch* (2011) sino alla fine del 2014, hanno erogato alti volumi di credito, registrando un aumento dei prestiti alla clientela del 15,4 per cento, viceversa quelle sotto forma di Spa e gli istituti di credito cooperativo hanno diminuito l'ammontare dei prestiti rispettivamente del 4,9 e del 2,2 per cento, stesso *trend* negativo registratosi con riferimento al banche estere presenti nel nostro Paese i cui i prestiti sono diminuiti del 3,1 per cento. Tali dati confliggono, dimostrandone tutta l'inconsistenza, con la dichiarata necessità del Governo di intervenire, stante la straordinaria importanza rivestita dalle banche popolari nell'erogazione del credito alle piccole e medie aziende sul territorio, al fine di rafforzarle attraverso il ripensamento della loro forma organizzativa;

d'altra parte in un passato recente il Parlamento si era già misurato con un primo tentativo di riforma della *governance* delle banche popolari con l'approvazione dell'articolo 23-*quater*, del decreto-legge n. 179 del 2012, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, che ha, tra l'altro, modificato le disposizioni concernenti la struttura delle banche popolari e delle società cooperative quotate, al fine di affidare all'autonomia statutaria la determinazione delle quote di capitale rilevanti, ai fini dell'esercizio di specifici diritti azionari. Tale autonomia statutaria viene oggi pesantemente minata dal provvedimento, in contesti nei quali essa è riconosciuta sovrana dalla legge. Le banche e gli istituti di credito, infatti, sono, per il nostro ordinamento giuridico, soggetti di diritto privato, ed è pertanto arduo incidere per legge e d'imperio, sulla libertà statutaria degli stessi;

la pervasività del provvedimento nella disciplina delle banche popolari arriva a spingersi, fino a stravolgerlo, al principio del voto capitario, di cui all'articolo 30 del Testo unico bancario, che stabilendo un limite

massimo alla partecipazione individuale al capitale, sbarra la strada alla facile scalabilità o acquisibilità di quote da parte di alcun soggetto, se non con ampio consenso tra i soci. Ecco svelato l'ulteriore obiettivo del Governo di aprire definitivamente la strada ad una fase di fusioni ed acquisizioni bancarie;

né si comprende come la disposizione che impone la trasformazione in società per azioni di una banca popolare, quando l'attivo della stessa è superiore a 8 miliardi di euro, pena la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte della BCE, possa coniugarsi con il duplice e dichiarato obiettivo di: «rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo» e «garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti»;

un'altra criticità individuata nel disegno di legge in questione è rappresentata dalla facoltà accordata alla Banca d'Italia di negare ai soci delle banche popolari il diritto di rimborso delle azioni e di altri strumenti di capitale «qualora», testualmente, «ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca». In pratica un vero e proprio esproprio a danno degli azionisti che saranno obbligati a restare tali anche se non condividono le modifiche statutarie, con conseguente disparità di trattamento rispetto ai soci di qualunque altra società (quotata e non), che solleva più di un dubbio sulla costituzionalità di questa previsione normativa;

di più. Con il disegno di legge n. 1813 il Governo, abusando di discrezionalità politica ed assecondando la tendenza europea a negare il pluralismo bancario, ha operato una forzatura del dato costituzionale in un altro ambito, attentando a quella risorsa economica fondamentale per lo sviluppo di una collettività e costituzionalmente tutelata rappresentata da un risparmio diffuso. «La Repubblica», recita infatti l'articolo 47, commi 1 e 2, della Costituzione, «incoraggia e tutela il risparmio, ...e favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione ed al diretto ed indiretto investimento azionario nella produzione»;

la suddetta valorizzazione del risparmio ha favorito sul nostro territorio la diffusione capillare di quel tessuto creditizio rappresentato dalle banche popolari, vero esempio di cultura solidaristica e democrazia economica, capace di custodire oltre il 30 per cento del risparmio totale, che ha garantito, pur in tempi di restrizione del credito, alla piccola e media industria, ed all'artigianato, quote di finanziamento superiori a quelle assicurate dai grandi gruppi bancari. Eppure il Governo decide, ritenendolo assolutamente indifferibile ed urgente, di avviare un immediato processo di riordino di quegli istituti che, in ragione della dimensione dei profitti, ma anche per le peculiarità della disciplina vigente rispetto a quella di altre forme organizzative dell'impresa creditizia, possono avere perduto o non avere mai acquisito caratteristiche mutualistiche;

questo decreto rappresenta la conferma di quella tendenza storica che, pur accettando la formula cooperativa solo se riveste un ruolo residuale e si occupa, pur con un profondo impegno sociale, delle piccole nic-



chie di mercato locale, si va affermando e che mira a plasmare l'opinione pubblica verso una visione meno premiante dell'esercizio del credito locale. Eppure da un'analisi della realtà economica e sociale italiana emerge che il modello localistico di banca, che vanta la maggiore prossimità ai territori ed alle imprese, specie quelle medio piccole, garantendo maggiore dedizione ed impegno in favore dello sviluppo delle comunità in cui sono inserite, sarebbe impraticabile al di fuori dei due schemi di cooperazione esistenti: quello della banca popolare e quello della BCC;

ad ulteriore riprova dell'incostituzionalità del provvedimento, si segnala che l'articolo 5 rubricato «Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito di imposta per acquisto beni strumentali nuovi» reca disposizioni dal contenuto completamente diverso e non corrispondenti né alla rubrica del citato articolo 5, né tanto meno al titolo del decreto-legge recante «misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti». Lo stesso articolo, infatti, reca disposizioni in materia di beni immateriali tese ad ampliare l'ambito applicativo del cosiddetto *patent box* introdotto dalla legge di stabilità 2015 e altre disposizioni che, con tutta evidenza, non riguardano il credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali nuovi, e che, a dispetto di quanto si evinca dalla lettura della rubrica dell'articolo, innovano la disciplina dell'attività svolta dalla Fondazione istituto italiano di tecnologia (IIT). Per altro di queste ultime disposizioni che riguardano un soggetto che ha natura di diritto privato e riceve annualmente un contributo pubblico dallo Stato, non viene fatta alcuna menzione né nella rubrica dell'articolo 5, né nel titolo del decreto-legge. E la circostanza che le disposizioni relative al credito di imposta per acquisto beni strumentali nuovi risultino del tutto assenti nel provvedimento in esame, seppur presenti in bozze del testo commentate recentemente da diversi organi di stampa prima della sua pubblicazione ufficiale in Gazzetta, rappresenta la prova provata non solo dell'assoluta incongruenza tra i contenuti dell'articolo, la rubrica dell'articolo 5 ed il titolo del decreto-legge, ma anche della sconcertante faciloneria con la quale il Governo continua ad esercitare l'attività normativa di competenza,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1813.

---

(\*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

---



Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Parere favorevole della 1a Commissione sui presupposti di costituzionalità in ordine al disegno di legge n. 1813	224	222	001	126	095	112	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0413 del 19/03/2015 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
AIELLO PIERO	M	
AIROLA ALBERTO	C	
ALBANO DONATELLA	F	
ALBERTINI GABRIELE	F	
ALICATA BRUNO	C	
AMATI SILVANA	F	
AMIDEI BARTOLOMEO	C	
AMORUSO FRANCESCO MARIA		
ANGIONI IGNAZIO	F	
ANITORI FABIOLA	F	
ARACRI FRANCESCO		
ARRIGONI PAOLO	C	
ASTORRE BRUNO	F	
AUGELLO ANDREA	F	
AURICCHIO DOMENICO	C	
AZZOLLINI ANTONIO		
BARANI LUCIO	C	
BAROZZINO GIOVANNI	C	
BATTISTA LORENZO	F	
BELLOT RAFFAELA	C	
BENCINI ALESSANDRA	C	
BERGER HANS	F	
BERNINI ANNA MARIA	C	
BERTACCO STEFANO	C	
BERTOROTTA ORNELLA	C	
BERTUZZI MARIA TERESA	F	
BIANCO AMEDEO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BIGNAMI LAURA		
BILARDI GIOVANNI EMANUELE		
BISINELLA PATRIZIA	C	
BLUNDO ROSETTA ENZA	C	
BOCCA BERNABO'		
BOCCHINO FABRIZIO	C	
BONAIUTI PAOLO	F	
BONDI SANDRO		
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	
BOTTICI LAURA	C	
BROGLIA CLAUDIO	F	
BRUNI FRANCESCO	C	
BRUNO DONATO	C	
BUBBICO FILIPPO	M	
BUCCARELLA MAURIZIO		
BUEMI ENRICO	F	

Seduta N. 0413 del 19/03/2015 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
BULGARELLI ELISA		C
CALDEROLI ROBERTO		
CALEO MASSIMO		F
CALIENDO GIACOMO		C
CAMPANELLA FRANCESCO		C
CANDIANI STEFANO		C
CANTINI LAURA		F
CAPACCHIONE ROSARIA		F
CAPPELLETTI ENRICO		C
CARDIELLO FRANCO		
CARDINALI VALERIA		M
CARIDI ANTONIO STEFANO		
CARRARO FRANCO		C
CASALETTO MONICA		C
CASINI PIER FERDINANDO		
CASSANO MASSIMO		M
CASSON FELICE		F
CASTALDI GIANLUCA		C
CATALFO NUNZIA		C
CATTANEO ELENA		M
CENTINAIO GIAN MARCO		C
CERONI REMIGIO		
CERVELLINI MASSIMO		C
CHIAVAROLI FEDERICA		F
CHITI VANNINO		F
CIAMPI CARLO AZEGLIO		M
CIAMPOLILLO ALFONSO		C
CIOFFI ANDREA		
CIRINNA' MONICA		F
COCIANCICH ROBERTO G. G.		F
COLLINA STEFANO		F
COLUCCI FRANCESCO		F
COMAROLI SILVANA ANDREINA		C
COMPAGNA LUIGI		F
COMPAGNONE GIUSEPPE		C
CONSIGLIO NUNZIANTE		C
CONTE FRANCO		F
CONTI RICCARDO		
CORSINI PAOLO		F
COTTI ROBERTO		C
CRIMI VITO CLAUDIO		C
CROSIO JONNY		C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.		F
CUOMO VINCENZO		F

Seduta N. 0413 del 19/03/2015 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
D'ADDA ERICA	F	
D'ALI' ANTONIO	C	
DALLA TOR MARIO	F	
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	
D'ANNA VINCENZO		
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	F	
DAVICO MICHELINO	M	
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	
DE CRISTOFARO PEPPE	C	
DE PETRIS LOREDANA	C	
DE PIETRO CRISTINA	M	
DE PIN PAOLA	C	
DE POLI ANTONIO	F	
DE SIANO DOMENICO		
DEL BARBA MAURO		
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	
DI BIAGIO ALDO	F	
DI GIACOMO ULISSE		
DI GIORGI ROSA MARIA		
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	
DIRINDIN NERINA	F	
DIVINA SERGIO	M	
D'ONGHIA ANGELA	M	
DONNO DANIELA	C	
ENDRIZZI GIOVANNI	C	
ESPOSITO GIUSEPPE		
ESPOSITO STEFANO		
FABBRI CAMILLA	F	
FALANGA CIRO	C	
FASANO ENZO		
FASIOLO LAURA	F	
FATTORI ELENA		
FATTORINI EMMA	F	
FAVERO NICOLETTA		
FAZZONE CLAUDIO	C	
FEDELI VALERIA	P	
FERRARA ELENA	F	
FERRARA MARIO	C	
FILIPPI MARCO	F	
FILIPPIN ROSANNA	F	
FINOCCHIARO ANNA	F	
FISSORE ELENA	F	
FLORIS EMILIO	C	

Seduta N. 0413 del 19/03/2015 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
FORMIGONI ROBERTO		
FORNARO FEDERICO	F	
FRAVEZZI VITTORIO	F	
FUCKSIA SERENELLA	C	
GAETTI LUIGI	C	
GALIMBERTI PAOLO		
GAMBARO ADELE	C	
GASPARRI MAURIZIO	C	
GATTI MARIA GRAZIA	F	
GENTILE ANTONIO	F	
GHEDINI NICCOLO'		
GIACOBBE FRANCESCO	F	
GIANNINI STEFANIA	M	
GIARRUSSO MARIO MICHELE	C	
GIBIINO VINCENZO	C	
GINETTI NADIA	F	
GIOVANARDI CARLO	R	
GIRO FRANCESCO MARIA	C	
GIROTTA GIANNI PIETRO		
GOTOR MIGUEL	F	
GRANATOLA MANUELA	F	
GRASSO PIETRO		
GUALDANI MARCELLO		
GUERRA MARIA CECILIA	F	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	
ICHINO PIETRO	F	
IDEM JOSEFA	F	
IURLARO PIETRO		
LAI BACHISIO SILVIO		
LANGELLA PIETRO	F	
LANIECE ALBERT	F	
LANZILLOTTA LINDA	F	
LATORRE NICOLA		
LEPRI STEFANO	F	
LEZZI BARBARA		
LIUZZI PIETRO	C	
LO GIUDICE SERGIO	F	
LO MORO DORIS	F	
LONGO EVA	C	
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	
LUCHERINI CARLO	F	
LUCIDI STEFANO		
LUMIA GIUSEPPE	F	
MALAN LUCIO	C	

Seduta N. 0413 del 19/03/2015 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
MANASSERO PATRIZIA	F	
MANCONI LUIGI		
MANCUSO BRUNO		
MANDELLI ANDREA	C	
MANGILI GIOVANNA	C	
MARAN ALESSANDRO	F	
MARCUCCI ANDREA	F	
MARGIOTTA SALVATORE	F	
MARIN MARCO		
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	
MARINO LUIGI	F	
MARINO MAURO MARIA	F	
MARTELLI CARLO	C	
MARTINI CLAUDIO	F	
MARTON BRUNO	C	
MASTRANGELI MARINO GERMANO		
MATTEOLI ALTERO		
MATTESINI DONELLA	F	
MATURANI GIUSEPPTNA	F	
MAURO GIOVANNI		
MAURO MARIO	C	
MAZZONI RICCARDO	C	
MERLONI MARIA PAOLA		
MESSINA ALFREDO		
MICHELONI CLAUDIO	F	
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	
MILO ANTONIO		
MINEO CORRADINO	F	
MINNITI MARCO	M	
MINZOLINI AUGUSTO	C	
MIRABELLI FRANCO	F	
MOLINARI FRANCESCO		
MONTEVECCHI MICHELA	C	
MONTI MARIO	M	
MORGONI MARIO	F	
MORONESE VILMA	C	
MORRA NICOLA		
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	
MUCCHETTI MASSIMO	F	
MUNERATO EMANUELA	M	
MUSSINI MARIA	C	
NACCARATO PAOLO	A	
NAPOLITANO GIORGIO		
NENCINI RICCARDO	M	



Seduta N. 0413 del 19/03/2015 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
NUGNES PAOLA		
OLIVERO ANDREA	M	
ORELLANA LUIS ALBERTO		
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	
PADUA VENERA	M	
PAGANO GIUSEPPE	F	
PAGLIARI GIORGIO	F	
PAGLINI SARA	C	
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	
PALERMO FRANCESCO	M	
PALMA NITTO FRANCESCO	C	
PANIZZA FRANCO	F	
PARENTE ANNAMARIA	F	
PEGORER CARLO	F	
PELINO PAOLA	C	
PEPE BARTOLOMEO		
PERRONE LUIGI	C	
PETRAGLIA ALESSIA	C	
PETROCELLI VITO ROSARIO	C	
PEZZOPANE STEFANIA	F	
PIANO RENZO	M	
PICCINELLI ENRICO		
PICCOLI GIOVANNI	C	
PIGNEDOLI LEANA	F	
PINOTTI ROBERTA	M	
PIZZETTI LUCIANO	F	
PUGLIA SERGIO	C	
PUGLISI FRANCESCA		
PUPPATO LAURA	F	
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	
RANUCCI RAFFAELE	F	
RAZZI ANTONIO	C	
REPETTI MANUELA		
RICCHIUTI LUCREZIA	F	
RIZZOTTI MARIA	C	
ROMANI MAURIZIO	C	
ROMANI PAOLO	M	
ROMANO LUCIO	F	
ROSSI GIANLUCA	F	
ROSSI LUCIANO	F	
ROSSI MARIAROSARIA		
ROSSI MAURIZIO	F	
RUBBIA CARLO	M	
RUSSO FRANCESCO	F	

Seduta N. 0413 del 19/03/2015 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
		001
RUTA ROBERTO	F	
RUVOLO GIUSEPPE	C	
SACCONI MAURIZIO		
SAGGESE ANGELICA	F	
SANGALLI GIAN CARLO	M	
SANTANGELO VINCENZO	C	
SANTINI GIORGIO	F	
SCALIA FRANCESCO	F	
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	
SCHIFANI RENATO		
SCIASCIA SALVATORE		
SCIBONA MARCO	C	
SCILIPOTI ISGRO' DOMENICO		
SCOMA FRANCESCO		
SERAFINI GIANCARLO	C	
SERRA MANUELA		
SIBILIA COSIMO		
SILVESTRO ANNALISA	F	
SIMEONI IVANA	M	
SOLLO PASQUALE	F	
SONEGO LODOVICO	F	
SPILABOTTE MARIA	F	
SPOSETTI UGO	M	
STEFANI ERIKA	C	
STEFANO DARIO		
STUCCHI GIACOMO	C	
SUSTA GIANLUCA	F	
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.		
TAVERNA PAOLA	C	
TOCCI WALTER	F	
TOMASELLI SALVATORE	F	
TONINI GIORGIO	F	
TORRISI SALVATORE	F	
TOSATO PAOLO	C	
TREMONTI GIULIO	C	
TRONTI MARIO	F	
TURANO RENATO GUERINO	F	
URAS LUCIANO	C	
VACCARI STEFANO	F	
VACCIANO GIUSEPPE	C	
VALDINOSI MARA	F	
VALENTINI DANIELA	M	
VATTUONE VITO	F	
VERDINI DENIS		

Seduta N. 0413 del 19/03/2015 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000001	
	001	
VERDUCCI FRANCESCO		F
VICARI SIMONA		M
VICECONTE GUIDO		F
VILLARI RICCARDO		
VOLPI RAFFAELE		C
ZANDA LUIGI		F
ZANONI MAGDA ANGELA		F
ZAVOLI SERGIO		F
ZELLER KARL		
ZIN CLAUDIO		
ZIZZA VITTORIO		C
ZUFFADA SANTE		C

### **Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DELIBERAZIONE SUL PARERE ESPRESSO DALLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 78, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, IN ORDINE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1813:

sul parere favorevole espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione, il senatore Giovanardi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Aiello, Anitori, Bubbico, Cardinali, Casano, Cattaneo, Ciampi, Davico, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Minniti, Monti, Munerato, Nencini, Olivero, Padua, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Paolo, Rubbia, Sangalli, Simeoni, Sposetti, Stucchi, Valentini e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1<sup>a</sup> Commissione permanente; Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

### **Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 18 marzo 2015, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la senatrice Elena Ferrara in sostituzione della senatrice Francesca Puglisi, dimissionaria.

### **Insindacabilità, richieste di deliberazione**

Con lettera pervenuta il 13 marzo 2015, il Tribunale Ordinario di Cosenza – II sezione civile ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti del procedimento civile n. 218/15 RGAC (originato dal procedimento n. 4391/2009 RGAC) in cui il senatore Antonio Gentile è parte in qualità di convenuto.

In data 18 marzo 2015, i predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 7).

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative (1818)

(presentato in data 18/3/2015);

senatore Zin Claudio

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di reintegrazione della cittadinanza in favore delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti (1819)

(presentato in data 17/3/2015);

senatori De Cristofaro Peppe, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e altre disposizioni concernenti l'ordinamento e la competenza del giudice di pace, nonché delega al Governo in materia di tutela previdenziale dei medesimi giudici (1820)

(presentato in data 18/3/2015);

senatori De Pietro Cristina, Romani Paolo, Orellana Luis Alberto, Simeoni Ivana, Compagna Luigi, Divina Sergio, Casaletto Monica, Campanella Francesco, De Pin Paola

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle forme di terrorismo internazionale in Italia (1821)

(presentato in data 18/3/2015);

senatori Bertuzzi Maria Teresa, Pignedoli Leana, Marcucci Andrea, Cantini Laura, Fasiolo Laura, Valentini Daniela, Cirinna' Monica, Scalia Francesco, Albano Donatella, Cuomo Vincenzo, Saggese Angelica, Ruta Roberto

Istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione del sistema delle quote latte (1822)

(presentato in data 18/3/2015);

senatori De Petris Loredana, Lo Giudice Sergio, Pepe Bartolomeo, Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, De Cristofaro Peppe, Ricchiuti Lucrezia, Romani Maurizio, Barozzino Giovanni, Uras Luciano, Stefano Dario, Bencini Alessandra, Simeoni Ivana

Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo (1823)

(presentato in data 18/3/2015);

senatori Ricchiuti Lucrezia, Lo Giudice Sergio, Tocci Walter  
Modifica della disciplina della prescrizione (1824)  
(presentato in data 18/3/2015);

senatori Uras Luciano, De Petris Loredana, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Bencini Alessandra, Petraglia Alessia, Romani Maurizio, Mastrangeli Marino Germano, Stefano Dario, Barozzino Giovanni  
Norme in materia di conferimento di incarichi e collaborazioni nella Pubblica amministrazione a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (1825)  
(presentato in data 18/3/2015);

senatori Cuomo Vincenzo, Lumia Giuseppe  
Disposizioni in materia di contratto di fiducia (1826)  
(presentato in data 19/3/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro giustizia

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 (1827)  
(presentato in data 19/3/2015);

Ministro aff. esteri e coop.

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007 (1828)  
(presentato in data 19/3/2015).

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative (1818)

previ pareri delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento (assegnato in data 18/03/2015).

**Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia in data 19/03/2015 il Senatore D'Ascola Nico ha presentato la relazione unica 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868-A sui disegni di legge:

sen. Grasso Pietro

«Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio» (19);

sen. Lumia Giuseppe, Sen. Casson Felice

«Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio» (657);

sen. De Cristofaro Peppe ed altri

«Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio» (711);

sen. Lumia Giuseppe

«Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura» (810);

sen. Airola Alberto ed altri

«Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio» (846);

sen. Cappelletti Enrico ed altri

«Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio» (847);

sen. Giarrusso Mario Michele ed altri

«Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato» (851);

sen. Buccarella Maurizio ed altri  
«Disposizioni in materia di falso in bilancio» (868).

### **Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>, il documento di consultazione congiunto «Verso una nuova politica europea di vicinato» – Join (2015) 6 definitivo (Atto comunitario n. 59), trasmesso dalla Commissione europea il 10 marzo 2015 e annunciato all'Assemblea nella seduta n. 409 del 12 marzo 2015.

### **Governmento, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 marzo 2015, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni – lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2015 (n. 150).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 18 aprile 2015.

### **Affari assegnati**

È stato deferito alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare «il Mediterraneo e l'interesse nazionale» (Atto n. 527).

### **Garante del contribuente, trasmissione di atti**

Il Garante del contribuente della Regione Lazio, con lettera in data 13 marzo 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2014.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 528).



### **Consigli regionali e della province autonome, trasmissione di voti**

È pervenuto al Senato un voto della Regione Sardegna sulla mancata ratifica da parte dello Stato italiano della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (n. 52).

È pervenuto al Senato il seguente voto della regione Marche:

risoluzione concernente: «Programma della Commissione europea per il 2015 "Un nuovo inizio" COM (2014) final del 16 dicembre 2014». Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 1ª e alla 14ª Commissione permanente (n. 53).

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Chiti, Ruvolo, Cirinnà, Molinari, Pepe e Manconi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00378 del senatore Uras ed altri.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Giarrusso ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-01756 della senatrice Moronese ed altri, 4-03639 del senatore Marton ed altri, e 4-03654 della senatrice Nugnes ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03599 della senatrice Bertorotta ed altri.

Il senatore Molinari ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-03651 della senatrice Mussini ed altri, e 4-03652 del senatore Uras ed altri.

### **Interpellanze**

SIMEONI, VACCIANO, SANTANGELO, RICCHIUTI, DE PIN, ZIN, MOLINARI, MASTRANGELI, ORELLANA, CONTE, CARIDI, GAMBARO, BENCINI, MUSSINI, CASALETTO, DE PIETRO, PEPE, LANIECE, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, GAETTI, CAPPELLETTI, AIROLA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, BULGARELLI,

SCIBONA, GIROTTO, TAVERNA, FUCKSIA, URAS, CERVELLINI, PETRAGLIA, ROMANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

negli ultimi mesi le cronache segnalano il moltiplicarsi dei casi di malasanità spesso legati alla cattiva gestione ed al sovraffollamento dei presidi di pronto soccorso;

nella settimana scorsa l'opinione pubblica è stata profondamente scossa dal caso della neonata morta durante il trasporto in ospedale, un dramma che si è consumato di notte dopo che più ospedali avevano rifiutato il ricovero della bambina;

ascoltando le conversazioni registrate durante l'emergenza, e pubblicate dal quotidiano «la Repubblica», appare chiara l'impotenza degli operatori del 118, che si ritrovano spesso senza mezzi e personale per fare fronte alle situazioni più delicate;

il Ministro in indirizzo ha inviato una *task force* di ispettori e NAS in Sicilia per rilevare eventuali anomalie e responsabilità;

la situazione, al di là dei singoli casi, appare drammatica in tutta Italia: a causa anche del periodo dell'anno in cui vi è una maggiore incidenza di patologie riconducibili a virus influenzali, i punti di pronto soccorso sono spesso affollati con sovraccarico di ricoveri;

all'ospedale «Sant'Eugenio» di Roma la situazione è drammatica anche per decisioni organizzative della direzione sanitaria, così come denunciato dai lavoratori del nosocomio;

all'ospedale «Santa Maria Goretti» di Latina l'insufficienza cronica di personale, il continuo ricorso alle barelle delle ambulanze come letti di degenza e una non ancora ottimale azione di filtro dalla rete dei medici di famiglia, da ambulatori convenzionati e consultori hanno creato un continuo sovraffollamento presso la struttura di pronto soccorso al punto che, in alcuni casi, anche i pazienti con codice rosso sono costretti ad attendere per un tempo incongruo;

a distanza di pochi giorni, altri casi si sono verificati a Napoli, presso gli ospedali di «Santobono» e «Cardarelli»;

grave la situazione anche sul versante dei mezzi messi a disposizione del personale: al «SEUS» di Catania ambulanze fatiscenti vengono sostituite con mezzi in appalto esterno, o in mancanza di questo vengono direttamente chiuse le postazioni 118;

lo scenario disegnato dai *media* è quindi allarmante per gli utenti del servizio sanitario nazionale;

considerato che, affinché il personale sanitario venga messo nelle condizioni di fare dignitosamente il proprio lavoro, bisognerebbe investire in informatizzazione e svecchiamento degli stessi strumenti che vengono forniti al professionista. Come succede ad esempio in Toscana dove il personale del 118 di Pistoia, grazie a finanziamenti derivanti dal privato, è stato dotato di *tablet* con *software* specifico che consentono un collegamento continuo con la centrale operativa garantendo massima efficienza ed estrema tempestività di intervento sul territorio di tutta la provincia, oltre all'invio informatico ai presidi di pronto soccorso della scheda di soccorso rispondente agli *standard* del «progetto Mattoni»;

considerato inoltre che:

il Consiglio regionale del Lazio ha recentemente approvato una risoluzione (del 20 febbraio 2015), che prende atto della crisi del sistema sanitario di emergenza laziale e che impegna la Giunta Zingaretti a far fronte a questa situazione enunciando una serie di impegni e di misure che, secondo il Consiglio, andrebbero subito intraprese;

osservando gli impegni contenuti nella risoluzione emerge, tra l'altro, come attualmente l'informazione dei cittadini circa i servizi di pronto soccorso e dei restanti servizi territoriali sia del tutto insufficiente e causa principalmente dell'inappropriato ricorso ai punti di pubblica sicurezza, anche per situazioni di lieve entità,

si chiede sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali interventi intenda adottare al fine di risolvere l'emergenza del sovraffollamento dei presidi di pronto soccorso;

se non ritenga opportuno attivarsi nelle sedi di competenza affinché vengano promosse campagne di informazione nazionali sull'utilizzo dei servizi sanitari territoriali.

(2-00254 p. a.)

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

i pagamenti relativi al 2013 delle indennità di mobilità in deroga ai 15.300 lavoratori sardi sono stati chiusi nel mese di novembre 2014 con oltre 22 mesi di ritardo. Allo stato attuale sono 17.373 i lavoratori per i quali si è accumulato un ritardo nei pagamenti relativi alle competenze 2014 (8 mesi per coloro che hanno già beneficiato di 3 anni, anche non continuativi, dell'indennità di mobilità, 10 per coloro che hanno beneficiato almeno di 3 al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, di riforma degli ammortizzatori sociali);

dal 1° settembre 2014, per effetto del decreto n. 83473 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 4.083 lavoratori non avranno più nessun tipo di sostegno al reddito;

con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 86486 del 4 dicembre 2014, il Ministero ha stanziato ulteriori risorse finanziarie per gli ammortizzatori sociali in deroga 2014, in particolare alla Regione Sardegna è stata attribuita la somma di 21.641,344 euro. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Sardegna (elenco determini di concessione, trasmissione circolare stanziamento risorse, nota autorizzativa al pagamento), l'Inps potrà procedere con il pagamento della mobilità in deroga 2014, ricorrendo i requisiti di legge, per un massimo di 60 giorni indennizzabili (2 mensilità) collocabili non oltre il 31 agosto 2014;

malgrado i ritardi nei pagamenti dipendano esclusivamente dalle mancate ripartizioni delle somme spettanti alle Regioni da parte del Go-

verno, ai lavoratori viene applicata la tassazione Irpef separata al 23 per cento all'atto del pagamento delle 2 mensilità;

la Sardegna attraversa un'insopportabile crisi economica e sociale notevolmente aggravata dalla progressiva e apparentemente inarrestabile deindustrializzazione dell'apparato produttivo regionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per risolvere la drammatica situazione in cui versano i lavoratori in mobilità in attesa delle indennità arretrate ed entro quali termini saranno disponibili i fondi necessari a coprire l'intero ammontare;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non intenda assumere iniziative legislative volte ad esonerare detti lavoratori dall'applicazione della tassazione IRPEF del 23 per cento sulle mensilità del 2014;

se non intendano promuovere ogni necessaria iniziativa istituzionale, legislativa, economico-finanziaria e organizzativa finalizzate allo sviluppo locale e alla crescita dell'occupazione connessi alla più efficace valorizzazione delle principali vocazioni produttive dell'isola.

(2-00255)

### Interrogazioni

BLUNDO, CASTALDI, CATALFO, DONNO, FUCKSIA, LEZZI, MORONESE, PUGLIA, SERRA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il problema dei figli di genitori separati rappresenta un'emergenza in costante crescita non solo sotto il profilo sociale e giuridico, ma anche sotto il profilo medico-sanitario;

la rottura del nucleo genitoriale porta in quasi tutto il mondo occidentale alla frequente perdita della figura e del ruolo di un genitore con conseguenti danni da *parental loss* e *childhood adversity*;

dal punto di vista medico scientifico si evidenziano i danni bio-morali, ormonali e persino cromosomici derivanti dalla *parental loss* e dalla *childhood adversity* avvalorati da numerose ricerche, quali: Opacka-Juffry et al.: «Experience of stress in childhood negatively correlates with plasma oxytocin concentration in adult men» del 2012; Patrick O Mc Gowan, Aya Sasaki et al., «Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse» del 2009; Janice K. Kiecolt-Glaser et al.: «Childhood adversity heightens the impact of later life care giving stress on telomere length and inflammation» del 2011; Battaglia M., Pesenti Gritti P., Medland S. et al., «A genetically informed study on the association between childhood separation anxiety, sensitivity to CO<sub>2</sub>, panic disorder and the effect of childhood parental loss». del 2009; «Parental separation in childhood and adult inflammation: The importance of material and psychosocial pathways» del 2013;

relativamente all'aspetto socio-sanitario numerosi sono gli allarmi, provenienti *in primis* dagli USA, relativamente ai minori che crescono

senza il padre; sono, infatti, documentati da tempo gli effetti sulla piccola criminalità, sulla dispersione scolastica, sul tabagismo, sulle gravidanze indesiderate, sull'uso di droghe e sullo *status* economico. Al riguardo numerosi sono gli studi: «Survey on Child Health» del 1993; Carol W. Metzler, et al. «The Social Context for Risky Sexual Behavior Among Adolescents,»; Rebecca O'Neill: «Experiments in living: "the fatherless family", Civitas, The Institute for the Study of Civil Society», del 2009;

inoltre, alcune ricerche su vasta scala hanno evidenziato seri danni alla salute di minori figli di coppie separate che dopo il divorzio si sono trovati di fatto a vivere una situazione di monogenitorialità. Ad esempio, lo studio svedese del 2013 di Malin Bergstrom, in collaborazione con l'università di Stoccolma e l'istituto Karolinska, ha evidenziato che su 164.580 ragazzi svedesi i parametri migliori relativamente a malattie mentali, disturbi psicosomatici, benessere fisico, psicologico e sociale, e insoddisfazione circa le relazioni coi propri genitori sono quelli di coloro che vivono in famiglie intatte. Per contro, i minori che trascorrono tempi sostanzialmente squilibrati presso i due genitori si trovano nella più svantaggiata struttura familiare tra tutte quelle delle famiglie separate. L'importante ricerca svolta da Jablonska Lindbergh su 15.428 undicenni, tredicenni e quindicenni ha rilevato influenze negative di un affidamento materialmente monogenitoriale sull'eventuale uso di droghe, tabacco, alcool, sulla vittimizzazione (ad esempio bullismo e violenza fisica agiti e subiti) e soprattutto sul *distress* mentale. Effetti negativi di un affidamento a tempi squilibrati presso i due genitori sono stati inoltre riconosciuti dalla ricerca statale correlata al sondaggio nazionale svedese condotto nell'autunno 2009 da «Sweden statistics» per conto del Ministero degli affari sociali. Il singolo domicilio e la monogenitorialità di fatto risultano essere, nell'indagine ministeriale svolta da un Paese noto per la sua serietà e il suo *welfare*, la peggiore sistemazione tra tutte quelle dei figli di coppie separate e si dimostrano i maggiori rischi per bullismo, insoddisfazione scolastica, bassa qualità di vita e malattia psichica;

a parere degli interroganti non devono quindi stupire le recenti prese di posizione della Società italiana di pediatria preventiva e sociale e del Collegio nazionale dell'ordine degli psicologi a favore dell'affidamento materialmente condiviso e del doppio domicilio come tutela della salute del minore;

l'attuale costume giurisprudenziale italiano porta centinaia di migliaia di minori a vivere in condizioni di sostanziale monogenitorialità, collocando il nostro Paese agli ultimi posti in Europa in quanto a difesa del diritto del minore alla bigenitorialità, e tra i primi in quanto a perdita di un genitore dopo il divorzio come espresso con importanti ricerche comparative del pediatra italiano Vittorio Vezzetti presentate presso il Parlamento europeo e l'Alto commissariato per i diritti umani dell'ONU,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei risvolti negativi causati dalla monogenitorialità sulla salute psicofisica dei minori sia da

un punto di vista biologico (danno ormonale, bioumorale eccetera) che sanitario (bassa qualità di vita, malattie psichiche, psicosomatiche eccetera);

se intenda promuovere iniziative di propria competenza, in raccordo con le Aziende sanitarie locali ed i servizi dedicati, che prevedano la diffusione, su larga scala, dell'informazione del personale consultoriale circa i benefici dell'affidamento materialmente condiviso sulla salute psicofisica dei minori, nonché iniziative mirate a favorire l'esercizio della co-genitorialità e, di converso, i gravissimi danni psicofisici riportati dai minori che crescono con la figura monogenitoriale;

se concordi sulla definizione di affido materialmente condiviso (*shared parenting*) inteso come quell'affido in cui i tempi di frequentazione dei genitori siano inclusi nel *range* 33-66 per cento (10-20 pernottamenti presso ciascuno dei 2) come stabilito dall'International council on shared parenting e dalla maggior parte della letteratura scientifica internazionale;

se intenda sostenere e promuovere ulteriori approfondimenti scientifici riguardanti la tematica del danno psichico determinato sul minore che cresce con la figura di riferimento di un solo genitore con cui condivide un periodo temporale più elevato rispetto all'altro e diffonderne, in modo capillare a tutti i soggetti che istituzionalmente sono coinvolti nelle decisioni relative al minore, i corrispondenti risultati;

se non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, di dover altresì promuovere qualsivoglia iniziativa a tutela dal pericolo per la salute delle giovani generazioni, che sempre più spesso si trovano a fronteggiare la separazione della propria coppia genitoriale (circa 80-90.000 minori ogni anno) andando incontro al danno da *parental loss*, nonché dei minori di genitori che si separano.

(3-01791)

LAI, DIRINDIN, DE BIASI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, BROGLIA, CALEO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'importazione verso l'Unione europea di prodotti alimentari di origine animale è possibile solo se sono garantiti requisiti sanitari che riguardano in particolare la sanità animale (assenza o controllo adeguato di determinate malattie che possono essere trasmesse tramite i prodotti in questione), gli aspetti igienico-sanitari (stabilimenti di macellazione, eccetera), i residui di farmaci e contaminanti (adeguata attuazione di programmi di controllo);

nel caso di prodotti come carni bovine o suine fresche solo 15 Paesi circa in tutto il mondo sono attualmente autorizzati alla esportazione verso l'Unione europea, a seguito di un'autorizzazione che viene concessa solo dopo severe visite ispettive *in loco*;

considerato che:

attualmente è fatto divieto di esportazione dalla Sardegna di carni suine macellate in relazione alla presenza da diversi anni dell'infezione della peste suina africana sull'isola;

verso la fine del 2014 è stato avviato un nuovo piano di eradicazione della peste suina dall'isola, concordato e gestito congiuntamente dalla Commissione europea, dal Ministero della salute e dalla Regione Sardegna;

il piano sta procedendo con efficienza e celerità sotto la consulenza scientifica del professor Vizcaino, il massimo esperto europeo in tale settore;

tenuto conto che:

da alcune ricerche scientifiche condotte negli ultimi anni risulta che il virus della peste suina viene totalmente eliminato dalle carni se sottoposte a trattamenti oltre i 90 gradi centigradi poiché a tali temperature il virus viene inibito anche dall'interno delle ossa; inoltre, risulta che lo stesso effetto si ottiene anche se le carni vengono sottoposte ad un processo di stagionatura che va dai 112 ai 399 giorni;

pertanto i prodotti «termizzati» sulla base degli studi scientifici sono considerati indenni dalla trasmissione del virus della peste suina e dunque in linea con quanto previsto dalla normativa UE attualmente in vigore;

la direttiva 2002/99/CE del Consiglio dell'Unione europea, all'articolo 4, stabilisce che «gli Stati membri possano autorizzare, a determinate condizioni, la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un'azienda infetta o che si sospetta sia infetta»;

inoltre, nell'allegato si precisa che «i prodotti sottoposti a trattamenti specifici (termico e stagionatura) hanno una efficacia riconosciuta contro la sopravvivenza della peste suina africana»;

nel luglio 2013 è stato firmato un protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e il Ministero per l'applicazione della direttiva; a seguito di ciò diverse aziende sarde, sotto la vigilanza dello stesso Ministero, hanno predisposto impianti per il trattamento termico delle carni suine per renderle conformi ai requisiti previsti dalla direttiva UE e dunque esportabili in tutto il territorio dell'Unione;

secondo quanto previsto nello stesso protocollo, il Ministero avrebbe dovuto emanare direttive per l'autorizzazione degli stabilimenti sardi, rispettosi di tale normativa, al trattamento di tali carni;

considerato, infine, che:

per soddisfare la grande richiesta di carni dei numerosissimi ristoranti etnici presenti all'ormai imminente Expo di Milano (dove è prevista la presenza di oltre 100 Paesi extra Unione europea) sarà necessario assicurare l'importazione di prodotti di origine animale anche da moltissimi paesi non autorizzati;

molti paesi extraeuropei avrebbero avuto, infatti, difficoltà a fornire tutti i requisiti sanitari previsti e vista la complessità delle normali procedure autorizzative, l'Italia ha richiesto alla Commissione europea di stabilire regole speciali in occasione dell'Expo;

tali regole sono state discusse e poi approvate nel dicembre 2014 e pubblicate nel marzo 2015 sotto forma di decisione della Commissione nella quale si prevede che i prodotti alimentari in questione siano accompagnati da un certificato sanitario semplificato, controllati in entrata, autorizzati all'introduzione nella UE e canalizzati verso alcuni depositi frigoriferi individuati dall'Italia prima di essere trasferiti all'Expo di Milano, e dovranno essere consumati sul posto. Tutti i rifiuti dei ristoranti dell'Expo verranno distrutti e gli eventuali prodotti avanzati dovranno essere anch'essi distrutti oppure riesportati verso il Paese di origine. In tal modo molte decine di Paesi ai quali tali esportazioni sono precluse avranno la possibilità di offrire e far conoscere i loro prodotti a milioni di visitatori ed operatori commerciali di tutto il mondo, ma allo stesso tempo non vi saranno rischi né per il consumatore né da un punto di vista della sanità animale;

in tale contesto, l'Italia potrebbe attivare procedure che consentano lo stesso sistema di canalizzazione ai prodotti a base di carni suine sarde, adeguatamente trattati termicamente per eliminare ogni rischio di peste suina africana ed autorizzare il loro consumo all'Expo. Peraltro a differenza dei prodotti che verranno importati sulla base delle speciali norme semplificate adottate dalla Commissione europea, i prodotti termizzati sono già conformi ai normali requisiti europei essendo stati sottoposti ai trattamenti necessari e pertanto idonei ad essere regolarmente commercializzati in tutta l'Unione;

a tale scopo sarebbe opportuno che il Ministero autorizzi gli stabilimenti sardi conformi ai requisiti necessari ad accedere alle procedure di canalizzazione previste dalla Commissione europea per l'Expo di Milano;

per la Regione Sardegna e per tutti gli operatori del settore avere almeno questa possibilità di commercializzazione, sia pure limitata al solo Expo di Milano, sarebbe un segnale importantissimo che rafforzerebbe la riuscita del programma di eradicazione della peste suina africana;

sarebbe molto difficile, anche da un punto di vista squisitamente politico, accettare che alla Sardegna venga riservato dal Governo un trattamento di rango inferiore a quello che si concede a Paesi terzi;

considerato, infine, che:

il provvedimento attuativo del programma di eradicazione della malattia prevede già i requisiti e le procedure di competenza della Regione Sardegna che si dovranno mettere in atto per rendere possibile la commercializzazione dei porcetti termizzati fuori dall'isola;

il Ministero della salute, anche in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali responsabile per Expo 2015, può e deve stabilire procedure di canalizzazione analoghe a quelle per i Paesi extra UE, stabilite dalla Commissione europea, anche per alcuni cibi regionali italiani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle procedure di termizzazione riconosciute a livello nazionale ed europeo che consente di garantire carni prive di qualunque rischio di presenza di virus;



se non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine per dare seguito agli impegni assunti nel luglio 2013 autorizzando gli stabilimenti di produzione di carne termizzata conformi ai requisiti previsti dalla normativa in vigore;

se, nelle more della conclusione dei processi autorizzativi definitivi, non ritenga di dover assicurare anche ai prodotti sardi trattati termicamente un corridoio sanitario analogo a quello garantito ai Paesi extra europei applicando le procedure europee straordinarie per l'Expo, al fine di consentire anche ai prodotti sardi la loro presenza completando l'offerta produttiva e gastronomica italiana.

(3-01792)

D'ADDA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'art. 92 del codice di procedura civile, rubricato «Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese», che disciplina il regime delle spese legali, ha subito nel corso degli anni numerosi interventi tutti volti a restringere il potere discrezionale del magistrato di operarne la compensazione;

sino al 2006 la compensazione poteva avvenire «per giusti motivi», motivi che dopo il decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006, dovevano essere «esplicitamente indicati in motivazione» per poi arrivare con la legge n. 69 del 2009 all'ulteriore restringimento della possibilità di operare la compensazione, possibile solo in presenza di «altre gravi ed eccezionali ragioni» anziché di «gravi motivi»;

l'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, è nuovamente intervenuto a modificare l'art. 92 del codice di procedura civile sostituendo il vecchio comma 2 che così recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti», con il nuovo comma 2: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;

detta modifica ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi dal 10 gennaio 2015;

la possibilità che la questione trattata sia completamente nuova ovvero vi sia un mutamento di giurisprudenza è molto remoto, essendo la giurisprudenza già intervenuta a disciplinare tutti i principali istituti giurisdizionali e rari i casi in cui vi siano mutamenti di indirizzo;

recentemente sono state introdotte numerose modifiche nel diritto del lavoro, tutte volte a disincentivare la proposizione di procedimenti e tutte a svantaggio dei lavoratori che già sono la parte contrattualmente debole, tra cui: il doppio pagamento del contributo unificato in caso di soc-

combenza, il mancato esonero dal contributo unificato nei giudizi avanti la Corte di cassazione, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro parametrata al reddito familiare e non a quello individuale, l'istituzione delle «udienze filtro» in appello, senza dimenticare la tutela ormai pressoché solo risarcitoria nei licenziamenti individuali e collettivi illegittimi;

considerato, altresì, che:

in questo quadro è altamente probabile che la maggior parte dei lavoratori rinuncerà ad adire il giudice del lavoro, soprattutto in virtù del pericolo di condanna al pagamento delle spese che possono essere anche molto elevate, anche in considerazione dell'impossibilità per i lavoratori di inserire le spese legali in bilancio «scaricando» il costo dell'Iva, come invece può fare la parte datoriale;

l'articolo 47 del capo «Giustizia» della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce il diritto ad un accesso effettivo alla giustizia e così anche la nostra Carta costituzionale;

la revisione dell'istituto della compensazione rischia di ledere tali diritti ponendosi in conflitto con le garanzie costituzionali e comunitarie;

si potrebbe intervenire per riequilibrare la situazione di disparità creata dal decreto-legge n. 132 del 2014 dando la possibilità al giudice di valutare la peculiarità di ogni singola controversia e di dichiarare la compensazione nel caso di particolari condizioni della parte più debole del rapporto di lavoro, ancorando la scelta di compensare le spese a parametri certi come il fatto che quest'ultimo non abbia versato il contributo unificato per l'iscrizione della causa al ruolo avendo un reddito familiare inferiore al valore minimo richiesto per il pagamento,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare il rispetto del diritto ad un accesso effettivo alla giustizia di matrice comunitaria e costituzionale e per tutelare la parte debole del rapporto di lavoro;

quali iniziative intenda adottare per scongiurare l'impunità in caso di ingiustizie in ambito lavorativo determinata dalla scelta obbligata dei lavoratori di rinunciare a chiedere la tutela giudiziaria per i costi e i rischi troppo elevati della giustizia;

se risultino note le ragioni per cui si è scelto di limitare per gli organi giudicanti, ovvero coloro che quotidianamente si trovano a contatto con le controversie giuslavoristiche, la libertà di decidere in ordine alle spese della controversia, al pari di quello che avviene con la sentenza, considerando che già la normativa *ante* riforma 2014 aveva grandemente limitato tale discrezionalità ancorando la possibilità di compensazione alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.

(3-01793)

PUPPATO, SANTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 16 febbraio 2010 il segretario regionale per l'ambiente e il territorio della Regione Veneto con nota avente ad oggetto: «art.146 D.Lgs 22.1.04 n.42 – Autorizzazione paesaggistica» fornisce ai 9 Comuni ricompresi nella conterminazione della laguna di Venezia, alle Province di Venezia e di Padova e alle segreterie regionali competenti le seguenti indicazioni: «Ai sensi dell'art.6 della L. n. 171/1973, La Commissione di Salvaguardia di Venezia relativamente ai progetti ricadenti nella conterminazione lagunare, deve accertare che le opere da eseguirsi non siano in contrasto con le finalità indicate dall'art. 1 della legge stessa: "garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna". Considerato che dal 1.1.2010 è entrata in vigore la nuova disciplina per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche ai sensi dell'art.146 del D.lgs. n. 42/04 si ritiene opportuno confermare che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia mantiene la competenza per il rilascio del parere paesaggistico indicata dalla legge n. 171/1973 e s.m.i. all'interno degli ambiti individuati dalla legge stessa e che il parere della Soprintendenza è acquisito in sede di commissione»;

in data 18 marzo 2010 sul tema «Autorizzazione paesaggistica per i progetti nell'ambito della Conterminazione lagunare sottoposti al parere della CSV ai sensi della legge L. 171/1973 e della Soprintendenza ai sensi dell'art.146 del D.lgs. n.42/2004» la Soprintendenza conferma ai 9 Comuni della conterminazione lagunare che «il parere di questa Soprintendenza viene espresso in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia»;

in data 28 luglio 2011 il presidente della Regione Veneto chiede al Presidente del Consiglio dei ministri e a 5 Ministri un parere in merito alle competenze della commissione di salvaguardia del Comune di Venezia e in particolare «di valutare il ruolo assegnato alla Commissione in materia di rilascio di autorizzazione paesaggistica»;

in data 11 novembre 2011 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato al presidente della Regione che «il 13 ottobre si è tenuta presso gli uffici di questa Presidenza del Consiglio una riunione tecnica con le Amministrazioni della Stato destinatarie della sua cortese lettera del 28 luglio nel corso della quale i rispettivi rappresentanti hanno ritenuto (...) per quanto attiene al ruolo e alle competenze della Commissione per la Salvaguardia in materia paesaggistica sembrerebbe che le stesse debbano permanere considerato che l'introduzione di una normativa di portata generale quale il decreto legislativo n. 42 del 2004, non possa derogare alla normativa di carattere speciale, costituita dal complesso delle norme che disciplinano i poteri della stessa Commissione»;

in data 9 febbraio 2012 l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia fa presente che «Il nuovo testo (modifica del Dlgs 22.1.'04 n. 42) in

vigore dal 1° gennaio 2010 prevede che l'autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio»;

da gennaio 2010 8 Comuni inviano le richieste di parere paesaggistico alla commissione di salvaguardia per gli interventi nell'ambito della conterminazione lagunare, anche i Comuni che hanno completato l'adeguamento della propria strumentazione urbanistica al piano d'area della laguna e dell'area veneziana (PALAV). Solo il Comune di Venezia per le autorizzazioni paesaggistiche non segue la procedura prevista dalla legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, non invia le pratiche alla commissione di salvaguardia e segue invece l'*iter* e le procedure previste dalle leggi ordinarie (decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni e integrazioni, art. 146, e conseguente legge regionale n. 1 del 2009, modificata dalla legge regionale n. 26 del 2009, art. 5),

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in ordine all'ambito di applicazione della legge speciale per Venezia n. 171 del 1973, e successive modificazioni e integrazioni (artt. 1 e 6), e in particolare se essa si applichi a tutti i Comuni della conterminazione o se vadano seguite le competenze e le procedure della legge ordinaria (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 146), che secondo il parere del Sottosegretario di Stato *pro tempore* in data 11 novembre 2011 e i pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato (9 febbraio 2012 e 27 novembre 2014) non ha valenza per il territorio della conterminazione lagunare.

(3-01794)

PEZZOPANE, ASTORRE, CHIAVAROLI, LAI, LUCHERINI, LIUZZI, SOLLO, VALENTINI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il consorzio Mario Negri Sud, nato nel 1980, come consorzio tra l'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano e la Provincia di Chieti, con fondi dell'Agenzia per il Mezzogiorno, con l'aggiunta successiva della Regione Abruzzo e la trasformazione in fondazione nel 2013, versa in condizioni economiche difficilissime;

il 12 marzo 2015 il Tribunale di Chieti ha disposto la messa in liquidazione della fondazione e la Procura di Lanciano ha successivamente aperto un'inchiesta sulla gestione del centro di ricerche;

la decisione di liquidare la fondazione è giunta dopo il fallimento del commissariamento deciso dalla Prefettura di Chieti nel mese di novembre 2014 per rimettere a posto i conti (si parla di circa 9 milioni di euro di debiti) della grave crisi finanziaria dell'ente che durava da 4 anni; considerato che:

in quasi 30 anni di attività l'ente è stato un luogo di eccellenza per la ricerca scientifica biomedica e ambientale nel Centro-Sud, per la formazione di molte centinaia di ricercatori, italiani e stranieri e per la diffusione della cultura scientifica, divenendo un punto di riferimento importante per il territorio abruzzese;

diverse circostanze hanno determinato o contribuito a determinare il tracollo economico di un ente di siffatta importanza; tra queste indubbiamente vi è stata la ridotta possibilità di accesso ai fondi comunitari, la significativa riduzione dei finanziamenti statali e regionali a sostegno della ricerca e, in generale, la difficile congiuntura economica di questi anni che hanno portato prima al commissariamento, e quindi all'abbandono di tanti ricercatori, e poi alla recente alla messa in liquidazione;

preoccupa fortemente il futuro dei 130 lavoratori dell'ente, tutti altamente qualificati, ricercatori e borsisti, che attendono ancora di percepire le mensilità arretrate (15-18 mesi) e di accedere al trattamento di fine rapporto. Si tratta di persone che hanno iniziato la loro formazione al Negri Sud nel 1987-88 e che dopo aver raggiunto livelli di professionalità elevatissimi e aver dedicato all'istituto gran parte della propria vita e di quella delle proprie famiglie, si sono venuti a trovare in una situazione drammatica che non offre alcuna prospettiva lavorativa ed economica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della difficile situazione in cui versa la fondazione Mario Negri Sud e se non ritengano di dover intervenire per fare chiarezza sulle cause e sulle le responsabilità che portato al fallimento una delle eccellenze del nostro Paese;

se e quali iniziative intenda adottare per scongiurare la chiusura definitiva di tale importante istituto e se a tale fine non ritengano di dover mettere in atto con la massima sollecitudine un piano di recupero dell'istituto, anche attraverso l'utilizzo di fondi europei;

quali urgenti iniziative intendano adottare per garantire la salvaguardia dei 130 lavoratori della fondazione, anche al fine di non disperdere un importante patrimonio di professionalità che uno Stato dovrebbe custodire e proteggere anche nel proprio interesse.

(3-01795)

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, URAS. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 7 marzo 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 22 del 2015, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati», che, all'articolo 15, prevede l'introduzione della DIS-COLL, cioè l'assegno a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che dal 1° gennaio 2015 risultano essere disoccupati;

la legge fissa il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, per la presentazione della domanda all'INPS (comma 8);

il 68° giorno è scaduto in data 9 marzo 2015, pertanto chi dal 1° gennaio 2015 è disoccupato, avendo cessato il rapporto di lavoro il 31 dicembre 2014, avrebbe dovuto presentare la domanda entro tale data;

considerato che risulterebbe che, al 9 marzo, sul sito dell'INPS non ci sarebbe stata ancora traccia della nuova disposizione, gli uffici e il *call center* dell'INPS sembrerebbero ignorare tale normativa, e gli stessi patronati, alla medesima data, non erano informati sulle modalità per presentare la domanda,

si chiede di sapere:

se tali notizie risultino veritiere, perché l'INPS, che si presume fosse a conoscenza della normativa ben prima della data di scadenza prevista dal decreto legislativo, non ha provveduto alla definizione delle procedure informatiche per la presentazione della domanda;

come il Ministro in indirizzo intenda dare una risposta a tutti coloro che si sono rivolti alle sedi dell'INPS o ai patronati per presentare la domanda o che, dotati del PIN di accesso ai servizi *on line* dell'INPS, hanno tentato di presentare la domanda nel rispetto dei termini legislativi e che ora rischiano di perdere il beneficio DIS-COLL cui hanno diritto, a causa della grave inadempienza che si sarebbe registrata e di cui non sono affatto responsabili;

se non ritenga di dover attivarsi al fine di prorogare quantomeno il termine dei 68 giorni attualmente previsti dal decreto legislativo.

(3-01796)

GRANAIOLO, AMATI, CIRINNÀ, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, FABBRI, FASIOLO, FAVERO, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, PETRAGLIA, PUPPATO, SILVESTRO, VALENTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sul sito *internet* di Expo 2015 nel documento «Termini e condizioni dei biglietti – Regole per i visitatori», al punto 5.4, tra le regole più disparate alle quali dovranno sottostare i visitatori, c'è anche il divieto di accesso per gli animali da accompagnamento, esclusi i cani da guida per le persone non vedenti o altri cani da compagnia per specifiche ragioni mediche;

tale misura impedirà in misura consistente l'accesso all'esposizione di molti turisti italiani e stranieri che si spostano sempre di più con il loro animale da compagnia;

nella società italiana si sta affermando sempre di più la consapevolezza della ricchezza che gli animali domestici apportano alla vita dei propri padroni e all'intera comunità (cani per ciechi, cani in grado di riconoscere malattie, cani di compagnia per ammalati e anziani nelle strutture ospedaliere e nelle residenze sanitarie assistenziali, cani utilizzati nelle azioni di soccorso e di polizia, eccetera);

la scelta di vietare l'accesso ai cani nell'area di Expo 2015, si discosta in modo sbagliato e inopportuno dalla linea intrapresa da molte Regioni e Comuni italiani che hanno provveduto in questi anni a modificare i propri regolamenti per consentire agli animali da compagnia il libero accesso nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto;

la città di Torino ha adottato, per esempio, un esemplare «Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città» prevedendo che, nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani tenuti con guinzaglio e museruola (eccetto quelli di piccola taglia portati in braccio) hanno libero accesso, salvo decisione contraria del responsabile della struttura, il quale deve giustificare tale limitazione sulla base di documentate motivazioni igienico-sanitarie, previa comunicazione scritta all'Ufficio tutela animali e mediante affissione di apposito cartello in modo visibile all'ingresso;

la Regione Toscana, con la legge recante «Norme per la tutela degli animali», prevede il libero accesso agli animali a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico, per i cani accompagnati dai relativi proprietari o detentori;

la Regione Emilia-Romagna ha modificato la propria legge regionale «Norme a tutela del benessere animale», aprendo agli animali anche le porte delle strutture di cura, pubbliche e private, al fine di suggellare il sentimento, ormai molto diffuso, secondo il quale gli animali d'affezione sono parte integrante del nucleo familiare;

tale legame affettivo riconosciuto è stato più volte riconosciuto anche dalla giurisprudenza con tanto di sentenze favorevoli al libero accesso del cane anche a strutture «sensibili», come appunto una casa di cura;

per quanto riguarda Expo si potrebbe prevedere l'accesso imponendo l'obbligo del guinzaglio, della museruola o di qualsiasi altro dispositivo atto a garantire la sicurezza dei visitatori, così come l'obbligo da parte del proprietario di pulire ove eventualmente l'animale sporchi, ma non l'esclusione pregiudiziale degli animali da compagnia;

tale esclusione risulta sbagliata: perché offende una diffusa sensibilità riguardante la possibilità di portare con sé i propri animali da compagnia; perché il divieto di accesso agli animali domestici nei luoghi pubblici e privati è sempre meno diffuso; perché tale divieto limita la possibilità di moltissime persone di partecipare a eventi ed iniziative pubblici; perché molti turisti sono sempre più legati al proprio animale da compagnia e si muovono valutando e scegliendo le strutture o i luoghi di accoglienza che permettono l'accesso ai propri animali domestici; perché tale divieto sta generando polemiche sulla distinzione tra animali vivi che non potranno entrare all'Expo e animali morti che ne saranno invece i «protagonisti»;

si chiede di sapere quali misure intenda assumere affinché Expo 2015 SpA, azienda a totale partecipazione pubblica, rimedi a quella che ci si augura che sia soltanto una brutta svista, consentendo agli animali da compagnia di accedere alla manifestazione secondo opportune regole da stabilire o, in alternativa, quali misure intenda adottare, anche coinvolgendo il Comune di Milano, i privati che si sono offerti di mettere aree a disposizione e le associazioni animaliste, affinché siano previste nelle zone adiacenti aree attrezzate dove poter lasciare serenamente gli animali.

(3-01797)

GRANAIOLO, AMATI, BERTUZZI, CIRINNÀ, D'ADDA, FASIOLO, IDEM, MATTESINI, ORRÙ, SOLLO, VALENTINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'acufene è una patologia quasi sconosciuta e del tutto sottovalutata dal Servizio sanitario nazionale, che in molti casi può essere devastante; di essa si parla raramente sui mezzi di comunicazione;

gli acufeni (*tinnitus*, in latino e in inglese) sono suoni continui, costanti (ad esempio fischi, ronzii, fruscii, crepitii, soffi, eccetera) percepiti in un orecchio o in entrambi o nella testa;

questa patologia non è semplicemente un «disturbo molto fastidioso» come molti medici spesso lo liquidano, ma una vera e propria malattia invalidante che affligge in Italia oltre il 10 per cento della popolazione;

i cittadini che hanno questo sintomo vivono per mesi, anni, decenni, sentendo ininterrottamente nelle orecchie e nella testa rumori, anche multipli, che definire fastidiosi è riduttivo: è un vero e proprio stillicidio, che provoca uno stato invalidante dal punto di vista dell'assetto psicologico ed emozionale del ritmo sonno-veglia, del livello di attenzione e concentrazione, della vita di relazione;

questi fattori portano spesso ad uno stato di forte depressione e, nei casi più gravi, a risvolti drammatici, quali alla morte per suicidio;

si calcola che i portatori di questi sintomi siano oltre 5 milioni di persone in tutta Italia; numerose sono le telefonate che ricevono le associazioni che cercano di tutelare gli interessi delle persone che vengono colpite da questa malattia, numerosi sono anche gli spazi di discussione che si stanno creando su *internet* nei quali si cerca aiuto e si auspica che qualcosa o qualcuno intervenga per portare avanti la ricerca scientifica;

l'acufene è una «patologia orfana» per la quale sono necessari studi e ricerche e una rete di centri pubblici di riferimento per analizzare le sue molteplici origini e curare i cittadini che ne soffrono,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di creare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, centri specialistici nei quali coloro che sono colpiti da questa patologia possano intraprendere una procedura per individuare le origini del sintomo e ricevere cure adeguate;

se intenda sostenere un piano di studi e ricerche nel campo degli acufeni, finalizzato a conoscere le molteplici origini di questa patologia invalidante.

(3-01798)

MALAN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i cui termini sono stati prorogati dall'articolo 8 del decreto-legge



31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, consente tuttora ai titolari di concessioni autostradali di chiedere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti modifiche del rapporto concessorio in essere, finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria;

il comunicato pubblicato dal sito *internet* del Governo fin dal 29 agosto 2014, analogo a quello pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e l'intervista del Presidente del Consiglio dei ministri, concessa il 3 settembre a «Il Sole-24 ore», chiarivano che tale disposizione consentiva di prorogare la scadenza delle concessioni eguagliandola a quella più lontana nel tempo fra quelle delle tratte connesse;

tutte le concessioni in vigore non derivano da procedure competitive e la normativa consentirebbe di prolungare anche per decenni la presente situazione;

il gruppo di esperti di «lavoce.info» ha stimato che, per il solo gruppo principale beneficiario del suddetto articolo 5, ci sarebbe un incremento del margine operativo lordo di ben 9,644 miliardi di euro, somma che proverrebbe dai pedaggi pagati dagli automobilisti e dalle imprese ovvero da un minore vantaggio per lo Stato;

su tale disposizione, palesemente contraria alle normative europee, si sono espresse negativamente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per bocca del suo presidente, l'Autorità nazionale anticorruzione, e altri organismi;

per quanto risulta all'interrogante, dai giornali si desume con chiarezza che, dall'inizio di agosto al 13 settembre, tali disposizioni sono state discusse con i beneficiari, quantomeno al fine di sondarne la disponibilità a nuovi investimenti (stimati, nel comunicato di palazzo Chigi, in 12 miliardi e 200 milioni di euro) il tutto prima di varare il provvedimento con lo strumento del decreto-legge, in virtù della sua presunta straordinaria necessità e urgenza, a quanto pare compatibile con l'attesa di un mese e mezzo dall'annuncio del provvedimento alla sua effettiva emanazione,

si chiede di sapere:

chi abbia curato i contatti con i beneficiari del decreto e in che modo tali contatti abbiano influenzato la stesura del provvedimento;

se coloro che hanno curato i suddetti contatti siano stati coinvolti nelle indagini e negli arresti dei giorni scorsi;

se il Governo non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, al fine di abrogare le disposizioni del provvedimento e applicare le norme europee, dando il via alle procedure competitive per il rinnovo delle concessioni scadute o in scadenza, allo scopo di garantire i massimi vantaggi agli utenti privati, alle imprese e al miglioramento della rete autostradale.

(3-01799)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CIRINNÀ, AMATI, GRANAIOLA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», ha introdotto disposizioni volte alla riduzione e alla sostituzione dell'uso degli animali nelle ricerche e sperimentazioni scientifiche, ed ha inteso migliorare il loro metodo di allevamento, sistemazione e cura. Ciò nonostante, non risulta che siano stati adottati i decreti ministeriali e gli impegni previsti per l'attuazione delle disposizioni;

ai sensi dell'articolo 18, al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure di sperimentazione scientifica, il Ministero della salute avrebbe dovuto promuovere la definizione di programmi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali soppressi ai fini sperimentali, ed inoltre avrebbe dovuto individuare con decreto ministeriale, i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di liberazione e reinserimento degli animali coinvolti (art. 19, comma 2), impegni che tuttora sembrerebbero non essere stati fissati;

non è stato ancora emanato il decreto ministeriale che, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, avrebbe dovuto definire il «livello di istruzione e formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato» del personale abilitato a svolgere una delle seguenti funzioni: realizzazione di procedure su animali, concezione delle procedure e dei progetti, cura degli animali e soppressione degli stessi. Inoltre, non è stata ancora fissata la frequenza delle «ispezioni regolari» e «senza preavviso» sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, nonché sull'esecuzione dei progetti, come previsto dall'articolo 30;

l'articolo 34, comma 1, ha previsto la stesura di una «sintesi non tecnica» dei progetti di ricerca, compilata dal responsabile del progetto secondo il modello di cui all'allegato IX e contenente informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, il numero e le specie animali da utilizzare, nonché la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Come disposto al comma 2, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare «le sintesi non tecniche dei progetti e le relative revisioni entro tre mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31», che tuttavia, ad oggi, non risultano ancora pubblicate;

considerato inoltre che:

relativamente alla ricerca di approcci alternativi alle tradizionali ricerche e sperimentazioni scientifiche, non risulta che siano state ancora tenute iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento degli operatori degli stabilimenti autorizzati, e tantomeno siano stati ancora individuati i laboratori specializzati e qualificati per i relativi «studi di convalida» (art. 37). Inoltre, il Ministero non ha ancora assicurato la divulgazione delle in-

formazioni relative alla promozione dei metodi alternativi, come previsto dall'art. 47, comma 4, della direttiva 2010/63/UE;

inoltre, risulta non ancora istituito il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici, previsto sia dall'art. 49 della direttiva che dall'art. 38 del decreto legislativo, secondo cui questo svolge funzioni di «consulenza alle autorità competenti ed agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure, assicurando la condivisione delle migliori pratiche», nonché lo «scambio, con i comitati degli altri paesi dell'Unione, delle informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali e sulla valutazione del progetto, e condividendone le migliori pratiche»;

risulta ancora non emanato il decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, per la determinazione delle tariffe relative all'esame delle domande di autorizzazione, modifica o rinnovo dei progetti (art. 39, comma 1), tanto che le tariffe applicate sono ancora disciplinate dal decreto ministeriale del 19 luglio 1993. Pertanto, in virtù di quanto appena sottolineato, il Ministero dell'economia non ha potuto provvedere all'emanazione del relativo decreto che riassegna al Ministero della salute, per lo svolgimento delle proprie attività, le entrate derivanti dalla riscossione di tali tariffe (art. 39, comma 2);

infine, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, le informazioni statistiche sull'uso degli animali, che il Ministero della salute deve raccogliere e pubblicare con cadenza annuale, risultano ancora non pubblicate,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni e le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per assicurare l'emanazione dei decreti ministeriali e al fine di garantire gli impegni previsti dal decreto legislativo;

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere perché il Ministero dell'economia emani il decreto che ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), riassegni le risorse del fondo di rotazione per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati.

(4-03661)

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA.

– *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in attuazione della delega legislativa conferita dell'articolo 1 della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto collegato lavoro), con il decreto legislativo n. 67 del 2011 è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti;

il decreto legislativo n. 67 del 2011 era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di *stress* psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni;

l'articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214

del 2011, è intervenuto sul decreto legislativo n. 67 del 2011, modificando le condizioni di accesso al pensionamento anticipato, con l'effetto di ridurre notevolmente la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti, recando, così, un grave pregiudizio per tali lavoratori;

in particolare, la riforma Fornero ha previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle «quote» previste dalla tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007 e non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni;

considerato che, a parere degli interroganti:

la severa riforma pensionistica, a parere degli interroganti non esente da ingiustizie e storture, ha pertanto purtroppo irrigidito, ritardandoli, per i soggetti impiegati nei lavori «usuranti», i requisiti di accesso al pensionamento, penalizzando una categoria di lavoratori già ampiamente provata dalla dura fatica quotidiana;

appare indispensabile conoscere i dati ufficiali relativi al numero di soggetti rientranti nella categoria di lavoratori impiegati in lavori particolarmente usuranti e faticosi, così come determinata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 67 del 2011, allo scopo di meglio comprendere la dimensione, ancor oggi non del tutto chiara, del fenomeno, e capire quanti siano stati i beneficiari delle disposizioni (i cui effetti sono stati attenuati dall'entrata in vigore della riforma pensionistica) che consentono il ricorso al pensionamento anticipato rispetto alla generalità dei lavoratori,

si chiede di sapere quali siano i più recenti dati relativi al numero di soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, nonché quanti lavoratori rientranti in dette categorie, suddivisi per tipologia di attività svolta e per regione di appartenenza, abbiano effettivamente avuto accesso anticipato al trattamento pensionistico.

(4-03662)

CATALFO, CASTALDI, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTO, BLUNDO, BERTOROTTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con la comunicazione della Commissione europea «Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli stati membri di recuperare gli aiuti di stato illegali ed incompatibili» (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272/4 del 15 novembre 2007), la «Commissione richiama con vigore la necessità di rendere effettiva l'esecuzione delle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegali ed illegittimi»;

nel sito del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è presente un elenco delle decisioni della Commissione europea che dispongono il recupero di aiuti di Stato, aggiornato al 5 giugno 2014;

l'elenco contiene 16 decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione europea per quanto riguarda il nostro Paese;

nell'elenco risulta, inoltre, presente la decisione della Commissione dell'11 maggio 1999 (2000/128/CE) relativa al regime di aiuti C (1999) 1364 concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione (GUUE n. L 042 del 15 febbraio 2000);

considerato che:

la decisione specifica che: «Con lettera del 17 agosto 1998 la Commissione ha informato il Governo italiano circa la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (*ex* articolo 93, paragrafo 2) nei confronti degli aiuti per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro a tempo determinato previsti dalle leggi 863/84, 407/90, 169/91 e 451/94, concessi dal novembre 1995. Con la stessa lettera ha informato inoltre il Governo italiano della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi degli aiuti per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato prevista dall'articolo 15 della legge 196/97»;

oggetto della comunicazione della Commissione europea è il contratto di formazione e lavoro, introdotto con il decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, ovvero i contratti a tempo determinato comportanti un periodo di formazione, per l'assunzione di disoccupati di età non superiore a 29 anni;

per le assunzioni effettuate in base a questo tipo di contratto le imprese beneficiavano, per un periodo di 2 anni, di un'esenzione dagli oneri sociali dovuti dal datore di lavoro applicata in maniera generalizzata, automatica, indiscriminata e uniforme su tutto il territorio nazionale;

considerato inoltre che:

secondo le rilevazioni della Commissione europea, le riduzioni selettive (a livello individuale, regionale o settoriale), che favoriscono determinate imprese rispetto ad altre dello stesso Stato membro, costituiscono, per la parte differenziale della riduzione, aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, aiuti che falsano la concorrenza e rischiano di incidere sugli scambi fra Stati membri;

tale differenziale, rileva ancora la Commissione europea, va a vantaggio delle imprese che operano in determinate zone del territorio nazionale, favorendole nella misura in cui tale aiuto non viene accordato alle imprese situate in altre zone; inoltre tale aiuto falsa la concorrenza, dato che rafforza la posizione finanziaria e le possibilità d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne beneficiano, e nella misura in cui tale effetto si verifica nel quadro degli scambi intracomunitari, questi ultimi sono pregiudicati dall'aiuto;

considerato infine che:

con decisione dell'11 maggio 1999 la Commissione europea constatata che l'Italia ha violato l'articolo 88, paragrafo 3, dando esecuzione agli aiuti non notificati per l'assunzione tramite contratti di formazione

e lavoro, previsti dalle leggi n. 863 del 1984, n. 407 del 1990, decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 1991, e decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, e concessi dal novembre 1995;

in virtù dell'art. 3 della decisione stessa, la Commissione ordina all'Italia di prendere tutti «i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 già illegittimamente concessi»,

si chiede di sapere:

se siano state intraprese tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di Stato incompatibile con il mercato Comune di cui alla decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999 relativa agli aiuti di Stato stanziati per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro a tempo determinato, concessi dal novembre 1995 nonché degli aiuti erogati per la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato prevista dall'articolo 15 della legge n. 196 del 1997;

qualora non si sia ancora provveduto al recupero dell'aiuto di Stato incompatibile, entro quale tempo e termini si intenda eseguire il recupero stesso;

allorché siano state adottate le iniziative necessarie al riguardo, in che termini, quantità e modalità l'aiuto di Stato in questione sia stato recuperato in linea con la decisione della Commissione europea.

(4-03663)

*PEPE. – Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:*

da anni sussiste una disparità di trattamento dei costi dei carburanti sull'isola d'Ischia (Napoli), rispetto alla vicina terraferma, con differenze che sull'isola hanno toccato anche punte maggiorate al consumatore finale di circa 20-30 centesimi al litro, divergenze di costi che mai si sono verificati sull'isola d'Elba e in Sardegna;

sull'isola ci sono impianti serviti ed impianti *self service* durante la notte, e il prezzo resta invariato anche durante il servizio *self service*;

il 9 agosto 2007 la Guardia di finanza, su delega dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettuò accertamenti presso tutti i distributori di carburante dell'isola d'Ischia in seguito ad una denuncia all'Autorità di Domenico Savio, attuale consigliere comunale a Forio d'Ischia. Savio, supportato da una petizione di 5.000 firme di cittadini, denunciò che sull'isola il costo del carburante supera di gran lunga la media nazionale, i prezzi della città di Napoli e anche quelli della vicina isola di Capri;

successivamente anche l'ex sindaco di Forio, Franco Regine, denunciò all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tale anomalia chiedendo «chiarimenti e provvedimenti calmieranti» e la stessa Autorità, indirizzando una nota il 9 maggio 2010 al sindaco di Forio lo informò che era stato avviato un procedimento di verifica dei prezzi applicati dai distri-

butori dell'isola rappresentando che «laddove se ne riscontrino gli estremi verranno applicate le disposizioni di cui alla L. n. 287/90 recante norme e sanzioni in materia di tutela della concorrenza e del mercato». L'ex sindaco di Forio dichiarò alla stampa: «La gravosa situazione degli eccessivi rincari del carburante sull'isola d'Ischia che ha fatto conquistare alla nostra comunità il singolare primato del distributore di benzina più caro d'Italia è finalmente oggetto di verifiche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (...) Tali aumenti non possono essere giustificati dai costi sostenuti dalle compagnie per il trasporto via mare dei carburanti, che solo in minima parte incidono sul prezzo finale degli stessi e di tale circostanza sembrerebbe averne preso coscienza anche l'Antitrust, autorità di controllo che ha il potere di sanzionare eventuali comportamenti anticoncorrenziali. Tale situazione incide direttamente sui costi di molti beni e servizi forniti sull'isola e indirettamente colpisce fortemente la competitività economica e produttiva d'Ischia rispetto ad altre località ad economia prettamente turistica situate in terraferma»;

immediatamente dopo anche la Procura della Repubblica di Napoli avviò un fascicolo di indagine delegando la Guardia di finanza;

«Subito dopo l'intervento dell'Antitrust – ebbe ad affermare Savio agli organi di stampa – il costo della benzina sull'isola d'Ischia scese di colpo e si attestò quasi sulla media nazionale ma qualche settimana dopo, passata la bufera, tornò ad essere più cara»;

il 10 gennaio 2010 Antonio Pinto, amministratore della Ambrosino distribuzione che fornisce la quasi totalità di impianti sull'isola, dichiarò all'ANSA: «Ad Ischia ci sono impianti serviti ed impianti self service. Quelli che mancano sono gli impianti "fai da te" senza personale che possono praticare un prezzo leggermente inferiore rispetto agli altri, per l'assenza di costi di gestione. Ad Ischia – concluse Pinto – non c'è concorrenza al ribasso, quindi il prezzo lo fa il mercato»;

il 28 agosto 2010 per conto della Figisc Anisa (Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti) intervenne sulla polemica, il segretario provinciale Claudio Burani, che affermò: «Gli impianti carburanti presenti nell'Isola d'Ischia sono tutti di proprietà o convenzionati con società petrolifere di rilievo internazionale, pertanto i prezzi dei carburanti praticati all'utenza finale sono quelli imposti dalle stesse società, secondo il marchio di appartenenza, ed uguali per tipologia di impianti e territorio».E riguardo alla disparità di prezzo con la terraferma per spese di trasporto la Figisc Anisa precisò: «Il prezzo dei carburanti per uso autotrazione nell'Isola d'Ischia, rispetto a quelli praticati dalle società nell'area continentale di Napoli, non tiene conto delle reali spese di trasporto per le isole, in quanto queste vengono assorbite quasi del tutto dalle stesse società»;

il 19 febbraio 2015 il quotidiano «il Golfo», che esce sulle isole di Ischia e Procida e a Napoli, ha fortemente denunciato che il costo della benzina e del *diesel* alla pompa è nettamente superiore a quello praticato sulla terraferma, pubblicando a supporto elementi probatori fotografici;

in data 15 marzo sullo stesso quotidiano è stata pubblicata in prima pagina la notizia che gli uomini della Guardia di finanza di Ischia, coordinati dal tenente Paolo Aiello, comandante della tenenza isolana, hanno eseguito una vasta operazione di controlli ai distributori di carburante sparsi sull'isola. Dalle verifiche sarebbero state riscontrate irregolarità in circa metà dei distributori presenti nei comuni isolani. In particolare, sarebbe stato verificato che i gestori degli impianti non hanno adempiuto l'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita praticati al pubblico e delle successive variazioni, secondo quanto previsto dall'attuazione dall'articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante «Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti dal decreto ministeriale 15 ottobre 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 2010, n. 277) e del decreto ministeriale 17 gennaio 2013 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2013). In sintesi: non avrebbero comunicato all'Osservatorio prezzi e tariffe presso il Ministero dello sviluppo economico i prezzi e le variazioni di prezzi praticati nel corso dell'ultima settimana. La Guardia di finanza avrebbe inflitto le sanzioni previste per legge (fino a 3.000 euro di multa),

si chiede di sapere:

se risulti quale sia l'esito dell'indagine avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel lontano 2007, se abbia o meno rilevato anomalie nel mercato e le abbia sanzionate;

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, ritengano opportuno che l'Autorità invii nuovamente personale ispettivo sull'isola per accertare quanto premesso e se sussistono situazioni di monopolio nel mercato dell'isola d'Ischia;

per quale motivo il prezzo della benzina e del *diesel* ai distributori sia più caro rispetto alle altre località italiane tenendo conto di quanto affermato da Claudio Burani, segretario provinciale della Figisc Anisa nell'agosto 2010;

se risulti quale sia l'esito dell'indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica di Napoli che delegò per le indagini la Guardia di finanza di Napoli e quindi della tenenza di Ischia.

(4-03664)

CENTINAIO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Ciociaria è da tempo sottoposta ad un lento e inarrestabile processo di desertificazione con un forte impatto sull'economia e sull'occupazione, in particolare dei territori di Frosinone e di Anagni;

Frosinone ed Anagni sono le sedi di 2 stabilimenti industriali della Agusta Westland, società del gruppo Finmeccanica, *leader* al mondo nella produzione di elicotteri e relativa componentistica;

tali stabilimenti sono una risorsa strategica per il territorio, rappresentando un punto di riferimento importante non solo per la tenuta dell'occupazione, ma anche per la crescita e lo sviluppo delle imprese fornitrici di Agusta Westland;



l'attività dei fornitori locali si è consolidata nel tempo, arrivando a livelli di specializzazione tali da permettere, nei rapporti con il committente, di ridurre al minimo gli scarti di produzione e le relative perdite economiche;

il ritardo con cui Agusta Westland procede ai pagamenti dei fornitori sta mettendo molti di questi in condizioni non poter più pagare i salari e gli stipendi ai propri dipendenti a causa della mancanza di liquidità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni per cui la società Agusta Westland non onori i propri impegni verso i fornitori, pagandoli nei dovuti tempi, e quali iniziative intenda porre in essere affinché venga preservata l'attività dei fornitori stessi;

se voglia assumere iniziative per contrastare il fenomeno di desertificazione industriale che ha colpito il territorio della Ciociaria, allontanando il rischio di un'ulteriore ferita al tessuto produttivo ed occupazionale di un'area, come quella della provincia di Frosinone, da sempre sottoposta ad un elevato ricorso agli ammortizzatori sociali.

(4-03665)

ALBANO, RICCHIUTI. – *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* – Premesso che:

in data 11 giugno 2014, la prima firmataria ha presentato un atto di sindacato ispettivo (3-01028) nel quale ha dettagliatamente descritto i fatti concernenti l'ambasciatore presso il Principato di Monaco Antonio Morabito e i rapporti intercorrenti tra lo stesso e la famiglia Maticena, in particolare l'ex deputato Amedeo Maticena, oggi latitante a Dubai in seguito ad una condanna per concorso esterno in associazione mafiosa;

era stata messa in luce la circostanza, piuttosto singolare, della presenza alle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2011, presso l'ambasciata italiana nel Principato di Monaco, di Maticena, personalmente invitato dall'ambasciatore Morabito, nonostante fosse all'epoca dei fatti sotto processo a causa dei suoi rapporti con la cosca della 'ndrangheta Rosmini e non ricoprisse da anni alcun ruolo istituzionale;

tale atto di sindacato ispettivo non ha ancora ottenuto risposta;

il Governo italiano, tramite il Ministero della giustizia, si è attivato al fine di concludere l'accordo di cooperazione giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, che consentirebbe di procedere all'extradizione di Amedeo Maticena;

considerato che:

a giudizio delle interroganti è indecoroso che un personaggio noto alle cronache per aver avuto una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa partecipi alle celebrazioni per la festa della Repubblica, su invito personale di un ambasciatore;

da quanto risulta, non sono stati presi provvedimenti nei confronti dell'ambasciatore al fine di sanzionare un fatto che ha portato discredito al Paese,

si chiede di sapere:

di quali informazioni sia in possesso il Ministro di indirizzo in merito ai fatti esposti;

quale sia l'operato di Antonio Morabito in qualità di ambasciatore italiano e quanti siano i costi di mantenimento dell'ambasciata presso il Principato di Monaco.

(4-03666)

FABBRI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

Telecom Italia SpA ha inserito la sede di Pesaro tra quelle di cui prevede, a breve, la chiusura;

l'azienda, già in fase di trattativa e poi nella recente ipotesi di accordo respinta dai lavoratori, escludeva la chiusura di Pesaro per la presenza di un accordo del 2008 e per mancanza di vantaggi significativi che da questa chiusura sarebbero scaturiti;

la sede, minacciata di chiusura più volte, fa parte di un gruppo di 19 sedi in Italia che Telecom, a dicembre 2014, ha deciso di chiudere. La decisione coinvolge un numero di operatori consistente rispetto alla media: 22 persone, tra lavoratrici e lavoratori;

l'azienda nell'incontro ufficiale richiesto non ha fornito argomenti, dettagli dei risparmi, costi dell'operazione o le politiche industriali per la chiusura;

a Pesaro l'azienda dispone di uno stabile che comprende sia le aree tecniche (centrale telefonica con presenza di altri gestori) che il commerciale (Telecom 187) ed è tra le poche rimaste di proprietà Telecom, nuovissima negli arredi e nelle infrastrutture;

le lavoratrici e i lavoratori verrebbero trasferiti fuori regione (Rimini) e questo nonostante un accordo tra le parti del 2008 che impedisce il trasferimento fuori regione. I 22 lavoratori di Pesaro, in alternativa al trasferimento, possono richiedere il telelavoro, anche questo senza regole condivise –, ma a patto di sottoscrivere le condizioni poste dall'azienda, tra le quali ci sono orari peggiorativi, pause pranzo molto più lunghe e rinuncia ad alcuni diritti sugli orari dei *part time*;

Telecom non ha comunicato in modo chiaro e certo in base a quali norme, leggi e/o accordi ha preso questa decisione, ovvero ha utilizzato in parte alcuni accordi (27 marzo 2013) ed in parte l'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione;

la rappresentanza sindacale unitaria ha chiesto, proprio in base all'art. 25 del contratto, di confrontarsi per ridurre i riflessi negativi e trovare soluzioni: come previsto dal contratto, ha chiesto infatti di ricollocare il personale in aree diverse ed in particolare in quella tecnica, essendoci continua richiesta di manodopera in trasferta e straordinaria dalle altre sedi delle Marche tra cui esempio quelle di Ancona e Macerata;

considerato che:

Telecom Italia SpA, pur essendo una società privata, non solo gestisce un servizio di pubblica utilità, ma per quanto riguarda la propria forza lavoro ha usufruito negli ultimi 12 anni di circa 2 miliardi di euro di derivazione pubblica, a sostegno dell'occupazione, attraverso l'uso di mobilità e dei contratti di solidarietà che hanno coinvolto decine di migliaia di lavoratori;

dal 2001 l'azienda ha sempre dichiarato esuberi risolti con l'intervento dello Stato attraverso la mobilità volontaria;

dal 2009 l'azienda ha richiesto anche la cosiddetta solidarietà, che ha investito decine di migliaia di lavoratori e, tra questi, le lavoratrici di Pesaro, tuttora in solidarietà per il quarto anno,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché la sede Telecom di Pesaro resti operativa e vengano chiarite le strategie aziendali;

se non ritengano di intervenire con azioni di competenza per evitare il continuo depauperamento delle presenze produttive territoriali;

se non ritengano opportuno che un'azienda che ricorre a massicci interventi statali sia tenuta ad agire in modo tale da non provocare, di fatto, gravi problemi occupazionali nei territori in cui opera.

(4-03667)

SAGGESE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i ritardi nei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni si ripercuotono negativamente soprattutto sulle piccole e medie imprese e sono spesso all'origine della chiusura di molte di loro;

ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i crediti nei confronti della pubblica amministrazione, maturati entro la data del 31 dicembre 2013 e certificati entro il termine ultimo del 31 ottobre 2014, possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari con la formula *pro soluto*, in quanto assistiti da una specifica garanzia dello Stato;

è stata istituita un'apposita piattaforma elettronica, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, per velocizzare la procedura di certificazione;

con il rilascio della certificazione, che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza sulla piattaforma elettronica da parte dell'impresa interessata, la pubblica amministrazione accetta la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari;

con la cessione *pro soluto* del credito, l'impresa può incassare immediatamente il proprio credito, al netto di una percentuale di sconto pari all'1,90 per cento annuo per crediti di importo inferiore a 50.000 euro e all'1,60 per cento per i crediti eccedenti i 50.000 euro;

considerato che:

molte imprese creditrici nei confronti della pubblica amministrazione hanno deciso di usufruire della misura;

gli istituti di credito non sono tuttavia obbligati a rilevare il credito e di fatto sono poche le operazioni che si sono concluse positivamente;

in particolar modo nel Mezzogiorno le imprese hanno riscontrato notevole difficoltà nell'individuare istituti di credito che accettino di rilevare il credito maturato con la pubblica amministrazione;

tra queste, la Ergon SpA, per poter garantire gli stipendi ai lavoratori, ha attivato, senza buon esito, la procedura per la cessione del credito maturato nei confronti di alcuni Comuni;

le disposizioni di legge rischiano pertanto di restare lettera morta, con evidenti ripercussioni sulle imprese e sui lavoratori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato di tali fatti e quali iniziative intenda assumere per rendere effettive le disposizioni di legge richiamate e venire incontro alla difficile situazione economica attraversata dalle piccole e medie imprese, soprattutto quelle del Mezzogiorno per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di accesso alle misure agevolative.

(4-03668)

CENTINAIO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

stando a quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa a Cascina (Pisa), una scuola media statale ha concesso le proprie aule nei giorni della domenica mattina ad un'associazione islamica per organizzare corsi di lingua araba;

sempre da quanto emerge dalla lettura delle notizie le lezioni non si limitano all'insegnamento dell'arabo ma anche all'apprendimento e studio del Corano;

la presenza di scuole coraniche, spesso clandestine, ritenute complementari all'attività riconosciuta di diritto all'esercizio di culto, ha creato non pochi problemi interpretativi delle norme statali relative al concetto stesso di libertà religiosa e alla formazione culturale dei minori stranieri sul nostro territorio. Le *madrassa*, cioè le cosiddette «scuole coraniche», non sono assimilabili, come concetto, alle nostre scuole pubbliche o private perché riassumono in sé la concezione di formazione culturale e spirituale in un rapporto inscindibile;

l'islam si presenta fin dalle origini come un progetto globale che include tutti gli aspetti della vita. Include un modo di vivere, di comportarsi, di concepire il matrimonio, la famiglia, l'educazione dei figli, perfino l'alimentazione. In questo sistema di vita è compreso anche l'aspetto politico: come organizzare lo Stato, come agire con gli altri popoli, come rapportarsi in questioni di guerra e di pace, come relazionarsi agli stranieri, eccetera. Tutti questi aspetti sono stati codificati a partire dal Corano e dalla sunna e sono rimasti «congelati» nei secoli. La legge religiosa determina la legge civile e gestisce la vita privata e sociale di chiunque vive

in un contesto musulmano e, se questa prospettiva è destinata a rimanere immutata, come è accaduto finora, la convivenza con chi non appartiene alla comunità islamica non può che risultare difficile;

la legge islamica, rivolgendosi l'islam a tutta l'umanità, è una legge personale e non dipende in nessun modo dall'elemento territoriale. La stessa nazionalità non è collegata, come avviene nella tradizione occidentale, allo *ius sanguinis* e allo *ius loci*, ma allo *ius religionis*, cioè all'appartenenza ad una comunità di credenti che non è legata all'esistenza di un'entità statale;

qualsiasi iniziativa finalizzata all'integrazione della comunità islamica nel nostro Paese che non sia supportata dall'esplicito rispetto dei principi fondamentali della nostra costituzione e del nostro ordinamento giuridico è inaccettabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che iniziative come quella adottata dal dirigente scolastico di Cascina sia in contrasto con le attività extracurricolari autorizzabili nell'ambito dell'autonomia degli istituti, soprattutto perché nel caso specifico è difficile valutarne i reali rischi connessi.

(4-03669)

LUMIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che come è noto, i sodalizi criminali sono in grado di aggiudicarsi stabilmente appalti e di acquisire concessioni. I rischi di inquinamento dell'economia legale hanno raggiunto livelli inquietanti. Il sistema degli appalti è un vero e proprio «buco nero». La presenza di numerose stazioni appaltanti, la parcellizzazione dei contratti e il ricorso eccessivo al subappalto rendono difficile, e qualche volta quasi impossibile, un controllo efficace anche da parte delle stesse forze di polizia;

per quanto concerne la provincia di Arezzo, a quanto risulta all'interrogante è stato riscontrato che:

nel mese di maggio 2011, l'allora pubblico ministero Raffaele Cantone parlava di mafia ad Arezzo. In occasione di una sua visita nel Comune toscano, affermava: «Ci sono arrivati negli anni '80 e si sono trovati bene, provincia tranquilla, ideale per operare nell'ombra. Effetto del soggiorno obbligato? No, io direi piuttosto conseguenza dei lavori per la realizzazione della Direttissima Ferroviaria. È stata l'occasione in cui decine di piccole ditte, spesso infiltrate dalla camorra, si sono insediate in quella fascia di terra che sta a cavallo di linea dell'alta velocità e autostrada. Soprattutto con le imprese per il movimento terra. Gaetano Cerci, uno degli uomini di fiducia di Francesco Bidognetti, uno dei capi del *clan* dei casalesi, fu fermato dalla polizia mentre usciva da Villa Wanda, presumibilmente dopo un incontro con Licio Gelli. Ne hanno parlato anche alcuni pentiti, secondo i quali Cerci era un punto di riferimento del traffico di rifiuti illeciti. Ma elementi a carico di Gelli non ne sono mai stati trovati. Io penso che da tramite fra i casalesi e certi ambienti possano aver fatto proprio i sospettati di camorra che si erano inseriti ai tempi della Direttissima»;

nelle relazioni annuali della Direzione nazionale antimafia per quanto riguarda le attenzioni verso le aggiudicazioni delle gare di appalto nei lavori pubblici, si afferma, per il 2011, che «tali presenze sono ovviamente riconducibili ad attività di imprese siciliane impegnate nell'esecuzione di importanti opere pubbliche per la cui realizzazione non di rado utilizzano il reimpiego dei proventi di attività delittuose. In queste attività si evidenzia spesso anche il coinvolgimento di soggetti formalmente estranei ai contesti criminali ma per questo motivo intestatari fittizi di beni, e interlocutori delle pubbliche amministrazioni. Allo stesso modo e con gli stessi obiettivi, cosa nostra con imprese proprie o di soggetti contigui all'organizzazione ha penetrato la realtà economica Toscana, ove le indagini hanno consentito di appurare che essa ha condizionato le gare per gli appalti di lavori pubblici con le stesse modalità illecite utilizzate in Sicilia» e per quanto riguarda il 2012 che «Cosa nostra con imprese proprie o di soggetti contigui all'organizzazione ha penetrato la realtà economica toscana, ove le indagini hanno consentito di appurare che essa ha condizionato le gare per gli appalti di lavori pubblici con le stesse modalità illecite utilizzate in Sicilia»;

nel mese di febbraio 2012, l'interrogante, in qualità di membro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, dichiarava: «Arezzo è un'ex isola felice con una presenza mafiosa economica notevole, dove sono presenti clan siciliani, calabresi e campani. Nella classifica redatta dai funzionari di polizia l'anno scorso risulta al terzo posto per riciclaggio di denaro sporco. Ecco perché bisogna tenere alta l'attenzione e monitorare il territorio nei settori degli appalti, del movimento terra, dell'usura, dei rifiuti e delle rapine. Il punto debole di tale territorio è che non si parla quasi mai di mafia nonostante i rapporti della DIA e della DNA ne descrivano l'inquinamento mafioso»;

nel gennaio 2014, Tiziano Ranieri, presidente di CNA Costruzioni, in relazione all'operazione «Atlantide», nel corso della quale furono arrestate 6 persone ritenute affiliate al *clan* dei Casalesi, ha dichiarato: «Non possiamo sottovalutare l'inchiesta che ha evidenziato infiltrazioni camorristiche nel nostro territorio e nel settore degli appalti. Occorre ovviamente equilibrio nelle analisi e attendere che la magistratura completi il suo lavoro. Penso, comunque, che l'applicazione del principio del massimo ribasso negli appalti pubblici deve essere rivisto. Non rappresenta una garanzia per i cittadini, danneggia le imprese migliori, crea gravissimi problemi come quello delle infiltrazioni criminali»;

nella relazione finale del marzo 2014 della prima Commissione (Affari istituzionali, programmazione e bilancio) del Consiglio regionale della Toscana, riguardante l'indagine conoscitiva su «Analisi di fenomeni di criminalità organizzata in Toscana», si legge la seguente dichiarazione del dottor Pietro Suchan, ex pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, rappresentante italiano di EuroJust: «Per quanto riguarda Arezzo, a Arezzo i Casalesi controllano (...)... è importante l'accenno alla normativa nuova che è stata approvata ora, con il decreto anti-

corruzione, sulla white list in tema di appalti. I Casalesi – anche di questo non ve ne ho parlato – sono forti nella zona di Altopascio e nella zona di Arezzo e di San Giovanni Valdarno, perché? Perché sono riusciti ad acquisire un parziale controllo dell'attività edilizia: ecco perché vanno lì»;

nel dicembre 2009, è stato arrestato dai Carabinieri in un albergo di San Giovanni Valdarno (Arezzo), il latitante Paolo Orlanducci, cognato di Antonio Giuliano, detto 'o Savariello, capo dell'omonimo *clan* di Pogomarino (Napoli), «federato» alla cosca Fabbrocino, operante nella zona vesuviana di Nola (Napoli). Orlanducci era sfuggito alla cattura durante un'operazione della DIA del 27 aprile 2014. L'uomo è anche ritenuto tra gli elementi più pericolosi della compagine camorristica Giuliano ed è ritenuto responsabile della gestione affaristica del *clan* nel settore degli appalti e delle estorsioni;

nel marzo 2011, operazione «Scacco matto», con la collaborazione della squadra mobile di Arezzo, sono state arrestate 35 persone e sequestrati 30 milioni di euro di beni. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha permesso di smantellare un'organizzazione criminale della 'ndrangheta, cosca Longo di Polistena (Reggio Calabria), che operava anche a Salerno, Latina, Roma, Arezzo (sono state eseguite delle perquisizioni) e Padova. L'inchiesta ha certificato che la famiglia della 'ndrangheta era passata dalla tradizionale mafia rurale, dedita all'imposizione delle guardianie, al settore delle estorsioni e dell'usura, all'inserimento nel tessuto economico-imprenditoriale, in particolare nell'edilizia con il movimento terra, la lavorazione di inerti e la gestione di imprese edili, in particolare con l'acquisizione in modo diretto e indiretto di appalti pubblici e attività economiche, concessioni di autorizzazioni e servizi pubblici e intestazione fittizia di beni;

nel gennaio 2014, operazione «Atlantide», la Guardia di finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, ha arrestato 6 persone ritenute affiliate al *clan* dei casalesi, fazione Bidognetti. L'organizzazione criminale, con base operativa in Valdarno tra Montevarchi, San Giovanni e Terranuova Bracciolini, aveva generato un grande volume di fatture false che permetteva alle società edili di truffare il fisco e di perseguire così una concorrenza sleale nei confronti delle altre ditte toscane, inquinando gli appalti, sia privati sia pubblici. Tra questi ultimi c'era anche un subappalto per lavori agli Uffici che erano stati concessi, usando metodi illeciti, a due ditte edili, attive in Toscana, dietro le quali si celavano esponenti della camorra. Le ditte in questione, Ggf costruzioni e la Pdp costruzioni, con sede a San Giovanni Valdarno, erano intestate a prestanome, incensurati, in modo da ottenere la certificazione antimafia richiesta per l'espletamento di lavori pubblici. Principale indagato Giovanni Potenza, 62 anni, imprenditore originario di Villa Literno (Caserta), da anni in Valdarno, residente a Terranuova, con precedenti specifici per associazione di stampo mafioso (affiliato al *clan* Tavoletta, di Napoli), arrestato insieme ad altre 5 persone sue conterrane, residenti nel Valdarno aretino. Tra i lavori ottenuti da 2 società edili riconducibili al *clan* dei Casalesi, figura anche la villa di Sting, in Valdarno, e l'edificio dell'ex ci-

nema «Gambrinus» a Firenze, in vista dell'apertura dell'Hard Rock Café. Le aziende evadevano le imposte grazie alla creazione di costi fittizi, avvalendosi della collaborazione di 8 società cartiere con sede in Campania e in provincia di Modena, riconducibili a 3 prestanome, 2 dei quali legati al *clan* dei Casalesi. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, dal 2007 al 2012, le società in questione hanno emesso fatture false per oltre 10 milioni di euro. Le fatture venivano effettivamente pagate dalle due aziende edili toscane. I pagamenti venivano restituiti in un secondo momento in contanti o attraverso assegni circolari. Parte del denaro, il 4 per cento del valore delle transazioni, veniva corrisposto dalle società cartiere a esponenti del *clan* dei Casalesi. I titolari di queste società e delle 2 ditte edili sono stati arrestati recentemente dalla Guardia di finanza. Tra i beni sequestrati, per un valore di 11,3 milioni di euro, 30 immobili nelle province di Arezzo e Caserta, 14 terreni in provincia di Arezzo, 17 veicoli, 27 rapporti bancari e postali, oltre a quote di 4 società con sede in Toscana e Campania. Secondo quanto emerso, le indagini sono partite da attività investigative di controllo economico del territorio e dalle dichiarazioni di 11 collaboratori di giustizia. Nel corso delle indagini, durate 2 anni, sono state intercettate 73 persone, per un totale di 139.254 comunicazioni esaminate. Condotti anche accertamenti patrimoniali su 47 persone;

nell'aprile 2014, nell'ambito di un'articolata indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, i Carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Caserta e i militari del Gico della Guardia di finanza di Firenze hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di 6 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di trasferimento fittizio di titolarità di denaro o altro bene ed estorsione, con contestuale esecuzione di decreto di sequestro preventivo di quote societarie e beni immobili, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. L'indagine, svolta dall'ottobre 2011 al novembre 2013, ha consentito di ricostruire attraverso attività tecniche e dinamiche, documentali e testimoniali, una condotta estorsiva attuata da un imprenditore del frusinate, il quale, avvalendosi della forza intimidatrice di alcuni personaggi affiliati al *clan* dei Casalesi, fazione Bidognetti, poneva in essere una serie di azioni tese a recuperare ingenti debiti non onorati da parte di alcune società, originarie dell'agro aversano ed attive in territorio laziale, che gli avevano subappaltato considerevoli lavori di natura edile, tutti realizzati nel medesimo ambito territoriale. Veniva inoltre accertato e riscontrato, nel corso delle indagini, l'introduzione, sul territorio dello Stato, di un ingente numero di banconote false statunitensi pari a circa 5.000 dollari, che poi venivano spacciate attraverso la mediazione di un istituto di credito di Caserta, risultato estraneo ai fatti. Le indagini hanno poi permesso di fare emergere una condotta attuata da Giovanni Potenza, imprenditore, già condannato per la sua appartenenza a *clan* camorristi operanti nel casertano, originario a Villa Literno e residente in provincia di Arezzo, finalizzata all'attribuzione fittizia di società operanti nel settore dell'edilizia a



suoi dipendenti, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale e sfuggire al sequestro e alla confisca. Le società, inizialmente operanti in Villa Literno e successivamente trasferite in provincia di Arezzo, risultavano tra l'altro essere uno strumento attraverso il quale si procedeva all'emissione ed all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di ottenere l'ingiusta restituzione dell'imposta su valore aggiunto a danno dello Stato. Sotto sequestro sono finite 5 aziende edili, una società di scommesse sportive di Sesto fiorentino, un bar pasticceria a San Giovanni Valdarno e 5 appartamenti,

si chiede pertanto di sapere:

quali siano le attività poste in essere al fine di contrastare le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici nella provincia di Arezzo considerando che uno dei settori più a rischio sono proprio i lavori di edilizia, sia privata sia pubblica, e visto che alcune società, in mano a Casalesi e 'ndranghetisti, avevano sede proprio nella provincia di Arezzo;

quanti accessi ispettivi siano stati disposti nei cantieri posti nel territorio di Arezzo negli ultimi 5 anni.

(4-03670)

**TORRISI.** – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 6 del 2000 della Regione Siciliana, attualmente in vigore, per quanto concerne l'attivazione delle richieste di nuovi indirizzi ed articolazioni avanzate dalle scuole è necessaria l'emissione dei pareri degli organi politici (art. 12, comma 2, lettera b)), rappresentati dalle amministrazioni provinciali (attualmente costituite dai «liberi consorzi comunali») nonché dagli organi tecnici (identificati negli ambiti territoriali provinciali dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia) e, a seguito dell'acquisizione di questi pareri, l'Assessorato regionale preposto e l'Ufficio scolastico regionale, con potere decisionale, devono definire in merito alle richieste da recepire o meno;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

nello specifico, da ciò che risulta, il libero consorzio comunale di Catania ha decretato i propri pareri positivi adottando, quasi esclusivamente, il solo criterio della «non assunzione di oneri»; le delibere in merito si concludono, sostanzialmente, nel modo seguente: «purché non siano previste assunzioni di oneri per l'Amministrazione del Libero consorzio», senza basarsi su precisi e definiti piani di organizzazione della rete provinciale scolastica, optando per scelte spesso prive di fondatezza e razionalità, senza la citazione in alcun modo della metodologia adottata per le stesse;

le decretazioni del libero consorzio comunale di Catania, forse, hanno avuto il solo intento di demandare la valutazione sull'opportunità e sulla congruenza delle richieste all'organo tecnico rappresentato dall'ufficio dell'ambito territoriale provinciale (art. 13 della legge regionale n. 6) e dall'Ufficio scolastico regionale che, in considerazione dell'estrema delicatezza delle decisioni, avrebbero dovuto assumere, per la propria valu-

tazione, criteri tendenti ad evitare inutili, se non dannose, duplicazioni di indirizzi ed articolazioni ricadenti nello stesso ambito territoriale o distretto scolastico tenendo in considerazione, anche, le istituzioni scolastiche autonome già esistenti;

sia il libero consorzio comunale di Catania che l'ufficio dell'ambito territoriale provinciale avrebbero dovuto attenersi nell'elaborazione dei pareri, seppur non vincolanti, alle richieste avanzate dalle singole scuole, corredandole con il parere del Consiglio scolastico provinciale, il quale, in una seduta appositamente convocata, ha deliberato riguardo gli indirizzi di nuova istituzione, senza che dal verbale si possa evincere lo specifico parere sulle singole proposte, con propri criteri dai quali discostarsi solo in presenza di precise motivazioni;

i criteri utilizzati dal consiglio scolastico provinciale, a seguito della proposte avanzate dalle scuole, nell'ambito delle proprie prerogative (consistenti nel dare l'opportunità ai Comuni di diversificare gli indirizzi in relazione al territorio, onde evitare, quindi, duplicazioni e salvaguardare le nuove figure professionali a garanzia di futuri sbocchi professionali) sono stati totalmente disattesi, se non stravolti, dalle concessioni di indirizzi ed articolazioni stabilite con l'originario D.A. n. 676 del 12 febbraio 2015, e con i successivi decreti n. 1146 e n. 1175, della Regione Siciliana, anche in conseguenza dei pareri positivi, anche se non vincolanti, sia del libero consorzio comunale che dell'ufficio dell'ambito territoriale competenti nel catanese;

il numero complessivo di concessioni adottate nella provincia di Catania è notevole, ben 45 tra nuovi indirizzi ed articolazioni, se raffrontate ad esempio con quella di Palermo, cioè con una provincia altrettanto grande, in cui ne sono state autorizzate solo 13;

dei 39 indirizzi approvati 12, quasi il 40 per cento, sono costituiti da corsi serali, dei quali 2 sono relativi all'indirizzo «Costruzione, ambiente e territorio», le cui classi prime sono già di difficile composizione nei corsi diurni presenti in molte città e paesi della provincia, evidenziando le opinabili scelte dei decisori, sia politici che tecnici, i quali probabilmente avranno ritenuto che, nonostante la limitatezza degli sbocchi professionali che questo indirizzo permette, il livello di dispersione presente nella provincia di Catania potesse essere colmato o ridotto con la sua concessione;

si nota l'istituzione del liceo sportivo presso un istituto non dotato di tutte le attrezzature tecnico-sportive necessarie per sostenere le attività previste senza che sia stata considerata, a pochi chilometri di distanza, l'esistenza di una struttura, peraltro di proprietà dell'ex Provincia regionale di Catania, comprensiva di impianti sportivi atti a supportare tutte le attività previste dal nuovo indirizzo scolastico;

risulta poco comprensibile l'autorizzazione di ben 4 articolazioni ed indirizzi concessi ad un'unica scuola, di cui 2 articolazioni serali, senza valutare che questa è a rischio di sottodimensionamento e pensando, forse, che ogni scuola possa attrarre maggiormente sulla base delle tante occasioni formative, indipendentemente dal bacino di utenza e dal fenomeno

demografico del territorio (Giarre, Riposto) in cui è presente un'alta concentrazione di scuole con indirizzi già sufficientemente differenziati;

un esempio calzante dell'assenza di pianificazione e programmazione dell'offerta formativa (quindi la totale mancanza di considerazione per le caratteristiche e le vocazioni territoriali) è costituito dall'assegnazione degli indirizzi di scienze umane e liceo economico sociale al liceo ginnasio «Verga» di Adrano, non considerando che a soli 3 chilometri di distanza, a Biancavilla, esiste da decenni un istituto con i medesimi indirizzi, riferito allo stesso bacino di utenza: mai in passato, e a ragione, si è verificata la concessione di indirizzi scolastici identici nel raggio territoriale di 30 chilometri;

a giudizio dell'interrogante con le valutazioni irrazionali ed incomprendibili, operate quest'anno dagli organi competenti, nella provincia di Catania non si è arricchito né il territorio né tantomeno la possibilità di scelta da parte delle famiglie, ma si è generata esclusivamente un'insana competizione tra le scuole ed un sicuro disorientamento dei loro utenti,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, perché si definisca una razionale pianificazione della rete scolastica provinciale catanese, che non abbia come epilogo il semplicistico avallo di ogni singola richiesta che, se disgiunta dal contesto scolastico territoriale, negli anni a venire causerà con quasi assoluta certezza un ulteriore abbassamento qualitativo dell'offerta formativa, con la conseguente perdita di identità delle scuole, senza che si verifichi alcuna concreta ricaduta positiva per la rete scolastica della provincia stessa nel suo complesso.

(4-03671)

**RUVOLO.** – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

le opere relative al raddoppio della strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta sembrano essere come una specie di «tela di Penelope»: non finiscono mai;

ultima in ordine di tempo è la minaccia di frana di un costone che ha costretto l'Anas a chiudere per sicurezza l'ultimo tratto, quello più prossimo ad Agrigento;

è ormai noto a tutti lo stato di pericolo e il disagio che stanno sopportando gli utenti della strada costretti a transitare sulla strada statale 626 notevolmente congestionata dal traffico;

in data 9 settembre 2014 l'interrogante ha effettuato un sopralluogo nei cantieri per il raddoppio della strada statale 640, e ha constatato con vera preoccupazione l'esistenza di lesioni ad un viadotto che ricade in territorio di Racalmuto, in contrada Mezzarati;

le lesioni riguardano l'appoggio in calcestruzzo del viadotto racalmutese e la cerniera sferica unidirezionale;

dei tecnici consultati dall'interrogante hanno avanzato, visti gli evidenti danni, come prima ipotesi quella del carico trasversale, ma hanno anche sottolineato che potrebbe essere stato uno smottamento del terreno

che aveva già prodotto gravi conseguenze al vecchio tratto di statale e ad un'abitazione della zona;

la realizzazione dell'opera è stata aggiudicata con il sistema del *general contractor*. Le cronache giudiziarie di questi ultimi tempi raccontano quante altre opere, realizzate con la stessa modalità di gara, abbiano sollevato l'indignazione del Paese tutto,

si chiede di conoscere:

quali iniziative siano state avanzate dal Ministro in indirizzo e quali intenderà intraprendere per il controllo costante delle opere anche parzialmente realizzate;

se non ritenga sbagliata la norma che affida i lavori di costruzione al sistema del *general contractor*, e se non intenda attivarsi al fine di rivederla.

(4-03672)

AMIDEI, MARIN, BERTACCO, PICCOLI, AURICCHIO, ARACRI, ALICATA, GIRO, RAZZI, SERAFINI, ZUFFADA, PAGNONCELLI, Eva LONGO, IURLARO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, BRUNI, MAZZONI, CENTINAIO, STEFANI, FLORIS, PERRONE, CARRARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il patto di stabilità interno nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (indebitamento netto della pubblica amministrazione sul PIL inferiore al 3 per cento e rapporto tra debito pubblico delle amministrazioni pubbliche e il PIL convergente verso il 60 per cento);

l'indebitamento netto della pubblica amministrazione costituisce, quindi, il parametro principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello *stock* di debito. Esso è definito come il saldo fra entrate e spese finali, al netto delle operazioni finanziarie (riscossione e concessioni crediti, partecipazioni e conferimenti, anticipazioni), desunte dal conto economico della pubblica amministrazione preparato dall'Istat;

un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il patto di stabilità interno è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (Regioni e enti locali). Il patto di stabilità e crescita ha fissato dunque i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all'interno dei quali i Paesi membri possono muoversi autonomamente. Nel corso degli anni, ciascuno dei Paesi membri della UE ha implementato internamente il patto di stabilità e crescita seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente alla gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo;

dal 1999 ad oggi l'Italia ha formulato il proprio patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed

i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla spesa, per poi tornare agli stessi saldi;

la definizione delle regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse;

considerato che:

la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190 del 2014, all'art. 1, comma 467, prevede l'estensione alle Province ed alle città metropolitane dell'esclusione dal computo del saldo finanziario, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2015 e 2016, delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica. Una simile deroga dal patto di stabilità è già vigente per i Comuni con riferimento alle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica negli anni 2014 e 2015, ai sensi dell'art. 31, comma 14-ter, della legge n. 183 del 2011 così come modificata dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 2014;

tale disposizione ha come fine ultimo la salvaguardia dell'incolumità fisica degli alunni e del personale docente e non, consentendo la realizzazione di interventi di recupero e messa a norma di strutture ed impianti degli edifici scolastici, senza sfiorare i limiti imposti dal patto di stabilità;

vari Comuni, però, hanno come finalità altrettanto importanti e cogenti da un punto di vista sociale ed umanitario, la realizzazione di altre opere strategiche, al di fuori dell'edilizia scolastica, che risultano di primaria importanza per la popolazione;

da notizie in possesso degli interroganti, il Comune di Fiesso Umbertino (Rovigo), alla pari di tanti altri, ha come esigenza uno stralcio di ampliamento dell'attuale cimitero comunale, che, in base ad uno studio di fattibilità effettuato dall'ufficio tecnico comunale, presenta un costo complessivo di realizzazione di poco superiore a 250.000 euro, somma che è nettamente superiore agli spazi finanziari concessi nel 2014 dalla Regione Veneto;

giova sottolineare come il Comune stesso sarebbe in grado di sostenere gran parte dell'intervento, con fondi a propria disposizione rinvenienti dalla precedente vendita di loculi, ma che di fatto non può essere appaltato e realizzato a causa dei succitati vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità;

tenuto conto che:

sulla base dell'ultimo censimento dell'Istat, nel 2011, la speranza di vita alla nascita, in Italia, era di 79,4 anni per gli uomini e 84,5 per le donne, in crescita rispetto ai dati del 2005, 78,1 e 83,7 rispettivamente. Sempre nel 2011 la speranza di vita a 65 anni, ovvero il numero di anni che in media una persona che ha attualmente 65 anni ha ancora da vivere, era di 18,4 per gli uomini e 21,9 per le donne;

sempre in base alle previsioni elaborate dall'Istat nel 2011, nello scenario centrale dei prossimi 50 anni, la popolazione residente in Italia aumenterà fino a toccare un massimo di 63,9 milioni attorno al 2040;

a questo proposito il Comune di Fiesso Umbertino, al pari di moltissimi altri Comuni italiani, si potrebbe trovare nelle condizioni di non aver più loculi a disposizione delle persone decedute con gravi conseguenze sociali nonché svariati problemi dal punto di vista igienico sanitario;

i cimiteri costituiscono un punto focale del «buon amministratore» in quanto il popolo italiano ha posto, da sempre, una particolare attenzione al culto e al rispetto dei defunti, ed un ente locale ha il dovere di dare risposte certe ed importanti a tal riguardo;

a giudizio degli interroganti risulterebbe necessario che si prevedesse l'esclusione dal computo del saldo finanziario dei lavori relativi all'ampliamento del cimitero comunale per il Comune di Fiesso Umbertino e per tutti quelli che, trovandosi nelle medesima situazione, ne facciano richiesta,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Governo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per porre rimedio alla questione dell'esclusione dal computo del saldo finanziario degli enti locali, per interventi di prima necessità che detengano carattere di necessità e urgenza;

se non ritenga di concedere la possibilità, al Comune di Fiesso Umbertino, di eseguire i lavori per l'ampliamento del cimitero comunale in deroga al patto di stabilità interno;

se non abbia l'intenzione di offrire l'opportunità, a tutti i Comuni italiani che ne facciano debita richiesta, di escludere dal computo del saldo finanziario i lavori relativi all'ammodernamento dei cimiteri;

se non voglia individuare misure alternative, all'esclusione dal computo del saldo finanziario degli enti locali, per le questioni riguardanti gli ampliamenti, le manutenzioni e le nuove aperture di campi cimiteriali italiani.

(4-03673)

ORRÙ, SCALIA, VALDINOSI, BORIOLI, CAPACCHIONE, FAVERO, CARDINALI, CUOMO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso che:

da quanto si apprende da recenti notizie di stampa, all'interno dell'imponente operazione condotta dagli uomini del comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, del nucleo speciale di Polizia valutaria e dello SCICO di Roma (coordinata dalla locale Procura della Repubblica e dalla Direzione distrettuale antimafia) denominata «Bucefalo», sono state sequestrate 12 società e beni per un valore complessivo di circa 210 milioni di euro ed effettuate 26 perquisizioni tra Calabria, Campania e Toscana;

tra i reati contestati, l'esistenza di pluriennali rapporti d'affari tra un noto imprenditore della piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria), Alfonso Annunziata, ed i principali referenti della cosca di 'ndrangheta calabrese dei Piromalli;

a quanto è dato conoscere dai *mass media*, i rapporti criminali tra l'imprenditore e la cosca avevano permesso di concordare lo spostamento di uno svincolo autostradale della Salerno-Reggio Calabria in prossimità dell'uscita di Gioia Tauro per rendere più facilmente accessibile il parco commerciale «Annunziata», sequestrato negli ultimi giorni dalla Guardia di finanza e appartenente all'uomo d'affari;

secondo gli inquirenti, anche questo è un chiaro segnale di interesse da parte del *clan* negli affari dell'imprenditore Alfonso Annunziata, arrestato nel corso dell'operazione, e la decisione di modifica del progetto di riqualificazione dell'autostrada, che prevedeva lo spostamento dello svincolo autostradale, sarebbe stata concordata tra Anas, Comune di Gioia Tauro e imprenditori;

il progetto prevedeva inizialmente un sottopasso dello svincolo autostradale: un'ipotesi che avrebbe in qualche modo danneggiato l'attività commerciale di Annunziata. A quanto emerso dalle indagini, così come riportato dalla stampa, serviva una variante al progetto esecutivo, già approvato nella conferenza dei servizi. Una variante costata, rispetto al progetto originario, quasi 6,5 milioni di euro. Una parte di questi, superiore ai 2 milioni, per i lavori da integrare ed una seconda parte, per i nuovi terreni da espropriare. Secondo gli inquirenti la modifica progettuale è stata ottenuta proprio grazie all'interessamento di Gioacchino Piromalli,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;

se intendano verificare, ciascuno per le proprie competenze, presso Anas la veridicità di quanto emerso dalle indagini e, in particolare, di un diretto coinvolgimento della società nell'approvazione di modifica del progetto di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria con la previsione dello spostamento dello svincolo autostradale.

(4-03674)

LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE, SCALIA, SPILABOTTE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella giornata di sabato 14 marzo 2015 il Santo padre, nella basilica vaticana, durante l'omelia della celebrazione penitenziale, con la quale ha proclamato l'apertura dell'iniziativa «24 ore per il Signore», ha annunciato l'avvio di un giubileo straordinario che avrà inizio nella prossima solennità dell'Immacolata concezione, l'8 dicembre, per concludersi domenica 20 novembre 2016;

il giubileo rappresenta un eccezionale evento religioso legato alla chiesa cattolica. Esso viene identificato come l'anno della penitenza, della remissione dei peccati e della riconciliazione. Il giubileo straordinario per

dirla con le parole utilizzate dal papa nel momento del suo annuncio costituisce un'opportunità attraverso cui «la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della misericordia»;

la straordinaria influenza che tale evento esercita sui pellegrini di tutto il mondo, alla quale si aggiunge l'altrettanto straordinaria popolarità di cui gode papa Francesco, fanno del giubileo un evento di portata storica. Sono previsti tra i 20 e i 30 milioni di pellegrini in arrivo a Roma. Oltre che nella stessa città di Roma, i pellegrini troveranno alloggio nelle città e nei comuni dell'area metropolitana;

dalla complessità dell'evento religioso deriva l'obbligo di guardare all'accoglienza dei pellegrini nell'ambito di una strategia di unitaria. Sulla falsariga di quanto accadde per il giubileo del 2000 che vide la predisposizione di un vero e proprio «progetto accoglienza», è opportuno lavorare ad un piano che tenga conto non soltanto del vitto e dell'alloggio dei pellegrini, ma anche di aspetti quali: l'informazione e la comunicazione, la mobilità, la sicurezza, l'igiene, l'assistenza sanitaria, la formazione degli operatori, nonché iniziative collaterali di carattere culturale e sociale e la predisposizione delle aree ed altri possibili servizi;

considerato che:

la legge n. 56 del 2014, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», prevede una riforma organica dell'assetto istituzionale della Repubblica che, tra le altre cose, sancisce la nascita delle Città metropolitane il cui sindaco è di diritto il sindaco del Comune capoluogo. Per quanto riguarda la città metropolitana di Roma il sindaco della stessa è il sindaco di Roma, al quale, tra le varie funzioni, spetta quella di gestire in modo più adeguato i problemi ricadenti sull'area vasta;

in occasione del giubileo del 2000 sia nell'organizzazione che nella gestione dell'evento vi fu il pieno coinvolgimento dei vari istituzionali: Comune di Roma, Provincia e Regione. Tale collaborazione interistituzionale portò all'attuazione di un piano di accoglienza che coinvolse l'area metropolitana nel suo complesso;

rilevato che anche alcuni componenti dell'attuale Governo hanno auspicato che nella gestione dell'evento si realizzi una piena e leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali ai fini di una compiuta e attenta organizzazione del giubileo straordinario,

si chiede di sapere se il Governo, al fine di organizzare nella misura più efficace ed efficiente possibile il giubileo straordinario, non ritenga opportuno attivare ogni iniziativa di competenza per coinvolgere, oltre al Comune di Roma e alla Regione, anche la neo costituita Città metropolitana di Roma.

(4-03675)

CASALETTO, ORELLANA, GAMBARO, CAMPANELLA, MOLINARI, BOCCHINO, PEPE, BENCINI, BIGNAMI, MUSSINI, MASTRANGELI, DE PIETRO, DE PIN, Maurizio ROMANI, SIMEONI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso



che le tensioni che ormai da tempo si perpetuano ai confini dell'Europa opprimono le imprese italiane, già alle prese con la crisi interna e la recessione economica che sta interessando il Paese;

considerato che i mercati libico e russo hanno da sempre rappresentato grossi punti di riferimento per l'Italia ma le crisi in atto in quei Paesi stanno influenzando fortemente la nostra economia;

rilevato che:

lo stato di *caos* in cui versa la Libia ha provocato nel mercato un taglio del 25 per cento all'*export* di generi alimentari italiani, una cifra pari a 160 milioni di euro;

da un'analisi effettuata della Coldiretti su elaborazioni di dati Istat emerge che ad essere colpita è stata soprattutto la pasta e le conserve di pomodoro che rappresentano un simbolo del *made in Italy* a tavola; ma anche l'ortofrutta e in particolare le mele, la cui importazione in Libia nel 2014 ha registrato un valore di circa 50 milioni di euro, già in calo del 22 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo la Coldiretti nel 2015 la situazione sarebbe precipitata;

la cooperativa Fruit Modena group ha interrotto le esportazioni di pere in Libia da alcune settimane per i rischi nei pagamenti e l'incertezza che regna sul quel mercato in passato molto promettente;

preoccupazioni per il futuro riguardano anche le esportazioni di conserve di pomodoro, pari ad oltre 40 milioni di euro e rimaste pressoché stabili nel 2014 (con un calo dello 0,2 per cento). Il consorzio Casalasco del pomodoro di Cremona ha spedito nel maggio 2014 l'ultimo carico di «Pomì» e «Gusto d'oro» in Libia, poi l'instabilità del Paese ha impedito ulteriori rapporti di scambio commerciale che erano stati avviati nel 2013;

un drammatico calo si è registrato per le spedizioni di pasta *made in Italy* che sono crollate dell'84 per cento ed ammontano ad appena 2 milioni di euro nel 2014;

altro brusco calo delle nostre esportazioni di prodotti agroalimentari si è registrato sul fronte russo per via delle sanzioni economiche e per l'*embargo* russo scattato il 7 agosto 2014 verso le importazioni dall'Unione europea e da altri Paesi. Da alcune stime effettuate dalla Coldiretti emerge, infatti, che da agosto a novembre 2014 l'*export* di prodotti agroalimentari italiani sia passato dagli oltre 19,3 milioni di euro di esportazioni nello stesso periodo del 2013 a 2 milioni di euro;

in particolare, le perdite maggiori ad ottobre sarebbero risultate per i prodotti della zootecnia da carne (oltre 4,6 milioni di euro), per formaggi e latticini (oltre 5 milioni di euro) e per l'ortofrutta (oltre 6 milioni di euro). In soli 4 mesi, quindi, le esportazioni italiane sono calate di oltre 50,7 milioni di euro, di cui oltre 19 milioni di euro di prodotti ortofrutti-coli;

risulta evidente come la crisi libica e quella russo-ucraina stiano cagionando notevoli danni alle imprese italiane e come le misure adottate dall'Unione europea siano assolutamente inadeguate;

ritenuto che l'Italia debba mantenere e tutelare sia con Tripoli che con Mosca forti legami economici, energetici e geopolitici onde evitare la

perdita definitiva di grosse fette di mercato che potrebbero essere rioccupate facilmente a scapito del nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, possa attivare strategie e meccanismi adeguati per facilitare le esportazioni del comparto agroalimentare, uno dei comparti più proficui e importanti dell'*export* italiano;

se intenda promuovere, mantenere e tutelare tanto con Tripoli quanto con Mosca i tradizionali forti legami economici, energetici e geopolitici onde evitare la perdita definitiva di grosse fette di mercato.

(4-03676)

MUSSINI, MOLINARI, MASTRANGELI, GAMBARO, VACCIANO, SIMEONI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, ORELLANA, CASALETTO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

già con l'interrogazione 3-00774 del 4 marzo 2014 si sollecitavano chiarimenti in merito alla rete delle istituzioni scolastiche italiane all'estero;

la rete delle istituzioni scolastiche all'estero costituisce una risorsa fondamentale per la promozione della lingua e della cultura italiana;

in un incontro che si è tenuto il 5 marzo 2015 tra sindacati e rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero degli esteri ha illustrato la proposta di tagli per il prossimo anno scolastico 2015/2016 delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

il piano prospettato permette di raggiungere l'obiettivo di 624 posti di contingente entro il 1° settembre 2015, con un anno di anticipo rispetto alle prescrizioni della *spending review*;

l'entità dei tagli si aggirerebbe intorno alle 148 unità di personale, in particolare andrebbe a ridurre i lettori italiani nelle università straniere, tagli che rischiano di privare intere aree geografiche delle necessarie risorse per la promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana;

la scuola internazionale di Strasburgo, prestigiosa istituzione pubblica francese, costituita, grazie ad accordi bilaterali multipli, da più filiere linguistiche (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, polacco), rappresenta un percorso di eccellenza che gli studenti seguono dalla scuola dell'infanzia fino alla fine del liceo;

le classi italiane sono frequentate in prevalenza da figli di funzionari italiani che operano presso le istituzioni europee di Strasburgo, studenti che non hanno alcuna altra possibilità di apprendere la nostra lingua nella regione, perché nella scuola europea di tipo II di Strasburgo l'insegnamento dell'italiano non è presente;

indirettamente, attraverso canali sindacali, sarebbe giunta notizia alla scuola di Strasburgo l'ipotesi di taglio di 4 posti di corsi di lingua e cultura italiana attivi presso la circoscrizione di Metz;

risulterebbe essere il ridimensionamento più elevato di tutta la Francia, nonostante nella circoscrizione la presenza della lingua italiana e l'apprezzamento per la nostra cultura siano vive e manifeste e le attività dell'ufficio scolastico siano efficienti e virtuose;

con l'ordine del giorno G100 presentato dai senatori Micheloni, Mussini ed altri, e approvato nella seduta del 28 maggio 2014, il Governo si impegnava ad indicare analiticamente, per ogni singolo intervento di riduzione o riorientamento della rete estera del Ministero, i risparmi che si prevedeva di conseguire,

si chiede di sapere:

a quali sedi si riferiscano i tagli illustrati dal Ministero degli affari esteri;

quali siano stati i criteri seguiti;

se sia stato redatto un piano complessivo per i prossimi anni che indichi in modo chiaro le sedi, le discipline, e i criteri oggetto delle future soppressioni;

quale sia l'effettivo risparmio che si intende ottenere.

(4-03677)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01797, della senatrice Granaiola ed altri, sul divieto di accesso per gli animali di accompagnamento all'area di Expo 2015;

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01795, della senatrice Pezzopane ed altri, sulla crisi della fondazione Mario Negri Sud di Chieti;

*11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-01793, della senatrice D'Adda, sulla tutela della parte debole del rapporto di lavoro;

3-01796, del senatore Barozzino ed altri, sul termine per la presentazione della domanda per l'assegno a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi;

*12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità):*

3-01791, della senatrice Blundo ed altri, sui benefici dell'affido condiviso sulla salute psicofisica dei minori;

3-01792, del senatore Lai ed altri, sulla tutela della sanità animale in Sardegna in vista di Expo 2015;

3-01798, della senatrice Granaiola ed altri, sull'istituzione di centri specialistici pubblici per lo studio e la cura dell'acufene;

*13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):*

3-01794, della senatrice Puppato e del senatore Santini, sull'ambito di applicazione della legge speciale per Venezia in materia di autorizzazione paesaggistica.

---

---

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 411<sup>a</sup> seduta pubblica del 17 marzo 2015, a pagina 134, alla seconda riga del primo capoverso, sostituire le parole: «nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze», con le altre: «nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico».